

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

RESOCONTO STENOGRAFICO

476.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	42187, 42203	norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108).	
Assegnazione di disegni di legge a Com- missione in sede legislativa	42188	PRESIDENTE	42189, 42194, 42197, 42200, 42208, 42214, 42218, 42222, 42227, 42235, 42241
Disegni di legge:		BETTINI GIOVANNI (PCI)	42218
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	42249	CIANNAMEA LEONARDO (DC)	42194
(Trasmissione dal Senato)	42203	CRUCIANELLI FAMIANO (PDUP)	42222
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		CUSUMANO VITO (PSI)	42208, 42209
Conversione in legge del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante		GIANNI ALFONSO (PDUP)	42190
		MELLINI MAURO (PR)	42235
		QUERCI NEVOL (PSI)	42227
		RODOTÀ STEFANO (Misto-Ind. Sin.)	42197, 42241

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

PAG.	PAG.
SUSI DOMENICO (PSI) 42200	Risoluzioni:
TATARELLA GIUSEPPE (MSI-DN) . 42214, 42216	(Annunzio) 42261
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento):	Assunzione della supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato:
Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (3220).	(Annunzio) 42249
PRESIDENTE . . 42250, 42251, 42252, 42253, 42254	Documento ministeriale:
ALINOVÌ ABDON (PCI) 42254	(Trasmissione) 42188
LA PENNA GIROLAMO (DC), <i>Relatore</i> . . 42250	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:
MELLINI MAURO (PR) 42253	(Annunzio) 42187
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 42252	Istituto centrale di statistica:
SULLO FIORENTINO (Misto) 42252	(Trasmissione di dati) 42188
ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro senza portafoglio</i> 42251	Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione:
Proposte di legge:	PRESIDENTE 42259, 42260
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 42249	AGLIETTA MARIA ADELAIDE (PR) 42259, 42260
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 42203	PINTO DOMENICO (PR)
(Trasmissione dal Senato) 42203	Presidente del Consiglio dei ministri:
Interrogazioni, interpellanze e mozioni:	(Trasmissione di un documento) . . 42187
(Annunzio) 42261	Votazioni segrete 42204
	Ordine del giorno della seduta di domani 42261

La seduta comincia alle 11.

VIRGINIANGELO MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 marzo 1982.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreoni, Andreotti, Bambi, Bortolani, Bruni, Contu, Corder, Cristofori, Gorla, Lobianco, Pelizzari, Pisoni, Pucci, Tantalo, Zambon, Zarro, Zuech e Zurlo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Conte Antonio, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione delle norme sull'edificabilità dei suoli) (doc. IV, n. 107);

contro il deputato Mellini, per il reato di cui all'articolo 481 del codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) (doc. IV, n. 108);

contro il deputato Tripodi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, nel testo modificato dall'articolo 10, primo e secondo capoverso, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (apologia del fascismo) (doc. IV, n. 109);

contro il deputato Ambrogio, per i reati di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) e all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di armi ed oggetti atti ad offendere) (doc. IV, n. 110).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli schemi di decreti delegati concernenti: «Inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e «Ordina-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

mento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

Questi documenti sono deferiti, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Interni), la quale dovrà esprimere il parere entro il 29 marzo 1982.

Trasmissione di un documento ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 4 marzo 1982 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 18 febbraio 1982, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 di alcuni progetti di ristrutturazione.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Trasmissione dall'Istituto centrale di statistica.

PRESIDENTE. Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con lettera in data 2 marzo 1982, ha trasmesso i primi dati provvisori del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, e del dodicesimo censimento generale della popolazione e del censimento delle abitazioni.

Questi dati saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento,

propongo che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 1560 «Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3211) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

S. 1723 «Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3213);

EMMA BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Bonino.

EMMA BONINO. Signora Presidente, come lei sa, in questi ultimi tempi il gruppo radicale ha avuto un atteggiamento contrario alle assegnazioni in sede legislativa in maniera quasi pregiudiziale, poiché intendeva sollevare il problema della contemporanea convocazione delle Commissioni in sede legislativa e dell'Assemblea, che si era verificata parecchie volte nelle scorse settimane. Poiché questo problema è stato discusso e recepito sia dalla Conferenza dei capigruppo, sia dalla Giunta per il regolamento, che hanno precisato che non vi può essere contemporaneamente seduta in Assemblea e nelle Commissioni in sede legislativa, e poiché è quindi venuta a cadere la nostra preoccupazione di tipo pregiudiziale, noi, da oggi in poi, non ci opporremo più per tali considerazioni alle assegnazioni in sede legislativa, ma valuteremo volta per volta il merito delle pro-

poste. E quindi non ci opponiamo, dopo aver fatto questa precisazione, all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge in questione, così come non ci siamo opposti alla precedente proposta di assegnazione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Non essendovi dunque obiezioni, può rimanere stabilito che il disegno di legge n. 3213 è assegnato alla VII Commissione difesa in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

Ricordo alla Camera che, in base a una decisione della Conferenza dei capigruppo, l'Assemblea dovrà ora esaminare, prima dell'eventuale ripresa della discussione sulle linee generali iniziata nella seduta di ieri, la seguente pregiudiziale di costituzionalità presentata dai deputati del gruppo del PDUP:

La Camera,

riunita per esaminare il disegno di legge n. 3108, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti»;

rilevato che il disegno di legge in esame contiene norme in evidente contrasto con gli articoli 42, 97, 112, e 117 della Costituzione, e in particolare che:

l'articolo 6 del decreto-legge, stabilendo al secondo comma l'immediata operatività dei programmi pluriennali di attua-

zione dal momento della loro adozione e prima ancora della loro approvazione, impedisce alle regioni l'articolazione dei relativi procedimenti, violando l'articolo 117 della Costituzione che configura una riserva di legge regionale per la normativa di dettaglio in materia urbanistica, e viola altresì l'articolo 97 della Costituzione, data l'evidente contraddittorietà con il principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di una norma che tende a porre l'amministrazione stessa dinanzi al fatto compiuto di insediamenti urbanistici che anticipano l'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione, impedendo inoltre l'opera di necessario coordinamento tra gli interventi degli enti locali e gli investimenti privati;

l'articolo 7 introduce anch'esso una normativa di dettaglio, invadendo così la sfera di competenza regionale, e definisce altresì il principio del cosiddetto silenzio-assenso che, violando nuovamente le competenze regionali in ordine all'organizzazione dei procedimenti in materia urbanistica, non pone evidentemente alcun principio fondamentale — come previsto dall'articolo 117, primo comma della Costituzione —, ma al contrario introduce un criterio casuale e ingiustificato che impedirebbe concretamente agli enti locali di esercitare le funzioni loro proprie;

l'articolo 8 contiene norme di dettaglio in materia riservata alla competenza regionale dall'articolo 117 della Costituzione, con i medesimi vizi di incostituzionalità rilevati a proposito degli articoli 6 e 7, e, riproponendo il principio del silenzio-assenso in relazione all'attività delle regioni, oltre a violare gli articoli 117 e 118, contraddice evidentemente il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione a proposito della funzione sociale della proprietà. È infatti ovvio che, in materia urbanistica, la funzione sociale della proprietà può essere assicurata solo vincendo l'attività edificatoria a direttive e criteri posti nell'interesse della collettività: in questo senso si è espressa la Corte

costituzionale con le sentenze n. 55 del 1968 e n. 5 del 1980, e ciò nonostante il citato articolo 8 svincolerà di fatto il proprietario da qualsiasi disposizione dettata a tutela della funzione sociale della proprietà di aree urbane, in netto contrasto con l'articolo 42 della Costituzione;

L'ultimo comma dell'articolo 8, impedendo l'adozione di provvedimento di sequestro cautelativo di opere edilizie prima della sospensione o dell'annullamento del relativo provvedimento concessorio, sottrae al giudice l'unico strumento idoneo a far cessare le attività illecite in materia urbanistica, in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione, essendo ovviamente intrinsecamente connesso all'obbligatorietà dell'azione penale l'obbligo di adottare ogni provvedimento previsto dalla legge e idoneo ad interrompere condotte criminose e ad impedire che l'attività illecita sia portata ad ulteriori conseguenze;

l'articolo 9 del decreto, analogamente ai precedenti, configura l'invasione dell'area di dettaglio, alterando per di più una normativa di riforma, e riduce senza giustificazione i poteri delle regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed impedisce il buon andamento dei pubblici uffici di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione;

decide,
sulla base delle considerazioni suesposte, di non passare all'esame dei contenuti dello stesso.

MILANI, GIANNI, CATALANO, CRUCIANELLI, CAFIERO, MAGRI.

Ricordo che su questa pregiudiziale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 del regolamento, possono prendere la parola, ove ne facciano richiesta, due deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Gianni ha facoltà di illustrarla.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, prima di

esporre le ragioni per cui ravvisiamo nel decreto-legge n. 9 (il cosiddetto «decreto Nicolazzi») oggi al nostro esame gravi violazioni e contraddizioni rispetto al dettato costituzionale — e segnatamente, a nostro avviso, rispetto agli articoli 117 e 97, ma anche agli articoli 112 e 42 della Costituzione — che sono, a mio parere, più che sufficienti per indurre la Camera a non proseguire nella sua discussione, mi sia concesso, sia pure molto brevemente, di riandare con la memoria al lungo, travagliato e sfortunato, almeno per noi, iter di questo provvedimento.

ELISEO MILANI. Più sfortunato per Nicolazzi!

ALFONSO GIANNI. Questo potremo vederlo alla fine del dibattito.

Nel corso del dibattito sollevato, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, dalle nostre (e, non soltanto nostre) osservazioni sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, abbiamo sottolineato che avremmo voluto (perché, d'altra parte, effettivamente urgente e necessario) un decreto-legge, sì, ma limitato soltanto alla questione degli sfratti, questione particolarmente drammatica, allora come oggi. Anzi, proprio quella era la richiesta che proveniva dai sindacati, dai comuni, dalle forze politiche che costituiscono l'opposizione in Parlamento, e che — giova qui ricordarlo — in molte città interessate alla questione degli sfratti sono forze di governo.

Sia nel caso del «Nicolazzi uno» sia nel caso del «Nicolazzi bis», ci siamo trovati invece di fronte ad un'ibrida accozzaglia di norme, nelle quali e tra le quali veniva affogata la proroga degli sfratti. Per noi (allora ma anche adesso, poiché il voto della Camera ci ha certo battuti, sì, ma non ci ha convinti), ciò era motivo più che sufficiente per dire che, nell'insieme, il decreto non rispondeva ai requisiti costituzionali di necessità e di urgenza. In quell'occasione, ed ancora più apertamente in Commissione affari costituzionali, come appare dal resoconto pubbli-

cato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, le forze della maggioranza (ma mi riferisco, in questo caso, particolarmente al partito di maggioranza relativa) usarono frasi di fuoco, affermando addirittura di preferire non trovarsi di fronte ad un simile decreto.

Lo stesso parere della Commissione affari costituzionali, espresso ai sensi dell'articolo 96-bis, che è di fronte ai nostri occhi, appare curioso e contraddittorio. Chiunque leggesse quel parere e fosse così ingenuo da astrarsi dalla logica degli schieramenti politici, potrebbe facilmente convenire che la rilevanza delle medesime osservazioni portate da coloro che espressero quel parere al testo del decreto è tale e così grave che, alla fine di quel breve stampato, sarebbe stato più che lecito, direi addirittura conseguente, vedere scritto: «La Commissione esprime parere contrario», anziché «La Commissione esprime parere favorevole». Voglio dire che l'incongruenza non è nelle osservazioni che la stessa maggioranza ha fatto nei confronti di quel decreto, ma è tra la rivelanza di quelle osservazioni ed il *placet* che essa dà al decreto. Ma si sa che questo deriva da ragioni di mantenimento dell'equilibrio dei rapporti politici e di sopravvivenza dell'attuale Governo, che alle vicende di questo decreto lega molto della propria, sempre più equilibristica, sopravvivenza.

Tuttavia, in quella discussione (l'onorevole Ciannamea lo ricorderà) il piatto forte, per così dire, delle argomentazioni in qualche modo portate dalla maggioranza a sostegno di un parere, che comunque era in senso favorevole, era che non si dovesse procedere a proroghe secche (e ciò, si diceva, soprattutto alla luce di pronunce della Corte costituzionale) e che, anzi, procedere a proroghe secche degli sfratti sarebbe stato addirittura di dubbia costituzionalità.

La maggioranza adombrava addirittura l'ipotesi che un semplice decreto sugli sfratti (che del resto in passato era stato emanato) ovvero lo stralcio delle norme riguardanti la materia degli sfratti dall'attuale dispositivo legislativo avrebbe rap-

presentato una misura di carattere costituzionale. Come ciò poi si concili con le parole dette dal relatore nella seduta di ieri, è tutto da spiegare. Comunque, secondo la maggioranza, questa proroga si giustifica solo se inquadrata nel contesto di un disegno più complessivo — sono più o meno le parole che si leggono nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* — volto ad evitare altre, successive proroghe. Su questa linea si è espresso l'onorevole Gitti ottenendo l'appoggio, certamente autorevole, dell'onorevole Bozzi.

Varrebbe la pena, credo, osservare allora che questa considerazione, che certamente solleva un problema in sé astrattamente giusto, in nessun modo può portare alla conclusione che la forma del provvedimento debba essere quella del decreto-legge; anzi, è perfettamente coerente con questa stessa preoccupazione l'argomento secondo il quale ciò che è urgente e necessario, cioè la proroga degli sfratti a causa della drammatica situazione determinatasi a livello nazionale, proceda per decreto-legge, mentre il resto dovrebbe, secondo noi, trovare collocazione nell'ambito di un disegno di legge ordinario. Ed è quanto chiedevamo noi del PDUP, che abbiamo già presentato numerose proposte di legge in materia urbanistica. Proprio noi, presentatori di quelle proposte di legge che gradiremmo veder discusse, non ci saremmo accontentati di una semplice proroga degli sfratti; anzi avremmo preferito, senza attendere l'iniziativa del Governo, che la legge sull'equo canone venisse rivista, che fossero presentate modifiche significative alla vigente legislazione urbanistica.

Per queste ragioni la cosiddetta filosofia di fondo del decreto (espressione di cui si è abusato), che secondo alcuni non potrebbe essere facilmente contestata, non solo a mio parere può essere oggetto di ampie e d'altro canto molto semplici ed ovvie contestazioni, ma addirittura non sta in piedi, perché è rovesciata: dove dovrebbe avere i piedi ha la testa, dove dovrebbe avere la testa ha — ahimè! — i piedi.

Ma oggi, approdati a questa nuova versione del decreto (ed è questo il senso della premessa che ho fatto), vogliamo e dobbiamo andare oltre queste pur bastevoli considerazioni. Voglio, per amore di discussione, far finta di prendere per buono quel richiamo metodologico ed analizzare le norme contenute in questo decreto, una volta detto che la forma del decreto-legge è comunque spuria e sbagliata, per stabilire se esse siano tali da mettere in moto meccanismi che impediscano effettivamente in futuro — ad esempio fra sei mesi o un anno — nuove proroghe degli sfratti.

Ora, questa analisi — me ne rendo conto — può essere meglio fatta considerando il merito di tali norme ma, poiché alcune di esse (e mi riferisco a quelle principali) cozzano contro criteri e principi costituzionali, ecco la ragione della nostra pregiudiziale di costituzionalità. Questa — ed è ciò che ho fin qui teso a dimostrare — non è uno dei tanti artifici parlamentari, non vuole rappresentare un mezzo per perdere tempo o, peggio, uno strumento che può essere rivolto contro di noi, poiché in tal modo potremmo essere accusati (ed è accusa che è stata ripetutamente adombrata, anzi, in alcuni casi, è stata resa esplicita) di voler vanificare la proroga degli sfratti. Sollevare, invece, una questione di incostituzionalità rappresenta, a mio avviso, un doveroso capitolo di una battaglia tesa a salvaguardare il provvedimento di proroga e volta a liquidare quelle norme e quei contorni che in realtà sono la sostanza del provvedimento e che, prendendo a pretesto la proroga in questione, intendono invece giungere alla cancellazione di quarant'anni di lotte e di leggi urbanistiche, intendono dare profili e confini, oltre ai corpi essenziali, ad un vero e proprio disegno di controriforma in materia urbanistica.

D'altro canto (ma ciò lo esamineremo se la Camera lo consentirà, ed ovviamente noi ci auguriamo il contrario) la proroga degli sfratti, come da più parti — parti autorevoli e parti, scusare il bisticcio di parola, al di sopra delle parti politiche —

è stato detto, proprio per le norme contenute nel decreto-legge che la circondano e la soffocano appare largamente inefficace.

Veniamo, allora, alle norme che noi riteniamo essere palesemente in contrasto con la Costituzione. Mi riferisco segnatamente agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge. Nella nostra pregiudiziale, che riassumo per capi molto sommi, sosteniamo che l'articolo 6 viola contemporaneamente gli articoli 117 e 97 della Costituzione; che l'articolo 7 viola il primo comma dell'articolo 117; che l'articolo 8, oltre a contraddire l'articolo 117 (ma forse anche il 118), appare a noi in contrasto con il secondo comma dell'articolo 42 del dettato costituzionale, mentre all'ultimo comma dello stesso articolo 8 è affidato l'ingrato compito di violare, o quanto meno di contrastare, l'articolo 112 della Costituzione (oltre, naturalmente, il solito 117); che, infine, l'articolo 9 del decreto-legge si incarica di ribadire il contrasto che l'intero provvedimento ha con i sopracitati articoli 117 e 97 della Costituzione.

Si intende — parlando di articoli della Costituzione — che mi riferisco alla Costituzione scritta, non certo a quella che hanno in mente alcuni e che generalmente altri praticano. In sostanza, signor Presidente, e con buona approssimazione, possiamo dire che gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge fissano una serie di modalità per l'urbanizzazione, limitandosi però a sopprimere l'esistente disciplina giuridica dell'assetto urbanistico del territorio senza sostituirla con altra. Tutto ciò è in contrasto evidente, — a noi pare, ed è la tesi principale — con le leggi regionali emanate sulla base della legge n. 10 del 1976. Poiché lo Stato è costituzionalmente vincolato a fornire il quadro di tutela degli assetti urbanistici del territorio, nel nostro caso esso verrebbe a disattendere i suoi compiti istituzionali nei confronti delle regioni: compiti, appunto, stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione. Tutto ciò spiega perché tale articolo e soprattutto questa parte della Costituzione siano i più bersagliati, i più tartassati, dal de-

creto-legge «Nicolazzi-bis». Tutte le norme di competenza organizzativa e procedimentale che sono contenute nell'articolo 117 della Costituzione vengono violate tanto dall'articolo 6 che dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge.

In particolare, con l'articolo 6 l'operatività dei piani pluriennali di attuazione viene fissata al momento dell'adozione. Ciò comporta, in primo luogo, un divieto di fatto di articolare i provvedimenti in modo differenziato da regione a regione. Come è evidenziato dallo stesso ricorso alla Corte costituzionale contro gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto al nostro esame, avanzato dalla regione Emilia-Romagna — è già stato detto, peraltro, che non si tratta dell'unica regione che si è opposta per motivi di costituzionalità alle norme del decreto stesso —, viene in questo modo vanificata la previsione di atto complesso che alcune regioni, tra cui, appunto, l'Emilia-Romagna, con la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1978, hanno meditatamente introdotto, soprattutto per armonizzare il programma con scelte comprensoriali o regionali: tale coordinamento diviene invece impossibile proprio perché il programma, immediatamente dopo l'adozione, diventa operativo e la mancata approvazione dovrebbe comportare il blocco di quanto è stato costruito sulla base dell'adozione effettuata, ovvero la demolizione. Lo Stato — pare a noi — imporrebbe, qualora questo decreto venisse convertito in legge, una normativa di dettaglio (d'altronde questo già avviene nel periodo di validità del decreto, che è stato reiterato), invadendo lo specifico campo legislativo e normativo delle regioni. Si può anzi dire che con questo decreto l'area di dettaglio riservata alle regioni tende a sparire completamente.

In secondo luogo, ciò comporta che l'articolo 6 del decreto-legge contrasta non solo con l'articolo 117 della Costituzione, ma anche — e conseguentemente — con l'articolo 97, che riguarda, come è noto, il funzionamento dei pubblici uffici, poiché impedisce alla pubblica amministrazione di esercitare quel coordinamento, che sarebbe invece garantito dai

piani pluriennali, tra la spesa regionale, comunale e comunque tra gli interventi degli enti locali, e gli interventi e gli investimenti del settore privato.

Per quanto concerne l'articolo 7 del decreto-legge, valgono in larga misura — perciò non le ripeto — le considerazioni fin qui svolte per l'articolo 6, con alcune aggravanti, poiché l'articolo 7 estende il regime di autorizzazione ed introduce una disciplina di dettaglio casuale ed ingiustificata, senza alcun principio fondamentale. Ma questo articolo 7, come è noto, contiene (ciò vale anche per gli articoli seguenti) alcune rilevanti novità, su cui ci riserviamo di tornare più ampiamente se per disgrazia la Camera dovesse ritenere sussistenti i requisiti di costituzionalità del decreto, che noi invece contestiamo. Viene infatti introdotto il cosiddetto principio del silenzio-assenso. L'introduzione di tale principio, a parte le più specifiche considerazioni che eventualmente esamineremo in seguito, ha la conseguenza di determinare anch'essa una situazione di contrasto con l'articolo 97 della Costituzione e di invasione delle competenze delle regioni, nel senso di una grave limitazione dello spazio fondamentale di esercizio dei poteri e delle competenze di queste ultime.

Veniamo all'articolo 8, e segnatamente al suo undicesimo comma. Osservo incidentalmente che questo decreto reca un numero spropositato di commi, che danno luogo ad articoli lunghissimi: argomento, questo, di per sé negativo nella valutazione di questo decreto. Comunque, all'undicesimo comma l'articolo 8 contiene una norma che autorizza la lottizzazione mediante il già citato silenzio-assenso, questa volta da parte della regione.

Ora, a noi pare che ciò, oltre a ledere nuovamente la competenza regionale, appaia del tutto ingiustificato, in quanto presuppone, per tornare ad esprimerci con le parole molto pertinenti del ricorso già citato, presentato dalla regione Emilia-Romagna presso la Corte Costituzionale, «la stipulazione di una convenzione in forza del silenzio di una delle parti e

più precisamente della parte pubblica, con sconvolgimento di ogni principio in tema di autonomia contrattuale, oltre che in tema di buon andamento dell'amministrazione».

Ora, sempre alla luce del dettato costituzionale appare dubbia la sottrazione che si compie, rispetto ai poteri degli enti locali, là dove sostanzialmente viene meno la possibilità di determinare modi di acquisto, di godimento e limiti della proprietà allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Questo argomento è anche alla base della nostra convinzione, che abbiamo esplicitato nella pregiudiziale di costituzionalità, secondo la quale l'articolo 8 e, in generale, il senso e la *ratio* che emergono da questo provvedimento legislativo tendono a porsi in contrasto con il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione, che pone o intende porre dei limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Ora, è vero che attorno alle diverse letture dell'articolo 42 e soprattutto alle sue diverse applicazioni esiste un larghissimo dibattito che qui voglio evocare solo di sfuggita, senza entrare nel merito. È vero che quindi la sua interpretazione e la sua applicazione è oggetto di disputa sul piano teoretico, giuridico e ovviamente dello scontro politico, ma è altrettanto vero che si è andata consolidando nel senso comune dei giuristi — prendo questa espressione a prestito dalle amplissime notazioni formulate dall'onorevole Rodotà in un suo recente scritto — una rottura con le norme e gli intendimenti classici delle costituzioni di stampo liberale.

Quindi, una lettura progressiva dei limiti della proprietà previsti dall'articolo 42 della Costituzione appare consentita dallo stesso dettato costituzionale e particolarmente applicabile a quelle variazioni e modificazioni del tessuto sociale ed economico intervenute nel nostro paese. Chiudo questa parentesi sull'articolo 42 ricordando ad un eminente liberale come l'onorevole Bozzi...

ELISEO MILANI. Non è presente.

ALFONSO GIANNI. Vale ciò che ha già detto.

...che egli in Commissione affari costituzionali motivava la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione in base ad una considerazione di rapporto dinamico tra le modificazioni intervenute nel tessuto sociale ed economico del paese e quadro legislativo, dicendo cioè che non si possono applicare i vecchi criteri di interpretazione delle norme costituzionali quando la realtà sociale è mutata. Direi che questo tipo di approccio al problema, in sé giusto, trova un'applicazione sbagliata quando ci si riferisce all'articolo 77 della Costituzione, ma invece troverebbe un'applicazione seria, interessante ed intelligente se ci si riferisse all'articolo 42 della Costituzione. Cosa, questa, che invece il decreto non prevede, in quanto fa esattamente il contrario, seguendo quella linea di controriforma che prima ho cercato di denunciare.

Con tutte queste cose è evidente che la proroga degli sfratti non c'entra nulla, ma essa vilmente viene presa a pretesto per altri e ben più gravi interessi (*Applausi dei deputati del gruppo del PDUP*).

LEONARDO CIANNAMEA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDO CIANNAMEA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni dell'onorevole Gianni per contestare la costituzionalità di alcune delle norme contenute nel decreto-legge al nostro esame. L'onorevole Gianni si è riferito alle considerazioni già svolte in sede di esame del provvedimento ai fini della verifica della sussistenza o meno delle condizioni previste dall'articolo 77 della Costituzione, l'articolo 96-bis del regolamento. Io, nel presentare il parere della Commissione affari costituzionali in As-

semblea, ebbi a rilevare il disagio con cui si affrontava da parte della maggioranza questo argomento proprio a causa del decreto-legge in se stesso. Cioè, avremmo preferito indubbiamente che queste norme fossero state presentate alla Camera con un disegno di legge ordinario. Non potevamo però dimenticare che disegni di legge in materia erano stati già presentati alla Camera e che il loro esame, certo per cause di cui non so spiegare la natura e l'origine, non è stato portato a termine dalla Camera: erano questi disegni di legge che contenevano gran parte delle norme che sono state poi trasfuse nel decreto-legge. Né d'altra parte si poteva e si può contestare la esistenza nel nostro paese di una gravissima crisi edilizia, che richiede un intervento urgente da parte del Governo. Se queste norme poi siano finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo o siano idonee a raggiungere questi obiettivi, questo certamente sarà oggetto della discussione in Assemblea sulle singole disposizioni contenute nel decreto-legge.

Vorrei fare riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Gianni per quanto riguarda in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge. Non credo che si possa sostenere che con queste norme si viene a mutare e a rovesciare completamente il sistema urbanistico attualmente vigente. Con la prima eccezione sollevata nella pregiudiziale presentata dall'onorevole Milani e dagli altri colleghi dal gruppo di democrazia proletaria si sostiene...

ELISEO MILANI. Del gruppo del partito di unità proletaria. L'onore alla bandiera, ogni tanto...!

LEONARDO CIANNAMEA. Chiedo scusa, onorevole Milani. Dicevo che con la prima eccezione sollevata nella pregiudiziale presentata dall'onorevole Milani e dagli altri colleghi del gruppo del partito di unità proletaria si sostiene che «l'articolo 6 del decreto-legge, stabilendo al secondo comma l'immediata operatività dei

programmi pluriennali di attuazione dal momento della loro adozione e prima ancora della loro approvazione, impedisce alle regioni l'articolazione dei relativi procedimenti, violando l'articolo 117 della Costituzione». Ora in ordine a questa eccezione, vorrei rilevare innanzitutto che i programmi, come è noto, vengono predisposti in attuazione degli strumenti urbanistici generali già approvati e che le regioni, a norma del terzo comma dell'articolo 13 della legge n. 10 del 1977, erano tenute a stabilire, con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 10, il contenuto ed il procedimento di formazione dei suddetti programmi di attuazione. Peraltro, al quinto comma dell'articolo 13 di quella legge è previsto che fino all'approvazione dei programmi di attuazione di cui alla stessa legge n. 10 la concessione può essere rilasciata dai comuni, obbligati a redigere i programmi di attuazione, soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarli. Il procedimento, quindi, è già tutto vincolato dall'articolo 13 della legge n. 10 e alle regioni non residua alcuna competenza, se non quella relativa alla determinazione del contenuto e del procedimento di formazione. La norma contenuta nel decreto-legge, per altro, ha una validità temporanea sino al 31 dicembre 1984, e quindi è da ritenersi eccezionale e diretta ad accelerare gli interventi edilizi, sempre però in relazione alle desioni adottate dai comuni ancorché non approvate dagli organi regionali; né viene tolta alcuna efficacia ai programmi di attuazione già approvati. Non ritengo quindi che la prima eccezione sollevata nella pregiudiziale abbia qualche fondamento.

Per quanto riguarda la seconda eccezione, relativa all'articolo 7 del decreto-legge, vorrei rilevare che la legge n. 10 del 1977 contiene già tutte le norme relative al procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. L'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativa a norme per l'edilizia residenziale, però, aveva già introdotto il principio se-

condo cui per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, era sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori, oltre che dal principio del «silenzio-assenso». Infatti in esso è previsto che per gli interventi di manutenzione straordinaria, che non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui sopra si intende accolta, qualora il sindaco non si pronunzi entro 90 giorni.

La nuova norma estende il principio della autorizzazione gratuita ad opere che non possono di per sé comportare guasti all'assetto urbanistico, tenendo conto della entità delle stesse e con la precisazione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 7, che dette opere debbono essere comunque «conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti».

Il principio del silenzio-assenso già previsto, come ho precisato, dall'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non viola alcuna prerogativa delle regioni o dei comuni, che debbono attenersi alle norme statali ed hanno come obiettivo quello di accelerare l'esecuzione delle particolari opere previste dal secondo comma dello stesso articolo 6.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'articolo 8 del decreto-legge, rilevo che questo articolo configura più compiutamente il sistema del silenzio-assenso per le concessioni ad edificare, per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1984, in considerazione dell'eccezionale crisi edilizia che ha investito il paese e che richiede un'accelerazione della costruzione di case per abitazione. L'articolo 8, infatti, riguarda proprio l'edilizia residenziale, e non viola, a mio avviso, alcun articolo della Costituzione, in quanto non sottrae alcuna competenza al comune o alle regioni, i quali hanno sempre la possibilità di negare la concessione o di imporre delle modificazioni nei progetti presentati

entro i termini precisi assegnati dalla legge.

Si può dire che il termine è breve, si può dire che i consumi non sono attrezzati in modo tale da poter esprimere pareri e rilasciare le concessioni entro termini brevi, ma certo non si può sostenere che la norma violi la Costituzione. D'altra parte, il quarto comma dell'articolo 8 precisa che le disposizioni di cui stiamo parlando si applicano esclusivamente agli interventi da attuare su aree comunque dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1967, n. 765.

Il procedimento attualmente in vigore, peraltro, è stabilito da leggi statali e non da leggi regionali e, come ho detto, è stato già inserito nella legislazione dall'articolo 48 della già richiamata legge n. 457 del 1978.

Per quanto concerne le lottizzazioni, la norma relativa è stata completamente modificata rispetto al primo decreto ed è intesa soltanto ad accelerare il procedimento, assegnando termini precisi alle pronunzie dei diversi organi. Non comprendo, quindi, in quale modo la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge violi l'articolo 112 della Costituzione, che concerne l'obbligo che incombe al pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Con la norma di cui si parla si stabilisce che i provvedimenti di sequestro relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, del relativo provvedimento amministrativo, solo nell'ipotesi che il sequestro sia motivato esclusivamente con il contrasto rispetto agli strumenti urbanistici del progetto presentato.

Appare evidente che si vuole in tal modo restituire alle autorità competenti, comunali o giurisdizionali, la competenza a decidere sulla conformità dei progetti agli strumenti urbanistici vigenti. Non vi è dubbio che nella specie vi sia una so-

vrapposizione di competenze e che occorra una più attenta e precisa individuazione delle aree di competenza e di intervento degli organi giurisdizionali, amministrativi e penali — e d'altra parte questa circostanza è già stata sottolineata nel parere che la Commissione affari costituzionali ebbe ad esprimere sul complesso delle norme del precedente decreto-legge —, ma non può sostenersi, a mio avviso, che la norma presenti un qualche vizio di incostituzionalità.

L'articolo 9 del decreto-legge è diretto a favorire la costruzione di abitazioni per esigenze proprie del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi. Numerose leggi contengono già agevolazioni del genere; e le regioni, senza una norma statale, non avrebbero potuto concedere sgravi o diminuzioni dei contributi previsti dalla legge. Le particolari modalità richieste dalla norma prefigurano già gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire, e già — lo voglio ricordare — per l'edilizia convenzionata sono previste, dall'articolo 7 della stessa legge n. 10, agevolazioni di una certa entità, né è stato mai sostenuto che tale norma violi la Costituzione.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la pregiudiziale presentata debba essere respinta, e in tal senso voteranno i deputati del gruppo della democrazia cristiana (*Applausi al centro*).

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, dichiarando che noi voteremo a favore della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo del PDUP, non posso tuttavia, all'inizio di questo mio intervento, non sottolineare la distorsione — su cui già ieri sera l'onorevole Milani ha richiamato l'attenzione — attuata nei confronti della procedura di discussione.

Evidentemente, annetto il giusto significato al richiamo, fatto ieri sera dall'onorevole Milani, alla necessità che tutto ciò non costituisca precedente e agli assenti che mi pare di aver potuto cogliere nella Presidenza medesima nei confronti di questo tipo di impostazione, ma tutto questo non fa venir meno il mio totale dissenso alla procedura adottata, né la mia preoccupazione per le continue distorsioni cui viene costretto il procedimento in Assemblea. Comprendo la necessità di rispettare i tempi, i calendari dei lavori, ma è prioritario il rispetto delle norme fissate dal regolamento che regge i lavori di questa Assemblea.

Secondo punto. Ieri sera sono brevemente intervenuto per ricordare come, già al tempo della discussione in Assemblea in base all'articolo 96-bis del regolamento, avessi sottolineato la necessità che a questa discussione, per la particolare complessità del decreto-legge, non solo per la materia, ma per la tecnica redazionale adoperata, fosse applicata la norma relativa al raddoppio dei tempi.

Mi è stata fornita una risposta formale (conosco benissimo i dati formali); però, è altrettanto vero — e lo voglio sottolineare, perché ciascuno abbia il suo — che il nuovo articolo 96-bis del regolamento dà facoltà alla Presidenza di ampliare i tempi della discussione, quindi anche senza bisogno di sollecitazioni formali, perché la sollecitazione formale è un passo necessario là dove il parlamentare o un gruppo eserciti un diritto rispetto al quale non si dà facoltà alla Presidenza di intervenire in un senso o nell'altro. In questo caso, trattandosi di una materia affidata alla sensibilità politica, noi abbiamo ritenuto nella seduta di ieri di sottolineare come già in quell'epoca avessimo richiamato l'attenzione su questo punto, e non ritenevamo quindi necessario compiere passi formali in quella direzione. Naturalmente, noi lo abbiamo fatto nella sede più propria, cioè in Assemblea, perché tutti fossero investiti della necessità politica di questo richiamo. Se la Presidenza è stata di diverso avviso, ciascuno esercita i propri

poteri ed assume le proprie responsabilità.

In questo caso, dunque non vi è stato un impedimento formale che ci abbia impedito di fornire, per la discussione di un procedimento così importante, di limiti di tempo superiori, per determinati articoli, ai quarantacinque secondi per comma.

Ma veniamo ora ai punti di costituzionalità.

Nella seduta di ieri il relatore, riferendosi alle questioni generali già poste in sede di esame dal provvedimento in base all'articolo 96-bis del regolamento, ha fatto riferimento, rispondendo alle obiezioni che erano state avanzate, ad una sorta di «mantenimento di dogmi superati dalla comune coscienza giuridica» in ordine ai presupposti della decretazione d'urgenza. Vorrei dargli tutto sommato ragione, ma mi pare assai singolare che un discorso di questo genere venga fatto nel momento in cui l'Assemblea si trova a discutere un decreto-legge in cui la parte relativa ai provvedimenti di rilevanza tributaria è stata stralciata per iniziativa del ministro Formica al quale qualcuno ieri sera ha dato atto di sensibilità ma che, con questo atto, ha palesemente riconosciuto che quella parte del decreto-legge era destituita di quei fondamenti di necessità e di urgenza che imponevano — sottolineo: imponevano — il suo inserimento in un decreto-legge.

Vi invito a leggere gli atti di questa Camera relativi alla motivazione in base alla quale quella parte era inserita nel decreto-legge in esame: ditemi se oggi sia mutata la situazione allora determinatasi! In realtà, è stata una pura congiuntura politica ad indurre a compiere quel passo, come del resto ha riconosciuto ieri lo stesso relatore, quando ha detto che «rispetto a questo decreto e a molte sue parti c'è una non perfetta collimanza all'interno della maggioranza».

Ci troviamo, dunque, a discutere di questioni di costituzionalità che mi auguro siano questa volta esaminate con un po' più di attenzione, nonostante la disattenzione resa palese dalla situazione presente in quest'aula: l'altra volta si è votato

convinti dell'assoluta necessità ed urgenza, ma si è poi stati smentiti da un ministro. Speriamo che altre prove non debbano essere fornite in quest'aula perché sia espresso un voto ragionevole!

Veniamo ai dati di sostanza della pregiudiziale dai colleghi del PDUP. Ci troviamo di fronte ad un sostanziale avvio della ridefinizione dei rapporti fra Stato e regioni. Di fronte a questo modo di impostare la questione, mi sento tutt'altro che tranquillo, per il fatto che tale impostazione sia poi legata alla specifica indicazione di un termine (31 ottobre 1984) per una serie di disposizioni di grande rilievo.

Perché? Perché non è mistero per nessuno che, sul punto specifico dei rapporti fra Stato e regioni, è oggi in corso un'esplicita discussione e che nelle lettere, nei programmi, nei progetti, nelle proposte riguardanti la «grande riforma» si insiste, in più di un'occasione, sulla necessità di ridefinire i rapporti tra Stato e regioni.

Mi preoccupa, dunque, questa indicazione che viene dal Governo, perché può essere (sottolineo il dubitativo) un indizio della tendenza che si vuol secondare per giungere a questa ridefinizione di cui insistentemente si parla.

Intendiamoci: non voglio entrare nel merito della questione relativa alla gravità della situazione economica, alla scarsa funzionalità o addirittura al mancato adempimento di obblighi di legge precisi da parte di alcune regioni, e via dicendo. Questi argomenti possono anche essere di grande rilevanza e in taluni casi possono anche cogliere situazioni reali, ma con l'esame della questione pregiudiziale di costituzionalità non hanno nulla a spartire! Può anche darsi che, in materie ad esse attribuite dalla Costituzione, le regioni si palesino inadeguate, inefficienti, corrotte, distratte: ma, per ovviare a ciò, l'unica via è di modificare la Costituzione nelle parti in cui tali competenze (male esercitate, a giudizio di taluno) vengono attribuite alle regioni, e non di intervenire varando una legge ordinaria scaricando il quadro costituzionale, se-

guendo dunque una via che non può comunque essere percorsa.

Quanto ai punti specificamente toccati da questa pregiudiziale, osservo che siamo nel cuore della disciplina urbanistica: neppure una parola dovrebbe essere spesa per ciò che riguarda la violazione delle competenze delle regioni a statuto speciale, per cui questa materia costituisce oggetto di competenza primaria. Questo punto non è discutibile neppure per le regioni a statuto ordinario, e non voglio fare riferimento a dibattiti, discussioni, interpretazioni o normative della più recente fase, sicuramente più convintamente regionalista in questa direzione. Intendo semplicemente rifarmi ad uno dei più bassi punti del dibattito su questo tema, ad un momento della stagione antiregionalista più piena: alla sentenza n. 141 del 1972 della Corte costituzionale, considerata ancora il testo più fortemente restrittivo delle competenze delle regioni a statuto ordinario. In tale sentenza (ripeto, non posso trovare un esempio più lontano dal modo in cui interpreto l'articolo 117 della Costituzione o dal modo in cui lo interpreta l'articolo 80 del decreto presidenziale n. 616 del 1977) si dice che la materia urbanistica — per gli addetti ai lavori, quest'espressione ha un senso — concerne l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati: questa è la materia di competenza delle regioni! Non possiamo negare che, con le sue disposizioni di dettaglio, il decreto-legge in esame incide pesantemente proprio su questa materia: l'onorevole Ciannamea ha compiuto sforzi dialetticamente molto (come dire?) volenterosi, ma non molto convinti, per quel che mi pare, allo scopo di dimostrare che nelle leggi ordinarie già era stabilito qualcosa; ma la risposta che deve essere qui fornita (vedremo qual è lo specifico terreno su cui muoverci) è anzitutto questa, perché su questa materia incidono pesantemente le richiamate norme del decreto ed in particolare gli articoli 6 e 7. Non siamo in condizione di negare che ci troviamo di fronte ad una disciplina di dettaglio, che si sostituisce a quelle che dovrebbero essere deliberazioni autonomamente assunte da organi regionali o

comunque dal sistema delle autonomie locali. L'onorevole Ciannamea dice che qui bisogna ovviare ai ritardi, che la situazione è eccezionale, che va fissato un termine: sono le giustificazioni della violazione, non argomenti che possono provare la costituzionalità delle norme del decreto-legge in esame! Se le regioni lavorano male, si dice, interveniamo al loro posto. È proprio quello che la Costituzione non ammette: questo è il punto essenziale!

Si aggiunge che l'articolo 7 del decreto-legge estende l'autorizzazione gratuita in una serie di casi che non attengono a situazioni che possono alterare l'assetto urbanistico: ammettiamo pure che ciò sia vero, ma chi decide se queste opere alterano o meno, complessivamente, l'assetto urbanistico? Questa è una di quelle tipiche materie in cui è l'ente locale a dover prendere questa decisione, altrimenti viene esplicitamente turbato il quadro costituzionale. Adottando una disciplina di dettaglio mi pare che siano tre le conseguenze di grossa rilevanza che sono a fondamento di una obiezione concernente la costituzionalità del decreto. In primo luogo, abbiamo di fronte un testo che rende palese l'incapacità del Governo di dettare norme di principio in questa materia: se facesse questo, si troverebbe sicuramente dalla parte della «ragion-costituzionale» e dunque potrebbe muoversi con piena tranquillità e legittimità; ma si è di fronte alla incapacità palese cui prima facevo riferimento, resa palese dal fatto che non ci sono norme di principio. Anche quelle che potrebbero avere un valore di principio, come il tanto discusso principio del silenzio-assenso (lo abbiamo sentito anche poco fa dall'onorevole Ciannamea), non sono norme di principio che alterano il sistema, trattandosi di norme eccezionali sottoposte al termine del 31 ottobre 1984. Dunque non sono norme di principio, per ammissione della stessa maggioranza che difende la costituzionalità del decreto. Sono norme di dettaglio, frutto di questa incapacità, e che hanno come loro unico e reale sbocco l'invasione delle competenze regionali.

In secondo luogo, non si tratta soltanto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

di una invasione di competenza determinata dalla ragione che ho detto e che si riferiscono agli articoli 4, 6 e 7 del decreto-legge, ma tali ragioni si riferiscono anche a norme che non hanno come risultato quello di invadere un settore che spetta, per competenza costituzionale, alle regioni, determinando una violazione relativa all'oggetto: in questo caso ci troviamo di fronte ad un sistema di intervento complessivo che priva gli enti locali di strumenti di direzione e di controllo relativamente alla politica del territorio, privando quindi questo sistema degli strumenti fondamentali del governo del territorio. Pertanto si registra una violazione sostanziale dei principi che reggono il sistema delle autonomie locali, sistema per il quale il governo del territorio rappresenta uno dei momenti essenziali. Possiamo dire che il governo del territorio, bene o male (ma questo è un giudizio che esula dalla valutazione di costituzionalità), è attribuito al sistema delle autonomie locali e ne costituisce uno dei momenti fondamentali o formativi: in questo modo esso viene fortemente leso. A che cosa è finalizzato tutto questo? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere per darci ragione dell'ultimo argomento relativo alla costituzionalità a cui intendo riferirmi: vale a dire l'articolo 42, secondo comma, ed il principio della funzionalizzazione in senso sociale ivi introdotto.

Mi auguro che di questo non ci si debba occupare più distesamente in sede di discussione sulle linee generali, poiché spero che venga approvata la pregiudiziale di costituzionalità a favore della quale sto parlando; ma un accenno debbo farlo per rispondere alla domanda che ponevo un momento fa. A che cosa è finalizzato tutto questo? Mi pare assolutamente chiaro! A mio giudizio, la funzionalizzazione in senso sociale voluta dall'articolo 42 della Costituzione è prevista come elemento sostanziale per la legittimità degli interventi legislativi in materia di proprietà e trova una limitazione e viene praticamente cancellata per effetto di norme che, facendo venir meno quegli strumenti di direzione, deliberazione e

controllo affidati agli enti locali, finisce con il far rifluire i medesimi poteri a favore dei proprietari privati.

Qui ci troviamo dunque di fronte alla violazione del principio della funzione sociale da due punti di vista: in primo luogo perché l'obiettivo della utilizzazione del territorio in funzione sociale viene subordinato all'obiettivo dell'utilizzazione del territorio conforme alle deliberazioni dei privati; in secondo luogo perché, come si è venuta svolgendo, la funzione sociale non è soltanto finalizzazione legislativa e indicazione di obiettivi, ma anche insieme di procedure, cioè distribuzione fra soggetti dei poteri relativi alle deliberazioni da assumere in ordine alla gestione del territorio, e quindi la riduzione dei soggetti abilitati — con un taglio drastico dei poteri del sistema delle autonomie locali — incide su questo modo di intendere e prospettare la funzionalizzazione in senso sociale della proprietà in maniera altrettanto visibile.

Mi pare, dunque, che ci siano buoni e consistenti motivi per sostenere in questa sede l'incostituzionalità, per le ragioni indicate, del decreto che stiamo discutendo, pur tralasciando le ragioni di merito (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente e del gruppo del PDUP*).

DOMENICO SUSI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO SUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che stiamo esaminando è indubbiamente complesso, articolato, dividendosi in quattro gruppi di norme, anche se il gruppo fiscale è stato sostanzialmente stralciato; perciò la discussione su di esso all'interno della Commissione lavori pubblici, ma anche nel paese, è stata ed è difficile e contrastata, coinvolgendo metodo e sostanza del decreto e vedrà certamente approfondimenti, puntualizzazioni ed emendamenti. In questa sede, purtuttavia, dobbiamo discutere il decreto sotto altro profilo, per

le censure di incostituzionalità sollevate nei confronti dei suoi articoli 6, 7, 8 e 9, con riferimento agli articoli 42, 97, 117 e 118 della Costituzione, censure a nostro avviso infondate.

Sono state in particolare contestate le disposizioni del decreto-legge relative al rilascio di concessioni ed autorizzazioni a costruire nelle more dell'approvazione del relativo e già adottato piano pluriennale di attuazione, quelle relative al silenzio-assenso della pubblica amministrazione in materia di concessione ad edificare e alla subordinazione del sequestro penale di opere edilizie alla sospensione o all'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo formale provvedimento amministrativo di assenso a costruire.

Come è noto, la legislazione regionale in materia urbanistica, così come pure nelle altre materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, è costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali, vale a dire sia dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia dei principi ordinatori di specifiche materie, sia, infine, dei principi regolatori di singoli istituti giuridici. Alla competenza legislativa delle regioni è dunque solo riservata la normativa ulteriore o di dettaglio, per la regolamentazione di interessi meramente regionali.

È infatti principio costante di giurisprudenza della Corte costituzionale che le regioni sono enti esponenziali di interessi di livello regionale, mentre allo Stato è dalla Costituzione riservata la cura di corrispondenti interessi unitari, non suscettibile di frazionamento territoriale. Pertanto nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione concorrono le potestà legislative dello Stato e delle regioni, così come concorrono, e sono da regolare, interessi diversi, di livello regionale o extraregionale.

Con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla nuova disciplina dei suoli edificabili, sono state dettate anche norme di principio limitative dell'autonomia delle regioni. In particolare, all'articolo 13 è pre-

visto che le regioni stabiliscono con propria legge il procedimento di formazione dei piani pluriennali di attuazione. Ad integrazione di tale norma-quadro è previsto ora, al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1982, che le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate anche prima dell'approvazione dei piani pluriennali di attuazione, ma dopo che questi sono stati adottati.

Come è di tutta evidenza, con la sopraindicata norma integrativa dell'articolo 13 della legge n. 10 del 1977, di mera temporanea anticipazione di efficacia dei piani pluriennali di attuazione, non è stato affatto impedito, contrariamente a quanto si vuole assumere anche in questa sede, né in alcun modo sottratto o limitato il potere, attribuito alle regioni con la citata normativa di principio, di regolamentare con proprie leggi il procedimento di formazione dei predetti nuovi strumenti urbanistici. D'altra parte, si deve anche ricordare che nei settori di competenza concorrente o ripartita il legislatore nazionale può ripetutamente esercitare la potestà legislativa di principio o di cornice ad esso spettante, anche modificando od integrando successivamente le norme anteriori, senza incontrare alcun limite né alla concorrente potestà legislativa regionale, né nella eventuale pre-esistenza di leggi regionali eventualmente incompatibili. Con la nuova normativa sopra indicata, che, come si è già rilevato, è di mera e temporanea anticipazione di efficacia dei piani pluriennali di attuazione adottati, ma non ancora approvati, fino alla data del 31 dicembre 1984, ben lungi, secondo noi, dal violarsi l'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, si persegue, invece, la generale finalità di accelerare l'iter amministrativo per il rilascio di concessioni e autorizzazioni a costruire nell'interesse, certamente di rilevanza sovraregionale, dell'economia nazionale, il cui attuale andamento negativo è ben noto a tutti, e nella necessità, pur essa ora accertata per l'intero territorio dello Stato, di sopperire nel minor tempo possibile alla accre-

sciuta sproporzione tra domanda ed offerta di abitazioni, causa prima, (e su questo siamo tutti d'accordo), se non unica, delle rilevanti difficoltà incontrate nella attuazione della politica nazionale della casa perseguita con le tre leggi fondamentali nel settore edilizio abitativo.

D'altra parte, la stessa normativa all'esame della Camera si pone come evidente argomento di sollecitazione dell'esame e alla approvazione dei piani pluriennali di attuazione già adottati dai comuni e così, in definitiva, di sollecitazione proprio al buon andamento e alla imparzialità della pubblica amministrazione regionale.

Queste stesse argomentazioni possono essere fatte per il principio, indubbiamente di ordine generale, ancorché temporaneo e limitato al 31 dicembre 1984, del silenzio-assenso adottato in materia di concessioni ad edificare. Su tale principio noi socialisti abbiamo avuto modo di rilevare che occorrono una serie di cautele e garanzie per renderlo efficace ed adeguato alla realtà edilizio-urbanistica del paese. La proposta che il gruppo parlamentare socialista e la direzione del nostro partito hanno formulato in relazione al cosiddetto certificato di destinazione di uso rientra in questo quadro. Infatti, esso darebbe certezza giuridica e amministrativa ai pubblici poteri e soprattutto al cittadino, non intralocerebbe i procedimenti amministrativi di rilascio delle concessioni edilizie, per le quali, anzi, diventerebbe propedeutico; perciò insisteremo con la presentazione di appositi emendamenti perché questo certificato venga inserito nella normativa urbanistica. Ma in questa sede non è in discussione la validità o meno del certificato di destinazione d'uso, bensì se l'adozione del principio del silenzio-assenso violi l'autonomia regionale o non persegua invece finalità e interessi generali: noi siamo convinti che tale normativa persegua finalità di carattere e di interesse generale.

In proposito si è anche sostenuto — per la verità in modo assai singolare — che l'adozione del principio del silenzio-assenso in materia edilizia sarebbe in con-

trasto con l'articolo 42, secondo comma, della Costituzione sulla funzione sociale della proprietà, nella considerazione che l'applicazione di tale istituto svincolerà di fatto il proprietario da qualsiasi disposizione dettata, per l'appunto, a tutela della funzione sociale della proprietà di aree urbane.

È facile constatare che la incostituzionalità di una norma di legge può derivare solo dal contrasto obiettivo della stessa con Costituzione, e non dal contrasto fra la Costituzione e presunti, possibili, negativi risultati, di fatto derivanti dall'applicazione della norma nell'intima essenza, presupposto di una generalizzata cattiva amministrazione della cosa pubblica, mentre ai commi quinto e dodicesimo dell'articolo 8 del decreto-legge in esame sono stabilite idonee e sufficienti condizioni di garanzia. È previsto infatti che il principio del silenzio-assenso è applicabile per gli interventi da attuare su aree comunque dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, e che anche in tal caso sono applicabili per i trasgressori le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge n. 10 del 1977.

Si deve qui ricordare che lo Stato non solo è abilitato a dettare nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione nuove norme di principio, ma può anche accompagnare tali norme con tutte le necessarie disposizioni di dettaglio indispensabili all'attuazione sostanziale e pratica delle norme di principio. Né l'analiticità delle disposizioni della legge nazionale è di per sé prova di indebito esercizio di legislazione di dettaglio riservata alla competenza legislativa regionale. Tale invasione di competenze deve essere, infatti, esclusa quando siano state analiticamente poste dal legislatore nazionale, insieme alla norma-base, di principio, anche indispensabili e relative norme integrative e di completamento.

Quanto infine all'ultimo contestato principio della subordinazione del sequestro penale di opere edilizie alla sospensione o all'annullamento in sede ammini-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

strativa o giurisdizionale del relativo procedimento amministrativo di esplicito assenso a costruire — principio stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge —, è sufficiente osservare che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'articolo 112 della Costituzione, non è per nulla oggetto della disposizione sopra citata. Questa, infatti, si limita a regolare il rapporto fra il non contestato potere del giudice penale di disporre sequestri ed i poteri della pubblica amministrazione e della stessa autorità giudiziaria di sospendere o di annullare provvedimenti amministrativi formali ed espliciti di assenso a costruire. È stato cioè solo regolamentato in via di principio l'esercizio di poteri concorrenti nella medesima materia dell'autorità dello Stato, senza alcun possibile riferimento limitativo all'obbligo costituzionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Come dicevo all'inizio del mio intervento, noi pensiamo che questo decreto-legge debba essere migliorato, procedendo ad opportune modifiche. Ma per farlo è necessario che esso superi questa prova: per questo il gruppo socialista voterà contro la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo del PDUP.

PRESIDENTE. Poiché su questa pregiudiziale di costituzionalità è stata chiesta dal gruppo del PDUP la votazione a scrutinio segreto, che avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta sospesa alle 12,30
è ripresa alle 16,10.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma del rego-

lamento, i deputati Balzamo, Brini, Broccoli, Catalano, Colomba, Dujany, Manca, Martinat, Merloni, Napoli, Palleschi, Sacconi ed Alessandro Tessari sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 114. — Senatori CIPPELLINI ed altri: «Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte» (*approvato da quella VII Commissione permanente*) (3240);

S. 189. — Senatori DE' COCCI ed altri: «Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione» (*approvato da quella X Commissione permanente*) (3241);

S. 1692. — «Proroga del termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28» (*approvato da quel consesso*) (3242).

Saranno stampati e distribuiti.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla V Commissione (Bilancio):

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri: «Intervento straordinario a favore dell'Ente autonomo cinema» (3172) (*con parere della II Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla pregiudiziale di costituzionalità Milani.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	371
Astenuti	1
Maggioranza	186
Voti favorevoli	179
Voti contrari	192

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amadei Giuseppe
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Balestracci Nello
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Barcellona Pietro
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonino Emma
 Borgoglio Felice
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brocca Beniamino
 Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
 Caccia Paolo Pietro
 Cacciari Massimo
 Cafiero Luca
 Caiati Italo Giulio
 Calaminici Armando
 Calonaci Vasco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Cantelmi Giancarlo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Cattanei Francesco
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corà Renato
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
De Caro Paolo

De Cataldo Francesco Antonio
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Leone Giuseppe
Ligato Ludovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi

Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nicolazzi Franco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Perantuno Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Proietti Franco
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Querci Nevol
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guatini Alba
Sciascia Leonardo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zappulli Cesare
Zolla Michele
Zoppetti Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Amedeo Natale

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi moreno
Battaglia Adolfo
Bernini Bruno
Borri Andrea
Bortolani Franco
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Canullo Leo
Carta Gianuario
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Colombo Emilio
Contu Felice
Corder Marino
Cristofori Adolfo Nino
Dujany Cesare
Fanti Guido
Goria Giovanni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Manca Enrico
Martinat Ugo
Merloni Francesco
Napoli Vito
Palleschi Roberto
Pellizzari Gianmario
Pisoni Ferruccio
Pucci Ernesto
Sacconi Maurizio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo
Tantalo Michele
Tessari Alessandro
Zambon Bruno
Zarro Giovanni
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 3108, comunico ai colleghi che intorno alle 20 si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge di conversione n. 3220.

È iscritto a parlare l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.

VITO CUSUMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'estrema gravità della crisi che investe il settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, determinata dalle difficoltà della prima a decollare e dal ristagno della seconda, ha condotto all'emergenza odierna, di cui il problema, grave e costante, degli sfratti è una delle smagliature più vistose. La necessità...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non affollare l'emiciclo!

SILVANO LABRIOLA. Guarda il Governo come si comporta! È poco interessato al problema!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! L'onorevole Cusumano ha ben diritto di essere ascoltato, o almeno ad un po' di silenzio!

VITO CUSUMANO. Grazie, signor Presidente.

SILVANO LABRIOLA. Ha diritto di essere ascoltato anche dal Governo!

VITO CUSUMANO. Il Governo è impegnato...!

PRESIDENTE. La confusione non proviene dal banco del Governo, ma dalle ali dell'aula: anche perché preso il banco del Governo vi sono tre colleghi mentre nelle zone periferiche almeno 20, che conversano! (*Commenti del deputato Silvano La-*

briola). Prego, onorevole Cusumano. Onorevole Compagna, la prego di ascoltare l'oratore!

VITO CUSUMANO. La necessità — dicevo — di non ricorrere al solito metodo delle leggi temporanee di emergenza e di invertire nella sostanza questo stato di cose va collegata intanto all'esigenza di risolvere con urgenza alcune gravi situazioni di crisi, con particolare riferimento alle aree di grande concentrazione urbana, in cui confluiscano e diventano drammatici il problema degli sfratti, la crisi del mercato edilizio, la mancanza di aree urbanizzate ed attrezzate, la lentezza delle procedure edilizie ed urbanistiche. Senza sconvolgere o compromettere la garanzia della legge-quadro per il controllo pubblico del territorio e per il finanziamento dell'intervento pubblico, si tratta di predisporre con urgenza provvedimenti amministrativi, finanziari ed attuativi per dare una risposta ai punti di crisi che si sono manifestati ed evidenziati in gran parte del territorio nazionale.

Il dibattito e le polemiche che hanno preceduto ed accompagnato la formazione del primo decreto concernente gli sfratti ed il rilancio dell'edilizia residenziale non si sono attenuati con l'emanazione del secondo decreto, oggi al nostro esame per la conversione in legge. Pochi altri provvedimenti in questi ultimi tempi, sono stati tanto criticati, vilipesi o difesi a spada tratta. Al di là dei contenuti, sui quali mi intratterò più avanti, il provvedimento serve comunque ad aprire una discussione più disinibita sul tema della casa. E così è stato. In tre mesi si sono intrecciati astiosi proclami sulla catastrofe imminente e troppo ottimistiche proposte di soluzioni a portata di mano. C'è chi parla di calvinismo urbanistico e chi teme il trionfo dell'anarchia urbanistica. L'argomento della casa è stato al centro del dibattito politico, a volte più strumentalmente che non retto da un effettivo interesse, percorrendo tattiche e strategie che per poco non hanno avuto come vittime, oltre agli italiani in cerca di casa, anche il Governo Spadolini. Ma se è

normale che un provvedimento legislativo venga modificato ed integrato, bisogna forse augurarsi che il tema della casa sia il meno possibile politicizzato e ricondotto in un alveo di scientificità e serietà, in modo che questa volta il decreto possa essere convertito in legge. Ne guadagneremo tutti, onorevoli colleghi; non credo si debba puntare al peggio, bensì al meglio, evitando che i problemi marciscano mentre responsabilmente cerchiamo di risolverli. Intanto, la crisi delle abitazioni si fa sempre più acuta. Essa investe non soltanto gli sfrattati, che sono tanti e che quest'anno aumenteranno per l'esaurirsi di molti contratti di affitto, ma anche un largo strato di cittadini, di pensionati, di giovani coppie, tutti coloro che vivono in uno stato di affollamento non più sostenibile. L'assenza di un mercato di alloggi impedisce la mobilità territoriale indispensabile per la mobilità economica e sociale dei cittadini. A fronte di molte leggi operanti e dei relativi finanziamenti non vi è stata una produzione adeguata di nuove case; ciò non è da attribuire al disegno generale di programmazione e di riforma che è alla base di dette leggi, ma alle bardature burocratiche e procedurali in esse contenute, derivate da un perfezionismo esasperato che ne ha annullato la flessibilità e la rapidità nell'attuazione dei programmi.

La legislazione è andata avanti negli ultimi trenta anni alternando disordinatamente colpi di freno e di acceleratore senza che il motore riuscisse a ricevere un impulso programmato e costante. Siamo passati dagli incontrollati rilanci dell'edilizia a regimi di vincoli e divieti talvolta demagogici, tanto inconsulti da spingere il proposito di conservazione e non alterazione al di là di ogni senso del reale. In certe città si è giunti a vietare che in mancanza di piani particolareggiati fosse spostata una porta o un tramezzo all'interno del proprio appartamento. Esistono addirittura regolamenti che impongono procedure kafkiane per tinteggiare un palazzo o installare un ascensore. Tutte queste cose, insieme ad altre ancora, dovevano condurre ed hanno condotto,

questa volta come in passato, alla stasi e alla disoccupazione nel settore edilizio e in quelli indotti, all'incremento delle carenze abitative, all'abusivismo qui represso, lì tollerato o addirittura incoraggiato. Non intendiamo difendere qui né tutte le disposizioni del «decreto Nicolazzi-bis» né il metodo della legiferazione temporanea, di emergenza, ma nemmeno intendiamo demonizzarli. Intendiamo soltanto ripetere una volta di più che, fino a quando non si affronteranno i temi dell'urbanistica e della casa in una visione unitaria e con senso di concretezza, la nostra situazione abitativa, le nostre città continueranno ad andare di male in peggio.

Il gruppo socialista intende accogliere e sostenere gli obiettivi sostanziali delle iniziative del Governo, migliorandone alcune parti e integrandone altre. La portata del decreto stesso, d'altronde, è tale che in fondo una sua conversione in legge certamente non può danneggiare direttamente l'edilizia. Il decreto-legge al nostro esame è stato ed è oggetto di una serie di appunti e di osservazioni da parte delle forze politiche, dei sindacati, degli enti locali, delle organizzazioni che raggruppano gli inquilini e i piccoli proprietari, dei costruttori, ma anche di consensi; sarà quindi necessario in questa sede un confronto che permetta di apportare al decreto alcune modifiche e integrazioni promuovendo il coinvolgimento delle forze democratiche, al fine di conseguire le più ampie convergenze possibili. Si tratta di occuparsi da una parte degli sfratti, in modo da poter dare agli inquilini il necessario respiro e, dall'altra parte, del più ampio problema dell'edilizia residenziale, in modo da dare al provvedimento il corpo e la forza di una legge organica, liberando la materia da tutta una serie di pastoie burocratiche e procedurali senza con ciò aprire strade al recupero di nuovi spazi speculativi.

Si tratta di rimuovere gli ostacoli frapposti in mille maniere da una normativa urbanistica resa soffocante da tutta una serie di incertezze e trabocchetti, dagli oltranzismi vessatori di chi la gestisce, da

certi spericolati sequestri giudiziari delle opere in corso.

Partendo dalle norme finanziarie, tali considerazioni riguardano in primo luogo gli stanziamenti e poi gli investimenti.

Le risorse finanziarie previste in questo provvedimento sono suscettibili di attivare investimenti produttivi per circa 12 mila miliardi di lire, permettendo la realizzazione di circa 300 mila alloggi nel quadriennio. A parte le considerazioni sulle insufficienze di tali impegni finanziari, che non sono certo commisurati alle esigenze del settore dell'edilizia pubblica, va posto l'accento sulla necessità che i finanziamenti siano rivolti all'obiettivo di promuovere nuova produzione, in modo che si elevi l'offerta di abitazioni e si determini nuova attività produttiva.

In particolare, si deve osservare che i 1.000 miliardi assegnati per il biennio 1982-1983 per l'efficace realizzazione del programma straordinario per la costruzione di alloggi già previsto dall'articolo 8 della legge n. 25 del 1980, dovranno confrontarsi con l'ulteriore inflazione sopravvenuta, nonché con il notevole aumento dei costi dei materiali e della manodopera, la carenza di nuove aree di espansione residenziale, l'incompatibilità con molte previsioni urbanistiche. Inappetibile appare poi la facoltà di scelta tra il mutuo individuale ed il contributo diretto in conto capitale sul limite massimo di mutuo.

Una migliore determinazione delle aree di particolare tensione abitativa consentirà di concentrare i nuovi interventi e le nuove disposizioni nelle aree metropolitane, assicurando una migliore utilizzazione delle scarse risorse pubbliche. Il decreto propone norme per consentire ai comuni di acquistare ed urbanizzare aree: ciò è positivo, e le norme affrontano un problema condiviso da tutti, purché consentiranno ai comuni di poter incidere su una delle realtà più sofferte del processo edilizio.

Ugualmente positiva per la finalità che ci si propone è l'altra norma, che mobilita i fondi degli enti previdenziali e delle imprese di assicurazione per realizzare pro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

grammi organici di edilizia residenziale. Certo, su questa materia, come su quella relativa alle aree, vi sono norme che vanno meglio chiarite per eliminare qualche possibile equivoco. Si ricorda, in proposito, che dal 1971 ad oggi lo Stato ha stanziato 700 miliardi per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree, ma gli enti locali sono stati capaci di spenderne solo 400. Ciò dimostra che i problemi non si risolvono solo con i semplici finanziamenti, ma creando gli strumenti necessari perché si possano spendere le somme stanziare.

Ma gli articoli del decreto-legge più discussi, ma anche più bersagliati, sono gli articoli 6, 7 e 8, che riguardano le norme urbanistiche, anche se alcune di queste norme sono state riprese nel secondo decreto con più cautela rispetto al primo. Si afferma che dette norme vanificano i programmi pluriennali di attuazione, cioè la programmazione edilizia, che liberizzano le variazioni di destinazione d'uso e rendono gratuite le licenze per qualsiasi intervento di recupero, che liberalizzano le concessioni edilizie dopo novanta giorni, il cosiddetto silenzio-assenso. Si afferma, altresì, che con questo decreto-legge si passa da una normativa eccessivamente restrittiva ad un'altra eccessivamente liberista; il silenzio-assenso rappresenta una vera e propria controriforma della «legge Bucalossi»: tanto era stata rigida quella legge per burocratizzare l'edilizia, quanto è libertario questo decreto-legge.

Niente è stato fatto per la rimozione delle bardature finanziarie, tecniche e burocratiche che riguardano l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale. Ma il giudizio negativo espresso sulle norme urbanistiche, ritenute un «colpo di spugna» nella legislazione varata in vent'anni di battaglie e di dibattiti culturali, non nasconde un rifiuto al ripensamento, e quindi ad una riforma.

Intanto, se vi è una considerazione sulla quale nessuno discute, è che le gabbie procedurali costituiscono oggi un fattore farraginoso per l'edilizia, senza peraltro assicurare un livello qualitativo elevato dei controlli sul processo produttivo. Su

questo problema il decreto lancia un segnale di cui va colto il significato positivo, senza individuarvi tentativi di aprire varchi urbanistici o franchigie di sorta, che — credo — nessuno oggi auspica o si attende.

Trovo poi del tutto ingiustificato il timore che il decreto-legge costituisca un attentato al ruolo delle regioni in materia di programmi pluriennali di attuazione. È sfuggito, a questo riguardo, che molte regioni per propria scelta hanno delegato da tempo i comuni ad approvare i programmi pluriennali di attuazione, fissando una linea legislativa, che è diventata assai diffusa, che sinora non ha suscitato nessuna critica. Il fatto è che il trasferimento delle competenze alle regioni ed il ruolo fondamentale attribuito ai comuni pongono proprio a questi livelli il campo in cui debbono realizzarsi le maggiori esemplificazioni procedurali. Lo slittamento al 31 dicembre 1984 dei programmi pluriennali di attuazione, reso opportuno per rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'edilizia privata, costituito proprio dalla necessità della previa approvazione di tali programmi, è stato rispettato da alcune regioni, che hanno fatto slittare i termini per l'adozione al 31 dicembre 1982. D'altronde i programmi pluriennali di attuazione si ispiravano al principio della «temporalizzazione» degli interventi, nel senso di concentrare tutte le risorse, sia pubbliche sia private, in un determinato settore e per un arco di tempo determinato. Tale finalità però poteva raggiungersi solo in un periodo di intensa attività edilizia e presupponeva la capacità degli amministratori comunali di sostituirsi alla iniziativa privata con tempestività. Ma tali presupposti sono venuti meno, sia perché è finito il *boom* dell'edilizia sia perché le amministrazioni comunali non si sono dimostrate capaci neanche di adottare i piani e tanto meno di sostituirsi all'iniziativa privata.

Ed è venuto il momento, onorevoli colleghi, di affrontare l'istituzione del silenzio-assenso in materia di concessione introdotto nel decreto. Alcuni vi vedono un possibile, anche se parziale, rimedio agli

ostacoli procedurali nel settore dell'edilizia, altri vi vedono un pericoloso grimaldello per scardinare un ordine costituito. Ma porre la questione in questi termini, in cui le polemiche di questi giorni la vanno ponendo, significa riportare indietro di venti anni il dibattito sul problema della casa, vanificando anni e anni di dispute tra i partiti, in ordine al contenuto dei piani regolatori generali da approvare, ai ritardi dei programmi di attuazione, ai vincoli costituiti e poi prorogati, al progressivo degrado dei centri storici, alle amministrazioni che impunemente non rispondono alle più oneste domande di concessioni e autorizzazioni edilizie, e che, quando rispondono, lo fanno in modo vessatorio. La legalità non consiste nel nostro paese solo nel negare ciò che non è dovuto, ma anche nell'accordare ciò che è dovuto.

Da parte di alcune forze politiche e culturali si sostiene che con il meccanismo del silenzio-assenso si permette di procedere a vere e proprie lottizzazioni edilizie, in considerazione anche che l'Italia ha ottomila comuni e che molti di questi non sono in grado di resistere alle pressioni della speculazione edilizia; si potrebbe, quindi, verificare che gli uffici comunali vengano invasi da migliaia di pratiche e siano indotti pertanto a non decidere e che altri comuni procedano a rigetti generalizzati per impedire fenomeni speculativi.

La vigente disposizione, che equipara puramente e semplicemente al rifiuto di provvedere il silenzio dell'amministrazione su una domanda ordinata ad ottenere una pronuncia doverosa e in tal modo non conferisce altro all'interessato se non la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere, ma chissà quando, la dichiarazione dell'amministrazione comunale che era obbligata a provvedere, si risolve oggi in una presa in giro ed è sostanzialmente incostituzionale.

Non va perciò demonizzato il decreto se, volendo accelerare le procedure nelle sole aree dotate di strumenti urbanistici attuativi, sostituisce — solo per un triennio — in materia di concessione e di

autorizzazione edilizia al regime del silenzio-rifiuto, cioè silenzio-inadempimento, quello del silenzio-assenso, cioè silenzio-adempimento.

MAURO MELLINI. Perché il rifiuto è adempimento?

VITO CUSUMANO. No, il rifiuto deve essere motivato.

Comunque, potrebbe essere un efficiente richiamo delle amministrazioni alla responsabilità, alla legalità, all'efficienza, al potenziamento degli uffici.

Non ci si nasconde certo la perplessità — ecco, onorevole Mellini — che suscita tale innovazione; cioè il ribaltamento del silenzio, tipicizzato nell'istituto del silenzio-rifiuto, a silenzio-assenso. Ma tale ribaltamento deve valere soltanto nell'ipotesi in cui — ecco, questo è il punto! — l'area sia dotata di strumenti attuativi; e il silenzio-assenso non prescinde dagli altri nulla-osta, da rilasciarsi da parte della sovraintendenza ai monumenti, del genio civile, del corpo dei vigili del fuoco.

In fondo, un corretto utilizzo del silenzio-assenso può anche giovare allo snellimento delle procedure. L'estensione di questo istituto va operata con l'obiettivo di rendere più efficiente la pianificazione urbanistica: deve avvenire quindi in un quadro di garanzie che — ecco il punto dolente — debbono prevedere l'intervento dello strumento urbanistico attuativo, l'introduzione del certificato di destinazione d'uso, a nostro avviso, strumento indispensabile per garantire la politica del territorio da eventuali abusi nella applicazione del silenzio-assenso; l'attribuzione al richiedente e al progettista della responsabilità anche penale per gli eventuali danni (urbanistici all'ambiente, allo stato igienico-sanitario, al patrimonio pubblico e privato) conseguenti alla realizzazione della trasformazione cui si consente con il silenzio.

D'altronde i meccanismi di snellimento, come il silenzio-assenso, entro ambiti ben definiti sono destinati a rimuovere molte situazioni di discrezionalità e di inerzia che allarmano l'opinione pubblica e de-

terminano sprechi di risorse. Mentre più garantita deve essere l'applicabilità del silenzio-assenso alle concessioni ed autorizzazioni di strumenti esecutivi di iniziativa privata, cioè piani di lottizzazione e di recupero.

È opportuno tuttavia rilevare che l'accelerazione delle procedure deve essere perseguita anche nei passaggi tra pubbliche amministrazioni, cioè tra comuni e regioni, e non può limitarsi all'introduzione del silenzio-assenso per gli atti amministrativi che regolano i rapporti tra privati ed enti locali.

È certo necessario fare maggiore chiarezza nel dare, da un lato, contenuto giuridico all'istituto della concessione, nei casi in cui la trasformazione ha rilevanza urbanistica e, dall'altra riservando l'autorizzazione alle trasformazioni aventi esclusiva rilevanza edilizia. Non ha significato urbanistico, ad esempio, lo spostamento o la demolizione di tramezzi nelle abitazioni e, quindi, in questo caso, basta la semplice autorizzazione. Un cambiamento di destinazione d'uso, anche in assenza di opere, ha invece rilevanza urbanistica e quindi è necessaria la concessione. Non dobbiamo dimenticare che la legge sull'equo canone, differenziando i regimi locativi, ha aperto uno spazio di speculazione che si manifesta nella strisciante tendenza alla trasformazione della destinazione d'uso degli immobili. Il precedente decreto-legge con la norma dell'articolo 7, lettera d), favoriva una ulteriore terziarizzazione, mentre questo è scomparso nel nuovo decreto-legge, oggi in esame.

Appare ragionevole, quindi, per i soli casi nei quali esiste un atto formale di concessione o autorizzazione, il divieto del sequestro penale delle opere per contrasto con gli strumenti urbanistici, fino a quando quell'atto non sia stato sospeso o annullato, anche con sentenza definitiva, dalla autorità comunale e dal giudice amministrativo, che è giudice naturale della materia.

Non credo che ciò significhi interferire nella disciplina urbanistica riservata alle autonomie locali. Questa mattina si è

svolto un dibattito sulla pregiudiziale presentata dal collega Milani ed è stato evidenziato che non vengono sottratti poteri alle regioni e gli interventi dello Stato sono interventi di principio, che lo Stato ha il dovere di fare.

Alcune regioni hanno deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale il «decreto Nicolazzi», ritenendolo lesivo dell'autonomia regionale, invocando quindi l'articolo 117 della Costituzione. Sostenere, invece, che alcune modifiche introdotte dal «decreto Nicolazzi», in materia edilizia, non trovano applicazione nelle regioni sarebbe ineccepibile, ma occorre fare una considerazione: è vero che le leggi statali in materia di competenza esclusiva regionale non trovano applicazione, però solo se la regione abbia dato alla materia una disciplina completa ed esauriente. Solo allora rimane preclusa, nell'ambito della regione, la applicazione della difforme disciplina dettata dal legislatore statale.

C'è l'esigenza di dare una risposta immediata ed efficace alla questione del credito, da tutti riconosciuta come il primo ostacolo al decollo dei programmi di edilizia agevolata-converzionata. Negli ultimi dieci anni le risorse messe a disposizione dal credito fondario si sono dimezzate in termini reali e la situazione sta velocemente peggiorando per effetto delle recenti restrizioni, associate alla concorrenza degli investimenti in edilizia esercitata dai buoni ordinari del Tesoro e dai certificati di credito del Tesoro.

Non si è ancora trovato il modo di compensare l'aumento dei tassi di interesse con una nuova regolamentazione del «risparmio casa».

Altra questione di intervento immediato rimane quella del regime fiscale del settore edilizio sino ad oggi fortemente penalizzato, e in relazione al quale la presentazione di misure organiche da parte del ministro delle finanze Formica — che è servita a giustificare in Commissione, il ritiro delle norme già contenute nel secondo «decreto Nicolazzi» — può mettere in movimento il mercato edilizio residenziale. Il dato politico nuovo è costituito

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

dall'impegno dello strumento fiscale per un intervento che riequilibri, in termini sociali, aspetti distorti del sistema economico.

In materia di sfratti, le disposizioni contenute nel nuovo provvedimento, che ha recepito le modifiche e le integrazioni che la mia parte politica ha proposto durante l'esame del primo decreto-legge ci soddisfano. La graduazione deve avere come obiettivo quello di dare, da una parte, agli inquilini il necessario respiro e ai più bisognosi il passaggio da casa a casa e, dall'altra parte, di dare ai proprietari la certezza della disponibilità del proprio alloggio. Quale effetto produrrà in questo quadro il nuovo decreto-legge? Certamente disinnescerà la mina degli sfratti, dando un anno di respiro, nei grandi centri, alle famiglie minacciate e ai comuni assediati dalle loro giuste richieste. Il collegamento istitutivo tra pretori ed enti locali che gestiscono gli alloggi alternativi dovrebbe garantire che nessuno finirà sotto i ponti.

L'iniziativa del Governo di varare il nuovo decreto-legge n. 9 presenta un altro risvolto, di portare all'attenzione (che è necessaria) del Parlamento il problema dell'urbanistica con un certo anticipo rispetto al termine fissato al maggio 1982, data di scadenza della seconda «legge-tampone» sulla valutazione degli indennizzi di esproprio, nei cui confronti la Corte costituzionale ha espresso censura di legittimità costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980. Tale provvedimento, signor ministro, se verrà ancora ritardato, investendo l'acquisizione delle aree, comprometterà e paralizzierà l'intero processo edilizio nel paese. Quindi pensiamo alla sua definizione finché siamo in tempo!

Le imperfezioni della legge sull'equo canone spingono alla sua evasione, mentre l'esclusione dai vincoli posti dalla legge agli usi non residenziali sta creando serissimi problemi ad artigiani e commercianti. Ma non è ancora cominciato neanche il dibattito politico in vista della modifica della legge sull'equo canone.

La stessa ristrutturazione degli IACP e

le disposizioni sui riscatti segnano il passo in Parlamento, anche per la diaframma in corso sulla prospettiva di smobilitare il patrimonio degli istituti per le case popolari (700 mila alloggi in affitto), che ha finora impedito di affrontare seriamente il caos della loro gestione, gravata da un *deficit* di oltre 500 miliardi. La scomparsa dell'offerta di affitto privata ha reso inoltre impraticabile la moralizzazione dell'uso del patrimonio, che risulta in buona parte «requisito» da famiglie abbienti che non avrebbero più bisogno di questa forma di aiuto sociale.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, onorevoli colleghi. Oggi sono 55 le leggi ed i decreti-legge sull'edilizia residenziale, susseguitisi al testo unico del 1938. Questa elefantiaca struttura ha saturato la possibilità di una regolare applicazione delle norme che ne costituiscono l'ossatura ed ha provocato, di conseguenza, la loro quasi inapplicabilità. Si impone, a tempi brevi, un nuovo testo unico.

Per concludere, si deve guardare con obiettività ai contenuti del provvedimento, modificato ed integrarlo, e quindi fare in modo che non se ne disperda l'efficacia, per quello che di positivo esso potrà determinare nella drammatica emergenza del problema abitativo che il nostro paese sta vivendo, e anche se l'emergenza ci incalza, senza dimenticare che l'edilizia non può continuare assolutamente a vivere in eterno con il varo di misure contro l'emergenza (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Onorevole Presidente, onorevole ministro, l'atipico dibattito su uno dei più importanti problemi della società civile, quello della casa, è la fotografia dell'incapacità anche da parte di questa maggioranza di risolvere globalmente questo problema.

Manca infatti in questo dibattito il rela-

tore di maggioranza della Commissione; manca il relatore perché manca un testo licenziato dalla Commissione; manca il testo della Commissione perché essa non è riuscita neppure a concludere la discussione sull'articolo 1 del testo del Governo; mancano infine i dati precisi sui fondi GESCAL. Tutto ciò mentre da un anno, come ha ricordato l'onorevole Guarra, si discute in Commissione e in Parlamento sui problemi dell'edilizia e della casa.

In altri paesi, come ad esempio la Francia, onorevole ministro, in un anno si approva una legge e contemporaneamente si costruiscono le case collegate a quella legge. In Italia abbiamo le «case di parola» della classe politica, che dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali è accusata di avere una politica schizofrenica in materia di edilizia e della casa.

Limitero il mio intervento, dopo ciò che ha detto l'onorevole Guarra, ai soli problemi connessi all'istituto giuridico del silenzio-assenso, collegandomi in linea generale alla mozione che il Movimento sociale italiano ha presentato il 23 marzo 1981, a firma degli onorevoli Guarra e Pazzaglia, sui problemi generali della politica della casa.

Le richieste e le censure del Movimento sociale italiano a proposito di questo decreto e sul problema generale sono le seguenti. Prima censura: le misure finanziarie previste dal «decreto Nicolazzi» sono insufficienti, gli investimenti sono inadeguati e il Movimento sociale italiano ha presentato alcuni emendamenti correttivi per rimpolpare questo comparto.

Secondo punto: manca una politica globale della casa, un ampio respiro politico per i problemi dell'edilizia, che deve essere considerata una vera e propria industria, con un piano di settore finalizzato e programmato.

Terza critica: manca ed occorre una politica del credito finalizzato alla costruzione di case e al sostegno del settore edilizio. C'è incoerenza tra i fini che il Governo dice a parole di voler perseguire con questo decreto-legge e la strozzatura del credito. Grazie alle misure restrittive, centinaia di piccole e medie imprese (per-

ché le grosse si salvano sempre) collegate all'edilizia sono in difficoltà e alcune stanno fallendo, specie nel meridione.

Quarta critica: manca una coraggiosa politica di esenzione fiscale collegata al rilancio dell'edilizia privata.

Quinta richiesta: vogliamo l'abolizione della «legge Bucalossi» e dei relativi oneri, che non incidono sulla proprietà o sulla rendita parassitaria, ma incidono su chi costruisce e quindi, alla fine, sui cittadini che devono comprare l'appartamento.

Vogliamo inoltre una legge-quadro sostitutiva dei poteri delle regioni e dei comuni quando questi siano inadempienti. Vogliamo un meccanismo agile, come richiesto del resto da tutti i settori politici. Recentemente, infatti, anche il partito comunista ha presentato, primo firmatario l'onorevole Ciuffini, una proposta di legge che prevede un potere sostitutivo delle regioni, ma dal basso, cioè da parte dei comuni. Inoltre, ad esempio, il precedente ministro Compagna ha chiesto una norma di salvaguardia generale, dicendo che il fallimento della legge n. 457 è dovuto alla assenza di un «centrismo» in materia di edilizia e che «occorre ritornare a strumenti antichi». E lo stesso onorevole Compagna ha detto recentemente che i ritardi che si verificano nelle regioni sono dovuti alla mancanza di poteri surrogatori.

Del resto, lo stesso ministro Nicolazzi ha detto il 24 settembre 1981, sul *Corriere della sera* (e noi siamo solidali con lui, anche se questa affermazione non ha trovato riscontro in concreti provvedimenti), che occorre aggiungere «norme atte a stimolare i comuni a procedere puntualmente agli adempimenti richiesti, sotto comminatoria di surrogazione da parte delle regioni e dello Stato»; e anche «di penalità a carico degli amministratori», perché il problema sta proprio negli amministratori, nella struttura comunale e regionale, che non opera velocemente di fronte alla richiesta di adozione dei provvedimenti in materia urbanistica.

Quanto al silenzio-assenso, siamo favorevoli ad esso in linea di principio, al punto che ci piace ricordare come la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

prima norma in materia di silenzio-assenso sia stata dettata dal legislatore nel 1936, con la legge n. 174. Oggi, come e perché nasce il silenzio-assenso? Onorevole ministro, lei che lo ha annacquato rispetto al primo decreto-legge, come recentemente ha dichiarato ad un giornale l'assessore socialista alla edilizia privata di Milano, secondo il quale, rispetto al primo decreto-legge l'onorevole ministro dei lavori pubblici ne avrebbe ridotto l'ambito di applicazione (la data del giornale è il 4 di marzo).

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si riferiva alle lottizzazioni convenzionate, per cui era impossibile; allora subentra la regione!

GIUSEPPE TATARELLA. Ma noi vogliamo l'estensione: lei ha aderito alla richiesta di regioni e comuni in questa materia. Il problema è di estendere il principio, signor ministro: lo diciamo parlando della filosofia del silenzio-assenso, per comprendere che cosa significhi e come nasca.

Il ministro Giannini, maestro di diritto (essendo un tecnico, lo avete esiliato ed epurato), lo chiama «silenzio procedimentale in materia edilizia». Il silenzio-assenso nasce in Italia da un fatto preciso. Come dicevano i latini, nasce prima il fatto e poi segue la norma. Quale fatto la crea? Il fatto che i comuni e le regioni sono inadempienti; anche coloro che tanto difendono i poteri delle regioni e dei comuni, sanno che nei comuni si pratica l'arte — dico l'arte — del rinvio, per essere invitati ad esaminare. Si rinvia l'approvazione di un procedimento, per essere invitati a provvedere. E questo avviene ovunque! Nei comuni, nel potere comunale, avviene che il rinvio sia finalizzato per un effetto di calamita: rinvio per essere invitato a parlare del rinvio. La norma del silenzio-assenso liberalizza ed associa il cittadino: per questo l'istituto del silenzio-assenso va da destra difeso ed ampliato nel quadro di partecipazione del cittadino nei confronti dello Stato. Lo diciamo noi che, in occasione del dibattito

sulla fiducia al Governo Forlani, abbiamo, come gruppo, sostenuto la tesi per cui il Movimento sociale italiano (nel quadro dei suoi principi di partecipazione del cittadino), oltre a volere l'elezione diretta del Capo dello Stato e quella del sindaco e del presidente della provincia, vuole il privilegio delle azioni popolari (*Interruzione del deputato Mellini*). Bisogna estendere le azioni popolari per far entrare il cittadino nello Stato: oggi lo Stato è espropriato dai partiti! Ripetiamo che l'azione popolare va data appunto ai cittadini, secondo una vecchia proposta di Mortati, per impugnare direttamente, senza bisogno di questioni incidentali, presso la Corte costituzionale, le questioni relative a leggi sospette di illegittimità.

La partecipazione del cittadino alla procedura del silenzio-assenso, nell'ottica del procedimento edilizio all'interno dello Stato-comune, della comunità, diviene un modo di guidare la cosa pubblica, da parte degli stessi cittadini, e qui userei un termine spagnolo, attuando il *cumgobierno* dei cittadini con il comune in materia edilizia.

Il cittadino vede tutti i suoi diritti espropriati in un sistema nel quale non ha alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni quando il comune non risponde alle sue richieste, per cui deve ricorrere alla *via crucis* della giustizia amministrativa, la quale alla fine si limita a riconoscere che il comune ha sbagliato nel non emettere il provvedimento!

Ecco perché, signor ministro, vogliamo l'estensione di questo istituto come momento partecipativo del cittadino alla vita del territorio, del comune. Lei, per esempio, ci dovrebbe spiegare una cosa, in sede di replica: per quale motivo al mondo l'istituto del silenzio-assenso — che ha validità permanente — è da lei limitato per tre anni? La norma è permanente; lei invece introduce ed estende un sistema nuovo (*Interruzione del ministro Nicolazzi*).

Dopo, sarà prorogato, questo è pacifico. Si vuole arrivare alla proroga! Noi diciamo che se un istituto è valido deve essere permanente e non può essere le-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

gato al termine di tre anni. Ecco perché abbiamo presentato un emendamento soppressivo del limite, come termine, dell'anno 1984. O l'istituto è valido (e noi riteniamo che lo sia) ed allora deve essere un istituto permanente nella legislazione urbanistica, o non è valido, ed allora è inutile porre il termine dei tre anni, a meno che non ci sia la riserva mentale di procedere a continue proroghe, per cui di proroga in proroga verrà difatti inserito definitivamente nella legislazione urbanistica italiana.

Ecco perché siamo favorevoli alla sua indefinita estensione. Il colpo di grazia a favore del nostro convincimento, per quanto mi riguarda, mi è venuto dalla lettura di un tesi contraria sostenuta al convegno dell'ANCI dal responsabile della consulta ANCI per il territorio, il repubblicano Francesco Troccoli, che è anche assessore regionale ed iscritto in quel *mare magnum* dell'elenco della P2, unico rappresentante politico del quale i comunisti (non ho capito perché) non hanno chiesto le dimissioni (segnalo quindi questo caso ai comunisti: c'è un iscritto negli elenchi della P2 che è sfuggito al loro esame, involontariamente o volontariamente).

Ebbene questo assessore regionale, Francesco Troccoli, ha sostenuto a Palermo quanto segue: «Occorre avere la consapevolezza che, qualora fossero approvate le norme del decreto, renderebbero più difficile il compito degli amministratori onesti, facilitando invece i disonesti ai cui traffici si presterebbe benissimo lo strumento del silenzio-assenso».

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Aveva letto male il decreto!

GIUSEPPE TATARELLA. No, non si tratta di aver letto male il decreto! Egli sa — per la sua esperienza di amministratore e di uomo legato anche all'edilizia — che nel comune che egli determina politicamente, cioè a Valenzano, si approva spesso ciò che gli è legato direttamente o indirettamente; e tutti gli altri cittadini aspettano! Tanto è vero che tutti i cittadini di Valen-

zano vogliono il silenzio-assenso per contrastare la politica dell'assessore regionale Troccoli: ciò che mi ha convinto in modo definitivo che la nostra è una battaglia che la destra deve portare ovunque!

L'amministratore onesto verrebbe infatti penalizzato dal silenzio-assenso introdotto da Nicolazzi? No. Il silenzio-assenso, introdotto con questo decreto, ovunque e comunque metterà in condizione tutti gli altri cittadini di aver subito ciò che per i casi citati si ha nel comune di Valenzano. Ho voluto citare questo caso, come ieri il presidente della Commissione Botta ha citato quello di un comune di sette abitanti.

ELISEO MILANI. Era il comune di Cerwinia.

GIUSEPPE TATARELLA. Guarra ha citato il comune di Amalfi: sia concesso a me di citare il comune di Valenzano retto da una amministrazione di coalizione tra democrazia cristiana e partito repubblicano che mette in condizione i cittadini di dover sperare nel silenzio-assenso per avere giustizia. Questo è quello che anche noi vogliamo: vogliamo giustizia ed ordine nel sistema edilizio. Il luogo comune che si vuole sostenere è che il costruttore abusivo viene favorito dalla procedura del silenzio-assenso: ma chi è abusivo non fa la domanda, costruisce senza presentarla! Chi fa la domanda, mette il comune in condizione di provvedere entro i novanta giorni, per cui il comune può intervenire. Gli uffici tecnici dei comuni, spesso, sono gli unici a non voler essere potenziati. Basta con le lacrime sugli uffici tecnici, onorevole ministro, e sul loro potenziamento. Sono essi stessi che spesso non vogliono essere potenziati, poiché, se ciò avvenisse, ci sarebbero più ingegneri e non sarebbe più una sola persona a decidere. Il vero sindaco nei comuni è il capo dell'ufficio tecnico, che non ha alcun interesse ad allargare il proprio ufficio, poiché aumenterebbero così le persone abilitate a decidere. Essendoci solo lui, invece, egli è il vero sindaco del

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

comune. Ecco perché dobbiamo introdurre nella legislazione urbanistica norme garantiste per il cittadino.

E questo principio del silenzio-assenso va accettato da questo punto di vista, proprio a garanzia del cittadino, della legge, della regolarità e della speditezza! Ecco la grande battaglia di civiltà che noi intendiamo portare avanti su questo argomento: altro che amici degli abusivi o degli speculatori! Noi vogliamo giustizia, ordine ed il grande rilancio, signor ministro, dell'edilizia privata. La mano pubblica è fallita. Ed è l'edilizia privata che deve essere incoraggiata, sia attraverso il fisco, sia attraverso il credito, sia attraverso le norme garantiste per tutti e con norme severissime allorchè si sbaglia. È questo lo Stato di diritto che noi di destra vogliamo!

Concludo, signor ministro, con le parole di un presidente del Consiglio di Stato, che è stato anche capogabinetto di un ministro dei lavori pubblici, il professor Caianiello, il quale ad un recente dibattito ha sostenuto il ritorno al potenziamento dell'edilizia privata ed ha detto che la linea che si sta perseguendo in Italia, dal punto di vista dei regimi giuridici per la casa e per il settore dell'edilizia, è la «via polacca» delle abitazioni. Noi vogliamo la via della libertà, della libera iniziativa; noi siamo, mutando queste parole di Caianiello, contro la via polacca, per la via della giustizia, per la casa per tutti, per il bene abitativo e sociale di tutti i cittadini italiani (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bettini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BETTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, già il collega De Caro ha precisato le posizioni del gruppo comunista sul secondo «decreto Nicolazzi» e da parte mia, con questo intervento, mi propongo di affrontare, prevalentemente i problemi delle procedure urbanistiche, che riguardano gli articoli 6, 7 ed 8 del decreto-legge,

definiti dallo stesso ministro Nicolazzi il cuore del provvedimento.

Questa parte del decreto, volta, secondo le intenzioni del Governo, alla semplificazione della materia, è in realtà la più farraginosa e velleitaria. Se le parti relative ai finanziamenti ed agli sfratti si caratterizzano per profonde inadeguatezze — a fronte del fabbisogno di alloggi e delle laceranti contraddizioni delle zone con tensioni abitative, che sono quelle metropolitane urbane — la parte urbanistica è contraddistinta da improvvisazione e inefficienza, unite ad una notevole pericolosità per l'assetto del territorio nazionale nel suo complesso. Pensate che lo stesso relatore del provvedimento in Commissione, il collega Porcellana, aveva esordito all'inizio dell'iter di questo secondo decreto affermando che è cresciuta nel paese una attesa che verrà frustrata, evidenziando quindi — da parte sua — la mossa propagandistica ed elettoralistica del ministro Nicolazzi sostenuta dal Governo.

Questa velleitaria decretazione in materia urbanistica o è, per l'appunto, una mossa demagogica, o è dettata da un bassissimo livello di conoscenza e coscienza della questione edilizia ed urbanistica che caratterizza il nostro paese.

Il partito comunista ritiene certo pienamente adeguate, rispetto alle esigenze del paese, le tre leggi fondamentali varate negli scorsi anni dal Parlamento, vale a dire la legge n. 10 del 1977 sui suoli, la legge n. 392 del 1978 sull'equo canone e la legge n. 457 dello stesso anno sulla casa. I limiti ci sono; sono nelle mediazioni al ribasso, cui si è dovuti sottostare per consentire l'emanazione delle leggi stesse, nelle inadempienze del Governo e di altri organismi rispetto agli impegni che era indispensabile onorare per una corretta attuazione, nonché nelle mancate azioni di verifica sull'incisività e sull'adeguatezza delle leggi. Nei mesi scorsi vi era su questi temi, prima dell'emanazione dei decreti-legge, una diffusa coscienza delle forze politiche sulla necessità di migliorare e rendere operativo, incisivo ed efficiente il quadro delle leggi urbanistiche nazionali.

Si trattava di utilizzare questo giudizio abbastanza generalizzato per procedere, con una celere attività legislativa, al varo di provvedimenti, non improvvisati né velletari, in materia urbanistica. Ma ha prevalso nel ministro l'attrazione per un'azione demagogica, per innestare sul problema dei finanziamenti all'edilizia e degli sfratti, peraltro non risolti nel decreto-legge, proposte urbanistiche del tutto devianti rispetto alle reali esigenze. Il pretesto addotto dal ministro per la decretazione sarebbe costituito dall'insabbiamento ad opera del Parlamento del disegno di legge n. 2582. È un argomento infondato. Quel disegno di legge, stampato nel giugno 1981, non conteneva infatti tutti i provvedimenti oggetto del decreto-legge. Sopraggiunse, poi, la crisi di Governo. In ottobre, Spadolini fece le sue aggiunte, e si sviluppò una serie di contraddizioni dentro lo schieramento che aveva formulato il disegno di legge. Si verificarono le spaccature già prodottesi nella maggioranza in occasione del primo decreto; furono presentati ben 51 emendamenti, e risulta che ce ne siano oltre 30 anche in questo caso. E non è certo un segno di forza e di consenso a questo provvedimento lo stesso voto che ha avuto luogo pochi minuti fa in quest'aula.

Noi ci eravamo dichiarati disponibili a contribuire ad approvare in tempi rapidi un provvedimento in sede legislativa sulla materia urbanistica, ravvisando invece l'opportunità del ricorso alla decretazione d'urgenza per quanto attiene ai finanziamenti ed agli sfratti. La manovra rozza, fuorviante, pericolosa che il decreto-legge intende mettere in moto per la soluzione del problema della casa e del territorio consiste nell'espropriare i comuni della possibilità di controllo, di programmazione, di svolgere un ruolo attivo. Inoltre, si deresponsabilizzano le regioni. È un approccio alla questione edilizia del tutto sbagliato, anche alla luce dei dati del censimento, che delineano caratteristiche quantitative e qualitative sullo stock edilizio e sulla sua produzione tali da farci riflettere. La produzione di case non soffre di una anemia generale deri-

vante dal blocco delle concessioni, da superare dando la stura alla edificazione incontrollata. Anzi, il vero problema è quello di orientare la qualità, le caratteristiche, la localizzazione delle case.

Il dato che emerge, dunque, è il fabbisogno di governo del territorio e del processo edilizio. Il vuoto di norme facilita, invece, la distribuzione distorta delle iniziative e degli investimenti, mentre il fabbisogno arretrato e quello nuovo si manifestano nel modo più crudo dove le strozzature sono costituite soprattutto da carenza di finanziamenti, di demanio comunale di aree, di condizioni di pronta spendibilità dei soldi.

A proposito di finanziamenti, intendo anch'io richiamare una grave contraddizione del Governo, che si manifesta nel provvedimento in discussione. Mentre, da un lato, si esautora il controllo comunale, si scavalcano le regioni, dall'altro si assolve o, più propriamente, si copre una manovra che ha i contorni foschi di una truffa di Stato. È la questione dei fondi GESCAL. Il prelievo dalle buste paga dei lavoratori dipendenti, finalizzato *in toto* alla realizzazione dell'edilizia pubblica, viene soltanto in parte speso per le case, mentre una rilevante quota prende destinazioni poco chiare, sicuramente illegittime. Vi sono elementi oggettivi, che costituiscono per una chiave di lettura del decreto, che sono molto pesanti, ma fondati. Una serie di pasticci improvvisati aggrava per lo più la situazione e costituisce una cortina fumogena entro la quale il Governo decide, in realtà, non soltanto di stare fermo davanti all'emergenza del problema abitativo, ma anche di coprire comportamenti gravissimi.

Il ministro Nicolazzi, in una visione anatomica del suo decreto, ha definito la parte urbanistica come il cuore del provvedimento. Noi replichiamo che, nel corpo malato di uno Stato che non sa e non vuole far fronte ad una reale politica della casa, la questione GESCAL è il punto infetto, dove occorre effettuare l'operazione chirurgica per estirpare una manovra di ingiustificato, spregiudicato imboscamento dei soldi dei lavoratori.

Ma vediamo come la parte urbanistica svolga questo ruolo, sollevando un raffazzonato polverone che avvolge una non soluzione del problema della casa. L'articolo 6, sui problemi di attuazione, è impostato su un criterio di svuotamento dei piani poliennali di attuazione, con il rischio che vada a sfaldarsi, ad annullarsi, il vero ruolo dei piani medesimi, il coordinamento fra attività urbanistiche e attività edilizie ed il bilancio comunale. È molto discutibile la soglia dei 10 mila abitanti sotto la quale c'è esonero dal piano poliennale: non dovrebbe infatti essere questione di numero di abitanti, bensì di caratteristiche dei processi insediativi.

Che senso ha il contenuto dell'articolo 6 che, se da un lato tiene in vita un'approvazione regionale, dall'altro fa scattare l'operatività dell'adozione da parte dei comuni? È come dire alle regioni: tocca a voi approvare il piano poliennale di attuazione ma non contate nulla...!

Ben diversa è la strada per giungere ad orientare, qualificare, snellire l'applicazione dei piani poliennali di attuazione; in particolare, lo Stato deve impegnare le regioni a precisare mediante legge i contenuti del programma pluriennale di attuazione, che deve tendere effettivamente alla valorizzazione e all'impiego delle risorse pubbliche e private al fine del soddisfacimento dei bisogni insediativi e di attrezzature di servizio, con particolare riferimento ai fabbisogni abitativi rapportati ad un arco di tempo di durata triennale. Se si inquadra il problema in questo modo, allora c'è la possibilità che non si sia richiesta l'approvazione regionale.

Inoltre i programmi pluriennali di attuazione debbono poter essere modificati ed integrati in relazione all'incremento degli interventi previsti, salvo che si tratti di modificazioni rese necessarie dall'introduzione di nuove previsioni urbanistiche.

Occorre poi sancire che nei piani poliennali di attuazione sono compresi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché quelli relativi alla modifica di destinazione d'uso.

Noi riteniamo inoltre che le regioni

debbano dare coordinate più precise in relazione ai comuni obbligati al piano poliennale di attuazione. Il quadro delle situazioni regionali al proposito è molto articolato e diversificato: esistono regioni che hanno minimizzato l'uso del piano di attuazione e regioni che invece lo hanno adottato in modo eccessivamente generalizzato, imponendo ai comuni un'attuazione di questo strumento che in alcuni casi può anche essere vessatoria. In sede di emanazione delle norme da parte delle regioni, occorre fare in modo che l'elenco dei comuni obbligati ai programmi pluriennali sia adeguato con riguardo, oltre che ai criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 10 del 1977, anche all'effettiva necessità di coordinare le previsioni di sviluppo insediativo con quelle del bilancio comunale.

Gli articoli 7 e 8 trattano del silenzio-assenso. Verso tale principio non abbiamo una aprioristica preclusione, in quanto riteniamo che una certa applicabilità potrebbe, al limite, essere possibile in un quadro di norme urbanistiche e di procedure ben prefigurate. Nel corso di addizioni informali in sede di Commissione lavori pubblici esponenti delle regioni ci hanno mostrato, ad esempio, il principio in questione in relazione a provvedimenti che non determinano lo sfascio del territorio. Tuttavia, così come è impostato nel decreto in esame (sia nel caso delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, sia in quello delle concessioni di cui all'articolo 8), esso sottrae ai comuni strumenti per il coordinamento del territorio e assume il pericoloso aspetto di un editto, completamente avulso dalle azioni delle regioni titolari della competenza in materia urbanistica. Si pensi che l'articolo 7 fa vigere il silenzio-assenso anche sulle demolizioni, là dove è ovvio che una demolizione è un fatto irreversibile. Si potrebbero verificare persino arbitrarie distruzioni di patrimonio artistico-monumentale, senza che sia possibile porre successivamente un qualche rimedio.

Nel velleitario intento di accelerare il rapporto tra comune e cittadino, si introducono — quindi — nuovi margini di

discrezionalità, nei quali il silenzio, che abbiamo definito «d'oro», può essere una facile connivenza con interventi incontrollati. Il silenzio-assenso può anche determinare reazioni difensive nei comuni zelanti, che potrebbero fermare le richieste di concessione mediante lettere interruttrive, ponendo in atto un metodo difensivo generalizzato anche nei confronti ad esempio di una serie di richieste che occorrerebbe evadere velocemente e che cadrebbero così nel mucchio «fermato» dalle lettere in questione. Si potrebbe poi verificare il fatto che le regioni, scavalcate dallo Stato, legiferassero in contrasto con il decreto-legge, abilitate in questo dall'articolo 117 della Costituzione. Si determinerebbe, dunque, un enorme margine di contenzioso che non gioverebbe in alcun modo allo snellimento delle procedure.

Ancor più grave del testo del decreto-legge in esame è la posizione che sembra assumere la maggioranza, tesa a far valere il principio del silenzio-assenso non solo negli strumenti attuativi ma anche in quelli urbanistici generali. Quindi, via libera all'anarchia edilizia.

Abbiamo ascoltato con interesse alcune proposte che porterebbero alla combinazione del certificato d'uso con il silenzio assenso, ipotesi che potrebbe presentare qualche aspetto positivo. Rileviamo, peraltro, la presenza di due deformazioni assai importanti e pericolose: da una parte, l'introduzione del silenzio assenso sul certificato d'uso; dall'altra, un'assurda ipotesi di moratoria fino al gennaio 1983, in ordine al certificato d'uso, che farebbe valere effetti perversi per il silenzio assenso, come quelli delle moratorie applicate alla «legge ponte» del 1967, o come quelli relativi alle moratorie concernenti le coste calabre, in riferimento alle quali il periodo di moratoria si è tradotto nella possibilità di aggressione al territorio.

Come determinare, quindi, un effettivo snellimento e una necessaria operatività tra comune e cittadino in ordine alle concessioni edilizie? Lo Stato deve fornire alle regioni un quadro normativo di indi-

rizzo, secondo il principio di una proporzionalità tra rilevanza dell'intervento edilizio e complessità e completezza adeguate dei controlli e delle prescrizioni. Oggi si controlla tutto e nulla. Occorrono azioni diversificate a fronte di norme che richiedono le stesse procedure, oggi, per la ristrutturazione di una casa unifamiliare e per la costruzione di un complesso residenziale.

Le regioni debbono essere chiamate a dettare norme che definiscano una graduazione di tipi di intervento adottando specifiche procedure. Da tipi di intervento che possono essere attuati senza segnalazione ai comuni si deve procedere ad interventi che necessitano di segnalazione, ad interventi che necessitano di autorizzazione, fino a vere e proprie concessioni, ed articolare il lavoro delle commissioni edilizie in modo che queste non risultino un imbuto generalizzato, ma operino su determinate questioni, snellendo effettivamente i loro lavori.

Si tratta anche di procedere — su indicazione delle regioni — all'unificazione dei pareri richiesti in materia urbanistica ed edilizia, da parte dei soggetti tenuti ad esprimerli. Un reale servizio degli enti locali ai cittadini sarebbe il varo di un codice delle costruzioni che realizzi un comportamento, una sintesi di tutte le disposizioni vigenti o in corso di emanazione, riguardanti la prevenzione dal rischio sismico, dal rischio di incendio e da altri agenti interni ed esterni alle costruzioni.

La parte dell'articolo 8 che concerne le lottizzazioni rivela, a nostro giudizio, un'espropriazione dei poteri dei consigli comunali. Noi riteniamo che questa parte debba essere sostituita, ancora una volta, da indicazioni delle regioni che colgano la necessità di un rapporto molto snello tra comuni e regioni. Il decreto-legge individua un punto dolente tra comune e cittadino, ma l'esperienza di migliaia di comuni è quella di un mancato raccordo efficiente tra ente locale e regione. Ricordo che, su scala nazionale, i tempi di approvazione dei piani regolatori sono mediamente di due anni, mentre per gli strumenti di dettaglio superano l'anno e

mezzo. Di qui la necessità che gli strumenti urbanistici non subiscano, tra regione e comuni, insabbiamenti e che si stabiliscano tempi massimi di approvazione per determinati strumenti attuativi. Ma la gran parte degli strumenti attuativi deve essere autoapprovata dai comuni.

Queste indicazioni sono alternative ai contenuti delle norme urbanistiche previste dal decreto-legge. Le ho fornite anche come indicazione dell'esistenza di una strada alternativa. Non difendiamo lo *statu quo* della legislazione urbanistica: esistono effettivi problemi di snellimento e di razionalizzazione; abbiamo evidenziato le linee di fondo per un'effettiva opera di correzione delle principali distorsioni, a fronte di proposte contenute nel decreto-legge che, presentate demagogicamente come risolutive, aumentano in realtà la confusione e le deformazioni, facendo fare un salto all'indietro ai contenuti ed all'efficienza del quadro normativo. Nell'ambito di un giudizio negativo sull'intero decreto-legge è quindi particolarmente pesante il nostro giudizio su questa parte del decreto-legge relativa alla materia urbanistica, volta allo sfascio, anziché agli obiettivi che il decreto-legge dichiara di voler perseguire (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo noi ribadiamo, come abbiamo già ampiamente fatto in Commissione e durante l'esame della nostra pregiudiziale, il giudizio complessivamente e radicalmente negativo su quello che giustamente è stato definito il «decretone Nicolazzi», che si caratterizza come una reale controriforma edilizia ed è destinato a non risolvere, bensì ad aggravare, il problema della casa, qualificandosi — come tutto lascia intendere, visto anche il momento che attraversiamo — come un provvedimento elettoraleistico.

Il «decretone Nicolazzi» interviene in una situazione resa drammatica

dall'emergenza degli sfratti, dalla crisi del mercato edilizio, dalle distorsioni crescenti del ciclo edificatorio, dalla crisi delle aree e dei poli urbani e infine dalla crisi fiscale dello Stato. Esso fa seguito ad una lunga fase di inadempienze governative, che hanno reso ancora più difficile e contraddittoria l'applicazione democratica delle leggi di riforma, già deboli e contraddittorie. Alcuni esempi clamorosi di tali inadempienze si riscontrano nella mancata predisposizione della normativa tecnica di attuazione del piano decennale, nel vuoto di iniziativa legislativa dopo la sentenza n. 5 della Corte costituzionale in materia di aree edificabili, nella mancata riforma del catasto e dell'imposizione fiscale. Le numerose proposte di legge presentate dall'opposizione di sinistra, dai sindacati e da alcuni partiti della maggioranza governativa sono state accantonate e non tenute in alcuna considerazione.

Il decreto non prevede la graduazione degli sfratti ma una sorta di mini-blocco, i finanziamenti in bilancio sono scarsi, non coperti, suddivisi in numerose voci di spesa che rilanciano la consuetudine della suddivisione «a pioggia». I provvedimenti urbanistici si muovono nella direzione di vanificare la capacità programmatica degli enti locali, rilanciano di fatto la speculazione edilizia e la rendita fondiaria senza che vengano affrontati i nodi reali incontrati dalla programmazione. Li consideriamo quindi assolutamente improponibili ed avremo, rispetto ad essi un atteggiamento ed una opposizione pregiudiziale particolarmente nei confronti della cosiddetta parte urbanistica.

Non ritornerò sugli aspetti più macroscopici della normativa Nicolazzi; cioè, la sua incostituzionalità, che abbiamo già rilevato, e divieti alla magistratura di intervenire sull'abusivismo o l'abrogazione *de facto* dei piani poliennali di attuazione. Al di là questi singoli aspetti è inaccettabile la filosofia, il ragionamento d'insieme dei provvedimenti, massimamente poi quando tutto questo è pattuito per decreto-legge.

È evidente nella filosofia del provvedimento l'intento, nella sostanza, di sot-

trarre complessivamente la soggettività dell'intervento sul territorio agli enti locali per operare un complessivo rilancio della rendita fondiaria e della speculazione sui suoli.

Peraltro siamo in organica legislazione con gli ultimi provvedimenti emanati sulla finanza locale dove appunto si inizia, sempre più e in modo abbastanza organico con una politica internazionale, ad attuare una politica che mortifica sempre di più gli enti locali e che va a colpire questa opera di decentramento realizzata con i comuni e le regioni per riaffermare sempre più un principio centralistico, che, a nostro parere, non solo è errato dal punto di vista politico ma anche antistorico stante i tempi che viviamo.

Si tratta, dunque, con questo decreto-legge di costruire un nuovo tassello che si aggiunge al mosaico di quella che è stata già detta la controriforma dei suoli; il primo passo è rappresentato dalla sentenza n. 5 della Corte costituzionale che ha considerato non avvenuta la separazione tra diritto di edificazione e diritto di proprietà con la conseguenza che i valori di esproprio risulterebbero in seguito a ciò inadeguati e soprattutto rischierebbero di essere invalidati tutti gli strumenti urbanistici, dai piani poliennali di attuazione, ai piani regolatori. Vi è poi la «legge-Napoli» per la ricostruzione che ha previsto un prezzo di esproprio delle aree pari a quello previsto dalla «legge-Bucalossi» maggiorato del 70 per cento ed ora le innovazioni previste dal «decreto-Nicolazzi».

Come conseguenza di quest'ultimo provvedimento non vi sarà più nessun controllo ed indirizzo da parte dell'ente locale sui processi di espansione, e sarà dunque la rendita fondiaria a «tirare» nuovamente rispetto alla direzionalità dello sviluppo dal momento che sarà sufficiente un programma di edilizia sovvenzionata — ex legge n. 25 — un programma speciale a valorizzare aree di interesse privato. Inoltre salterà qualsiasi dimensionamento tra edilizia pubblica e privata ed anzi verranno a ricrearsi peri-

colose commistioni che ripeteranno lo scarico sul pubblico dei conti delle edificazioni private.

È dunque inaccettabile qualsiasi livello di confronto su questa materia nell'ambito di un decreto-legge e fino a quando non si risolverà complessivamente la questione relativa al regime dei suoli. Riaffermiamo in tal senso, su questo ultimo punto, la nostra proposta, che è alla base di un progetto di legge presentato da tempo e che prevede l'esproprio generalizzato e a prezzo agricolo di tutte le aree inserite nei piani poliennali di attuazione, riaffermando definitivamente che il diritto di edificazione spetta solo e unicamente allo Stato.

Ribadiamo, dunque, che ci faremo carico della conversione del decreto-legge solo se «passerà» la logica, che abbiamo più volte affermato, dello stralcio per la parte di emergenza e demandando in tempi rapidissimi tutta la questione-casa ad una sede più opportuna, altrimenti a fronte delle ipotesi di controriforma, non costituzionali, come quelle al nostro esame, presenteremo tutti gli emendamenti che riterremo necessari per condurre una battaglia di dimensioni generali come questo tipo di decreto richiede.

Vorrei a questo punto affrontare in modo molto breve e schematico il problema che va sotto il capitolo degli sfratti, e vorrei fare a questo proposito una premessa che ci riporta alla vicenda dell'equo canone.

La legge dell'equo canone fu approvata dal Parlamento sulla base di una ipotesi, sulla quale è opportuno ritornare: che esistesse nel nostro paese un mercato delle locazioni in grado di assorbire, sia pure con il supporto di una quota di edilizia pubblica, la domanda aggiuntiva che l'applicazione della legge avrebbe creato.

Ciò che in questi anni abbiamo dovuto tutti registrare è che quella ipotesi era inconsistente, falsa e irrealistica. Si è data la stura ad una domanda di abitazioni, quella dei proprietari di alloggi affittati, che la politica di blocco trentennale aveva di fatto nascosto e compresso, senza che

né il mercato né l'intervento pubblico fossero in grado di erogare un'offerta adeguata a questo tipo di domanda.

Il piano decennale, infatti, si è avviato con notevole ritardo; la politica del credito ha reso sempre più proibitive le condizioni per accedere ad un alloggio in proprietà, estendendo di fatto la fascia di famiglie che ricercano un alloggio in affitto. La legge n. 25 del 1980 è completamente fallita per quanto riguarda i mutui individuali previsti dall'articolo 9; si è applicata in modo solo parziale per quanto attiene all'acquisto di alloggi possibili, secondo l'articolo 7; si sta concretizzando, sia pure con tempi non sempre celerissimi, per quanto riguarda il problema costruttivo dell'articolo 8. Allo stato attuale dobbiamo registrare, quindi, che, se era sbagliata l'ipotesi politica di premessa alla legge n. 392, bisogna modificare il meccanismo legislativo, e bisogna modificarlo in fretta, prima che danni ulteriori possano essere compiuti o possano derivarne.

C'è un punto sul quale è necessaria la massima chiarezza. La mancata modifica dei meccanismi previsti dalla legge n. 392 potrà produrre due effetti soltanto: un nuovo blocco *ex lege* dei contratti oppure — il che sarebbe ancora peggiorativo — un blocco di fatto della possibilità di eseguire gli sfratti, provocato dalle ovvie opposizioni degli inquilini che non abbiano certezza di una soluzione abitativa alternativa. Ma questa seconda ipotesi non sarà, come già non è, indolore né sul piano sociale né su quello dell'ordine pubblico.

Se andiamo ad osservare il quadro numerico, che emerge dal capitolo degli sfratti, è di fronte a noi un problema di drammatica emergenza. Secondo il Ministero dei lavori pubblici sono già circa 500 mila le richieste di rilascio per giusta causa. Ora, quante di queste si trasformeranno in sfratti non è dato sapere; e questo è uno dei punti interrogativi, che è al di sopra di tutta la questione degli sfratti, cioè la non conoscibilità del numero dei possibili sfrattati. Inoltre, sono già in scadenza dal 1981 per finita loca-

zione un milione e 700 mila contratti, mentre nel 1982 verranno in scadenza diversi milioni di contratti in regime di proroga; e infine scadranno i 500 mila esercizi commerciali.

Ci troviamo di fronte ad un panorama drammatico, ad un problema che potrebbe esplodere, qualora non si trovasse una soluzione adeguata, e che potrebbe scuotere non poco le già scarse credibilità delle nostre istituzioni. Se a questo aggiungiamo le vendite frazionate, che aprono un altro drammatico varco, noi comprendiamo quale area calda, quale zona di conflitti e di possibile violenza questo problema solleva. Anche perché ci troviamo di fronte ad un fatto che comincia ad essere sempre più evidente nella pratica e non solo nelle ipotesi logiche, e che cioè queste disdette, nella loro grande maggioranza, in realtà comportano anche una modificazione d'uso delle stesse case, che vengono poi destinate ad uffici o a mini-appartamenti o ad altri usi, il tutto, ovviamente, nel tentativo e nella tentazione di raggiungere il massimo di profitto e non escludendosi — anzi anche questo è diventato e sta diventando ormai una pratica — che molte case restano vuote perché si attende, si aspetta che il futuro possa apportare rendite migliori. Tutto questo comporta che tutta l'area controllata del mercato degli affitti diventa sempre più ridotta, che tutta quella che possiamo chiamare «area dell'equo canone» diventa sempre più esigua e che quindi il problema sociale, che prima evocavo, diventa sempre più esplosivo. Si espande invece l'area incontrollata, l'area della rendita senza fine, l'area della speculazione. Questo è il problema con il quale noi oggi dobbiamo fare i conti, la cui non risoluzione può dare grossi problemi, non solo economici, ma sociali, di ordine pubblico, di ordine democratico. Dicevo prima che il problema degli sfratti riguarda ampie fasce sociali, da quelle economicamente più deboli, più fragili, che sono le prime molto spesso a pagare questo tipo di realtà, a quelle che poi sono appartenenti a settori sociali, a ceti sociali che genericamente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

vengono definiti «ceto medio», «settori sociali intermedi». In particolare si verifica che una parte di queste, nell'impossibilità di trovare alloggi in locazione sul mercato, e in presenza di un differenziale di prezzo consistente nell'acquisto di alloggi che siano vuoti od occupati, sta alimentando un mercato di acquisizione di alloggi locati con una doppia conseguenza: da un lato, si estende ulteriormente la pratica dei cosiddetti sfratti a catena, i quali finiscono inevitabilmente per colpire come destinatario finale il soggetto che non ha possibilità di reggere le condizioni del mercato dell'acquisto, il più fragile, il più debole, come dicevo poc'anzi; dall'altro lato, e questo è un fatto altrettanto grave anche se può apparire socialmente meno dirompente, nei centri storici, ma in generale nelle aree centrali della città, questo fenomeno provoca una progressiva espulsione verso la periferia di quelle fasce sociali più deboli, con un fenomeno di segregazione urbana che rischia in prospettiva di riproporre un processo di ghettizzazione dei lavoratori, dei pensionati e in generale dei meno abbienti, contro il quale vanno invece tutte le iniziative pianificatrici degli enti locali. Noi ci potremmo trovare nella sostanza, in breve, soprattutto in alcune grandi metropoli italiane, a ripetere un po' quella che è la storia anche delle grandi metropoli americane. Potremmo avere i nostri Bronx, come già ampiamente si dice sui giornali, o i nostri Harlem (la nostra periferia) che poi, di fatto, proprio perché concepiti e risultanti da un processo di ghettizzazione, diventano centri di violenza quotidiana, permanente, di violenza sociale, prima ancora che politica, e poi politica, come è avvenuto e avviene anche nelle grandi metropoli soprattutto americane, anche se ciò sempre più si sta estendendo anche alle metropoli europee. Siamo quindi di fronte a fatti che non sono semplicemente dei ragionamenti logici, numerici o economici, ma dentro e dietro i quali possono sorgere problemi che già oggi cominciamo a constatare, ma che possono divenire realmente esplosivi in una fase

anche breve, nel medio periodo. Se questo, come dicevo, in un'area urbana con elevato tasso di mobilità può essere ancora non avvertito o comunque considerato non particolarmente drammatico, nei centri storici in generale provoca un fenomeno di vera e propria disgregazione sociale delle comunità, che hanno trovato un loro equilibrio nella compresenza articolata di vari strati sociali. E quanto poi ciò possa significare, anche dal punto di vista storico-sociale del nostro paese, e quali danni enormi ne possano seguire, anche economici in prospettiva, è anch'esso evidente.

Questa tendenza è inoltre alimentata dal processo di terziarizzazione, vale a dire da modificazioni striscianti delle destinazioni d'uso degli immobili, per contrastare le quali i comuni hanno chiesto da tempo l'adeguamento delle attuali normative. Le contrastanti sentenze in materia emesse dalla Corte di cassazione, infatti, richiedono al più presto l'approvazione di una nuova norma che sancisca il divieto della modificazione d'uso senza l'autorizzazione comunale.

Un ulteriore colpo al destino dei centri storici deriva dal diffondersi dell'acquisto del patrimonio residenziale per uso temporaneo, la cosiddetta seconda casa, la cui diffusione in alcune realtà particolarmente esemplari, mi riferisco ad esempio a Venezia, contribuisce ulteriormente alla distruzione di una qualità della vita urbana, delle relazioni sociali, del valore storico di una città, che invece dovremmo attentamente salvaguardare per principi morali, economici e storici.

Se poi sommiamo al meccanismo degli sfratti a catena, alle seconde case, alle modificazioni d'uso, le conseguenze che l'avvio delle procedure di sfratto ha sul tessuto produttivo minore (artigiani e piccoli commercianti) è facilmente prevedibile come in prospettiva la cosiddetta logica di mercato rischi di provare un effetto devastante sugli equilibri socio-economici più generali, che pure si sono fino ad oggi conservati nelle aree centrali delle città.

Le modifiche della legge sull'equo ca-

none, quindi, se hanno un carattere d'urgenza per quanto riguarda la residenza, non possono non essere estese anche all'edilizia non residenziale; non solo e non tanto per evitare il permanere di un doppio mercato delle locazioni, quanto per il carattere di complementarietà che hanno le attività produttive, in particolare quelle minori, rispetto al concetto stesso di residenza e più in generale di città.

Gravissime sono poi le conseguenze più immediate su alcuni settori sociali: è evidente che questo tipo di realtà comporta un prezzo altissimo nei confronti, ad esempio, dei giovani. È evidente che tutto ciò comporta una repressione, di fatto, di un bisogno di individualità e di libertà. Quando parlo dei giovani, non mi riferisco ai quindicenni o ai sedicenni, ma a giovani tra i 20 e i 30 anni, spesso anche sposati e costretti alla coabitazione. È quindi una repressione sociale, una soffocazione, una mortificazione sociale vera e propria quella che si viene ad imporre.

La mobilità dovrebbe essere un valore. Noi non siamo assolutamente per una mummificazione sociale, anche dal punto di vista abitativo. La mobilità in genere è un elemento di conoscenza, che arricchisce l'individualità sociale, la coscienza collettiva, ma questa mobilità non può essere coatta e soprattutto non può essere una mobilità che porti dalla casa alla strada e non da casa a casa.

Nei mesi passati abbiamo spesso visto sostare davanti a Montecitorio i soci della cooperativa Auspicio e so che si sono fermati anche davanti alle sedi congressuali di diversi partiti. In un quadro così mortificante dal punto di vista sociale, economico e civile, è evidente che fenomeni di malcostume come quelli della cooperativa Auspicio — un vero e proprio furto che tutti conosciamo — si realizzano, si possono realizzare sempre con una maggiore frequenza. Questa è la realtà con cui dobbiamo fare oggi i conti e confrontarci. Questo è il livello di drammaticità dei problemi che abbiamo di fronte.

Da questo punto di vista mi sembra che alcune delle proposte, che non vengono

avanzate solo da noi, ma che non sono proprie della Associazione nazionale dei comuni, siano sensate e possono diventare terreno di dibattito ed anche di soluzione legislativa.

In particolare i comuni ritengono necessari ed urgenti alcuni punti. Innanzitutto chiedono che ai sindaci si forniscano gli strumenti per esercitare un'azione sui proprietari che tengono gli alloggi vuoti per obbligarli alla locazione, evitando in tal modo una grave forma di provocazione sociale ed una delle principali cause dell'attuale squilibrio fra domanda e offerta.

In secondo luogo chiedono che da parte del Governo venga istituito un sistema informativo rivolto a tutti i soggetti impegnati sul problema degli sfratti (magistratura, giudici, ufficiali giudiziari, prefettura) che consenta di conoscere con adeguato anticipo le caratteristiche quantitative e qualitative del fenomeno e sia di supporto concreto alla predisposizione di adeguati strumenti di intervento.

In terzo luogo, che vengano attribuiti ai comuni nei quali il problema della casa presenta un'enorme gravità mezzi straordinari e finanziamenti adeguati, non solo per il completamento dei programmi costruttivi già avviati e per la loro integrazione, ma anche per la costituzione degli «uffici casa», con poteri di intervento più estesi per quanto riguarda il controllo dell'uso del patrimonio esistente e del mercato immobiliare, sia esso in locazione o in vendita, sia esso residenziale o non residenziale.

In particolare, i comuni sottolineano la necessità di strumenti capaci di incidere sulla lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare; chiedono che venga attribuita ai sindaci, e non ai prefetti, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nel caso di compravendita, con gli opportuni sgravi fiscali, per salvaguardare la permanenza delle fasce sociali più deboli nei centri storici delle città.

Inoltre, sul fronte dei finanziamenti, poiché la limitatezza delle entità dei finanziamenti pubblici compromette, o può compromettere, seriamente l'esito degli

sforzi che i comuni stanno mettendo in atto, l'associazione nazionale dei comuni ritiene necessario che venga modificata la logica della legge n. 457, passando dalla programmazione finanziaria alla programmazione fisica degli interventi. Nelle modifiche da apportare alla legge n. 457 è necessario, tra l'altro, definire i programmi nazionali e regionali per entità fisiche, cui rapportare previsioni pluriennali e stanziamenti annuali, annunciare i tempi di programmazione a disposizione delle regioni, prevedere penalizzazioni per il mancato rispetto dei tempi, verificare annualmente l'effettivo stato dei cantieri, e subordinare ad esso le erogazioni, ridurre i passaggi, perché ogni passaggio intermedio dalla cassa all'operatore crea ostacoli alla fluidità della spesa.

Ecco, si tratta di una serie di proposte, avanzate peraltro non da un singolo gruppo parlamentare, e per di più da un gruppo piccolo come il nostro, ma che provengono dall'associazione nazionale dei comuni, e che vengono mortificate da questo decreto-legge, oltre che dall'intera linea legislativa sin qui seguita.

Voglio concludere dicendo che quella della casa è una questione che esprime e congiunge una massa di problemi più generali, che vanno al di là della questione specifica. La casa è uno dei settori, forse insieme a quello della sanità, che meglio esprime nei suoi effetti negativi quella che è stata chiamata «la crisi dello Stato sociale». Questa crisi scoppia e si evidenzia nelle grandi città, proprio per l'emblematicità che la casa assume entro la crisi generale dello Stato fiscale, e che proprio nelle grandi città diviene un problema drammatico, enorme, di difficile soluzione ed anche di potenziale compromissione della dialettica e della democrazia sociale.

È evidente che la questione della casa non si può non collegare anche con la crisi di produttività che investe l'insieme del sistema, e in particolare alcune concentrazioni urbane: è presente una crisi di produttività sia nei settori che producono merci, sia in quelli che producono

servizi. Quindi, si deve affrontare un insieme di problemi, di cui la casa è uno dei momenti fondamentali.

Da questo punto di vista, accennavo ad alcune soluzioni, o comunque ad alcuni tentativi che si possono esercitare in questa direzione, che vanno dall'occupazione temporanea delle abitazioni al censimento, al finanziamento subordinato a certe condizioni. Ma vi è un problema di prospettiva, con il quale è opportuno confrontarsi: riguarda un ruolo diverso dell'ente locale, che possa mettere le mani in maniera completa sul problema della produttività in generale delle grandi concentrazioni urbane, e in particolare del settore edilizio.

È chiaro che, se i comuni non diventeranno agenti economici fondamentali, in qualche modo autonomi, veri e propri imprenditori che possono intervenire sul mercato, rispettandone le leggi e procedendo ad un confronto con i settori privati, però garantendo, nel contempo, sviluppo ed anche una logica all'interno del mercato, credo che difficilmente il problema potrà essere risolto.

Si tratta, quindi, di cominciare a lavorare anche sulle idee che intendono porre il problema dell'imprenditorialità dei comuni e del modo adatto per realizzare le abitazioni, su un versante così complesso e allo stesso tempo così decisivo qual è quello rappresentato dal settore edilizio.

Tutti questi ragionamenti, scarni e scheletrici, su un aspetto particolare del decreto-legge (sugli altri aspetti interverranno i miei colleghi), mi portano ad affermare, un'assoluta opposizione a questo decreto-legge, per le cose che dice e anche per le cose che non dice (*Applausi dei deputati del gruppo del PDUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Querci. Ne ha facoltà.

NEVOL QUERCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che un giudizio che abbia un minimo di obiettività sul decreto-legge in discussione e sulla sua portata lo si possa dare tenendo conto di alcuni problemi generali di fronte ai quali

ci troviamo, problemi che fanno definire a volta a volta la situazione della casa o drammatica o, nella versione più ottimistica, grave.

Dobbiamo innanzitutto tener conto della crisi economica che travaglia il paese e anche delle condizioni sociali nelle quali si inseriscono le iniziative, nell'una o nell'altra direzione. Sentiamo sociologi parlare di riflusso, di chiusura nel privato, di corporativismi e chiunque abbia avuto occasione di partecipare ad assemblee, a riunioni sul problema della casa, sul «decreto Nicolazzi» o su altri aspetti del genere si sia trovato di fronte ad una frantumazione in vari gruppi di istanze che una volta potevano invece essere sufficientemente omogeneizzate in una direzione comune. Sicchè, in queste platee constatiamo la tendenza di ognuno a pensare a se stesso, in modo che il disegno politico generale riesce sempre di difficile definizione. Vediamo così gli inquilini che vogliono essere tutelati nei loro interessi (che sono molto spesso legittimi) contro i piccoli proprietari; e magari quegli stessi inquilini sono, per il modo in cui si è manifestata la crisi del settore, proprietari di una casa al mare o ai monti e quando esercitano la funzione del piccolo proprietario si comportano in una maniera diametralmente opposta. Così, il piccolo proprietario vorrebbe la difesa dei propri interessi, lo sfrattato dei suoi e così via.

In sostanza, abbiamo una frantumazione in molti settori diversi, tanto che io credo che, qualunque fosse la legge che noi fossimo in condizioni di predisporre, potremmo essere soddisfatti se questa legge risultasse anche poco gradita alla generalità, e se magari non fosse avvertata in maniera intensa.

Altre difficoltà provengono dalla crisi del nostro sistema istituzionale o comunque dal cattivo funzionamento delle istituzioni. Quando leggiamo i rapporti, noi lo facciamo sempre in termini complessivi: tanti finanziamenti sono stati predisposti, soltanto quella certa quota ha trovato poi attuazione. Le cose viste nel concreto ci dimostrano però che talune

regioni funzionano, altre funzionano meno, altre non funzionano affatto. E questo comporta il rischio che ogni volta che noi interveniamo con provvedimento legislativi, magari con l'occhio teso a voler accelerare l'andatura di chi è restato indietro, rischiamo di frenare chi invece già cammina e cammina con le proprie gambe.

Questo è un problema pesante, che ci troviamo di fronte talvolta anche nelle proteste rivendicative degli interessati, al livello di diverse regioni; e poi vi sono altri problemi, anche in dipendenza dal modo in cui si è sviluppata la lotta politica nel nostro paese in questo dopoguerra, per le zone di arretratezza esistenti. Si tratta di una concezione del potere che molto spesso è di derivazione autoritaria. Ben sappiamo che parlando di certe cose incontriamo per esempio alcuni cittadini che ci dimostrano come l'amministrazione comunale non procede nel senso di rispondere alle loro pur legittime istanze; sappiamo quante volte a livello di commissioni edilizie, ad esempio, se il progetto non è stilato da questo o quel progettista gradito (avviene prevalentemente nel centro e nel sud, ma succede anche al nord), quanto meno non sarà esaminato. Vi è cioè la tendenza ad esercitare una specie di potere discrezionale che nuoce alla fiducia nelle istituzioni e provoca malcontento: è un problema serio, come ho potuto notare in un viaggio in Sicilia. Leggendo un provvedimento approvato dall'Assemblea siciliana nel 1971 in materia di risanamento del centro di Siracusa, ho notato che mentre alcuni finanziamenti non erano soggetto a discrezionalità, per altri si prevedeva che per quei cittadini che avendone il diritto ne facessero richiesta, l'assessore all'urbanistica «poteva»...: in quel potere, stava una discrezionalità che dimostra come talvolta molte disfunzioni e grandi ritardi derivino dal modo in cui certe amministrazioni concepiscono l'esercizio del potere; in questo quadro, è ovvio che quando il ministro Nicolazzi propose il suo primo provvedimento (ora sostituito dal secondo, dopo le pur sostanziali modi-

fiche), la cultura urbanistica certamente fece una sorta di sollevazione, e sembrava che attraverso questo decreto si aprisse un varco ad un ritorno all'indietro peraltro improponibile. In realtà, la reazione si estese anche ad altri settori e sia pure da un punto di vista generale di principio, non mancava di motivazioni.

In effetti, le leggi di riforma introdotte intorno agli anni '70 costituivano soprattutto una reazione ad un periodo (quello tra gli anni '50 e '60) permeato dal fattore della speculazione elevato alla massima potenza: era ovvio pertanto che quelle leggi presentassero vincolismi abbastanza marcati. Ma ci siamo resi conto — e dobbiamo darne atto al ministro Nicolazzi — che il problema sollevato esisteva effettivamente, nel senso che di là da quella reazione pur legittima e motivata sotto certi aspetti, il decreto aveva una sua popolarità in vasti settori del paese che certamente non avevano alcuna intenzione nemmeno tendenzialmente speculativa, ma risentivano degli esasperati elementi vincolistici e di quel potere discrezionale che li esprimeva.

Il discorso del silenzio-assenso dovrebbe essere visto in questo quadro composito, con queste contraddizioni, nel senso che da un punto di vista generale non mi sembra che il silenzio-assenso possa vedersi semplicemente come un meccanismo i cui compiti (alcuni lo hanno anche sostenuto a lungo) sarebbero quelli di riaprire i varchi alla speculazione edilizia. È stato un modo di impostare le cose che può aver avuto dei limiti e li aveva soprattutto nella formula del primo decreto-Nicolazzi; li ha anche nel testo in discussione, ed aggiungerò qualcosa tra poco a questo riguardo. Comunque, quello era un problema reale con il quale le forze politiche devono misurarsi obbligatoriamente. A questo punto noi socialisti ci dichiarammo insoddisfatti del testo approvato — per la parte relativa al silenzio-assenso e, in modo particolare, all'articolo 8 — da parte del Consiglio dei ministri; ci dichiarammo insoddisfatti perché la nostra ispirazione rispetto a questo problema generale era quella di

cercare, attraverso questo decreto-legge, di stimolare i comuni ad una loro modernizzazione, nonché alla assunzione da parte loro di una certa responsabilità, che non sempre era stata assunta, rispetto al cittadino. In sostanza avevamo chiesto l'introduzione del certificato d'uso quale elemento di certezza che legale la responsabilità dell'amministrazione comunale a quella del cittadino che, ove avesse fatto uso del silenzio-assenso, doveva avere un punto di riferimento certo rispetto al quale i suoi comportamenti — se fossero stati arbitrari — avrebbero ricevuto sanzioni anche di tipo penale.

Il nostro ragionamento di fondo non fu accolto in Consiglio dei ministri; noi lo riproponemmo durante questa discussione come uno dei punti fondamentali che — da un punto di vista generale — deve servire ad eliminare ogni ambiguità dal discorso del silenzio-assenso, deve stimolare i comuni alla adozione di meccanismi più moderni nel loro modo di fare politica e di rispondere ai cittadini, facendo assumere loro una responsabilità tale che rispetto ad essa quella del progettista, del costruttore e del proprietario dell'area oggetto della concessione deve essere una responsabilità visibile e non soggetta a discussioni. Per questo faceva bene il collega Cusumano ad insistere sulla validità di queste norme all'interno degli strumenti attuativi, perché ci sembra evidente che il ragionamento generale, non può essere in qualche modo inteso come strumento che, magari nel periodo transitorio, consente finalità diverse da quelle per le quali in sostanza è stato formulato.

Il punto fondamentale, per quanto riguarda questo specifico problema, ci sembra quello dell'accoglimento di una nostra richiesta che ha guadagnato dei consensi nel caso della discussione svoltasi in questi mesi. Invece un punto sul quale manifestiamo contrarietà è quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8, poiché gli interventi autonomi della magistratura potrebbero anche bloccare situazioni che sono forse legittime, nel senso che non sono arbitrarie, ma — sulla

esperienza di questi ultimi anni — costituiscono soltanto delle eccezioni. I pretori di assalto, insomma, non rappresentano una regola che si manifesta colpendo alla rinfusa! Abbiamo qualche caso in cui è stata violata la legittimità, ma nella generalità dei casi ciò non si è verificato. In realtà, se noi lasciassimo questo comma in questo articolo, la norma che si verrebbe a determinare ci permetterebbe di sottrarre alla magistratura il potere di intervento, mentre i tempi lunghi della giustizia amministrativa darebbero luogo ad ogni specie di violazione delle leggi urbanistiche vigenti. Quindi per cercare di colpire una eccezione, si renderebbe regola questa eccezione.

Sempre a proposito dell'articolo 8, vorremmo richiamare l'attenzione del ministro e del Parlamento sugli automatismi concernenti le lottizzazioni che debbono essere riconsiderati perché con tali automatismi si possono far procedere degli schemi, ma non si possono far sorgere obbligazioni tra le parti come — ad esempio — le lottizzazioni convenzionate, in quanto queste ultime si configurano come veri e propri contratti e quindi non comprendiamo come il meccanismo potrebbe funzionare.

- Per quanto riguarda il problema dei finanziamenti...

MARTE FERRARI. Non c'è nessuno al banco del Governo! Sospendi il tuo intervento!

PRESIDENTE. Il ministro è presente. Era venuto un momento al banco della Presidenza per sapere quanti oratori debbano ancora parlare.

NEVOL QUERCI. Per quanto riguarda i finanziamenti, vorrei fare alcune osservazioni. Certamente abbiamo di fronte un tetto stabilito dalla legge finanziaria. Ci sembra che le difficoltà che vengono addotte di fronte alla richiesta di maggiori finanziamenti siano difficoltà che talvolta sembrano pretestuose. Faccio un solo esempio: i maggiori oneri per l'edilizia agevolata, signor ministro, sono previsti

per il periodo 1978-81 in 95 miliardi. Il conto più elementare ci dimostra senza ombra di dubbio che, se si trattasse veramente di maggiori oneri, occorrerebbero 150 miliardi. Questo significa che, se le cose rimangono così in realtà si tratta di maggiori oneri che non sono comunque sufficienti e che, quindi, andranno soltanto a saldare una parte di quello che è maturato in questo periodo.

Noi socialisti siamo meravigliati del fatto che talvolta su questo tema non troviamo solidarietà. La cifra in questione non è poi altisonante, considerando quelle che ballano continuamente nel nostro Parlamento. Ma, per non aggiungere altri 55 miliardi, dovremo di qui a qualche tempo riconsiderare le cose, ricominciare con un altro disegno di legge a cercare di risolvere i problemi che oggi, facendo finta di non vedere quale sia la realtà, non risolviamo. Quindi, anche su questo punto, non proponiamo uno scontro con il ministro Andreatta (non è questo il senso della nostra richiesta), ma chiediamo che su un punto sul quale nessuno riesce a dirci che abbiamo torto si eviti di fare un discorso a metà che, in quanto tale, resterà in aria e sostanzialmente non risponderà al problema per cui quel comma è stato inserito nel provvedimento.

Anche per quanto riguarda i meccanismi del credito, bisognerà cercare di fare un passo in avanti nei prossimi giorni. Sappiamo tutti che questo meccanismo non funziona, e non lo sappiamo sulla base di accuse di questo o di quel gruppo di opposizione, bensì sulla base della constatazione che le banche esercitano una discrezionalità nel concedere i mutui che sostanzialmente paralizza tutto. Ricordo che il discorso dei mutui individuali fece nascere nel paese una grande aspettativa; migliaia di domande furono presentate in tutte le regioni. Io mi domando ora quanti mutui individuali siano stati concessi. Il problema è di questa natura: in questo meccanismo del credito ritengo si debba eliminare questa discrezionalità delle banche. Tale problema sottolineato in una certa misura

poco fa anche dal collega Cusumano, deve essere affrontato a fondo inserendo nel decreto-legge un meccanismo in grado di impedire questa discrezionalità, in modo tale da dare la certezza che, una volta entrati nel campo di quelle provvidenze, si possa poi andare avanti.

Un altro serio problema è quello riguardante la GESCAL. Su di esso nel corso dell'esame del primo decreto-legge è stato accettato un punto che a noi sembra di principio e che si riconnette alla vecchia rivendicazione che i sindacati hanno portato avanti con forza in questi ultimi anni e che a nostro parere, e non soltanto a nostro parere, è una rivendicazione sacrosanta. Il fine di tale rivendicazione è che i versamenti per la GESCAL vengano utilizzati effettivamente per la casa. Questo principio è stato accolto, ma anche su questo punto esistono delle incertezze profonde; al proposito non posso non manifestare la mia delusione per il fatto che siamo riusciti a capirci un pò di più su questo problema dei contributi GESCAL soltanto attraverso una serie di reiterate richieste. Alcuni elementi di ambiguità o di incertezza tuttavia rimangono. Si parla di 1.500 miliardi che in passato sarebbero stati utilizzati in altra direzione, senza che ciò sia stato mai considerato in tutti i provvedimenti emanati in precedenza in materia edilizia.

Debbo dire che il principio ci soddisfa qualora ci sia certezza della cifra; se poi le cifre che ci vengono fornite, signor ministro, rispondono soltanto agli umori di coloro che sono preposti al Ministero del tesoro, sarebbe veramente un guaio. È facile prevedere che, mantenendosi probabilmente il terzo di incremento dell'inflazione in percentuali assai alte anche per il prossimo anno, questi contributi GESCAL tendono ad aumentare; è quindi giusto che vi sia un recupero. Non possiamo però dimenticare che il meccanismo della GESCAL fu promosso anche in nome di un parallelismo fra Tesoro e GESCAL. Si diceva cioè: se tanti sono i contributi GESCAL per la casa, altrettanti devono essere quelli dati dallo Stato. Ma oggi questa proporzione non possiamo ri-

spettarla perché ci troviamo in condizioni di difficoltà: ci sono i problemi della spesa pubblica e, sostanzialmente, della riduzione della disponibilità finanziarie. Tuttavia il problema esiste: anche da questo punto di vista quindi credo sia necessario un minimo di riflessione, indipendentemente dal problema dell'inflazione perché se, ad esempio, il prossimo anno l'inflazione sarà del 15 per cento anche i contributi aumenteranno in pari percentuale. Ma, a fronte di ciò, deve esserci un aumento dei finanziamenti dello Stato, altrimenti il finanziamento complessivo per l'edilizia tenderà a diminuire.

Vorrei ora fare un ultimo gruppo di considerazioni su un problema generale con il quale ci siamo cominciati a misurare in senso positivo. Da parecchio tempo nei documenti del partito ed anche nelle nostre manifestazioni abbiamo sollevato un problema su cui molto si è discusso negli scorsi anni senza riuscire mai a «levare un ragno dal buco»: il problema dell'industrializzazione edilizia. In passato, di fronte ad esso, ci si divideva in due schieramenti: c'era il partito di coloro che sostenevano che l'industrializzazione comportava un aumento dei costi e quello di coloro che sostenevano che essa avrebbe invece comportato una riduzione degli stessi. Se oggi guardiamo la realtà, ci rendiamo conto che non possiamo ripetere una discussione su questi aspetti. Non sono tra quelli che sono convinti che l'industrializzazione dell'edilizia provochi un contenimento dei costi o addirittura — come dicono gli ottimisti — un loro abbattimento, sia pure in prospettiva; credo tuttavia che l'esperienza che andiamo cogliendo anche attraverso i dati che vengono forniti dalle tecnostrutture (che per taluni aspetti cominciano ora a funzionare) ci conferma che oggi ci troviamo di fronte ad una difficoltà primaria che diventerà sempre più insormontabile. Mi spiego: al di là della quantità dei finanziamenti che possiamo immettere nel settore, al di là del problema della disponibilità delle imprese (sul quale pure si dovrebbe discutere, perché non mi sembra

di scorgere all'orizzonte un numero pressoché infinito di imprese pronte ad entrare nel settore edilizio per costruire case: non c'è questa grande abbondanza e, soprattutto, non c'è un numero sufficiente di imprese adeguatamente specializzate; probabilmente abbiamo ancora gli orfani della vecchia imprenditoria, che magari sarebbe disponibile alle vecchie condizioni: ma non è a costoro che dobbiamo rivolgerci, bensì ad una imprenditoria di tipo nuovo che, pur predisponendosi a dei guadagni, sia disposta a rendere un servizio complessivo per la crescita del paese), vi è il problema di fondo della mancanza di addetti nel settore. Quando mettiamo in risalto l'invecchiamento degli addetti all'edilizia nel centro-nord, che ormai hanno un'età media di 55-56 anni, quando andiamo a vedere come i giovani non vogliono andare a lavorare in questo settore e preferiscano rivolgersi al lavoro nero e restare ufficialmente disoccupati, cogliamo un problema di difficile soluzione. Il che, del resto, taglia le ali a chi propone ritorni indietro, al neoliberalismo e così via. Dal Mezzogiorno non si viene più a Roma per essere assunti come manovale nei cantieri, ma per andare a lavorare, magari, al comune o nel terziario.

Tale situazione nasce da un obiettivo rilevamento della realtà: nell'edilizia — cioè — malgrado i passi in avanti che sono stati effettuati — abbiamo risposto con norme nuove al problema delle «morti bianche», si tutela meglio la dignità del lavoratore —, rimangono problemi essenziali, come quello della non continuità del posto di lavoro. Se un'impresa va in crisi o, finita una costruzione, si predispone ad andare altrove, licenzia i lavoratori, e questo rende precario il lavoro dei suoi addetti. Se andiamo a vedere l'essenza delle cose — mi permetto di fare questa osservazione —, ci rendiamo conto come anche gli addetti attuali al settore edilizio siano, molto spesso, cottimisti provenienti dal centro-sud che stanno nell'edilizia (magari lavorando anche il sabato) per un periodo di tempo transitorio, durante il quale accu-

mulare quel che ritengono necessario per riconvertire la loro attività in altri settori. È questo il problema reale.

Ed allora, se così stanno le cose, se uno dei problemi reali è dato dalla lungaggine delle costruzioni (occorrono due anni e più per costruire un immobile), ci si rende conto come l'industrializzazione si imponga quale scelta di fondo. Il passaggio — cioè — alla industrializzazione non dipende da una variabile che possiamo in qualche modo bloccare (mi riferisco al costo), ma si impone come scelta di qualità, come scelta per mutare ulteriormente le tipologie, il modo di concepire la casa e talvolta la sua proprietà. A mio parere, dunque, la scelta dell'industrializzazione nasce da una serie di problemi e di nodi che possiamo sciogliere soltanto realizzando, appunto, un'industrializzazione diffusa (e sappiamo che non si realizza una tale industrializzazione se non si creano possibilità di rapporti pluriennali tra l'amministrazione e le imprese), oltre ad una diversa professionalità per il lavoratore; non più un lavoratore che opera nel settore edilizio così come faceva una volta, ma un lavoratore del settore industriale, che veda la sua presenza soprattutto in una vero cantiere industriale che, per quanto riguarda in particolare la fase di montaggio, assicura anche una continuità nel rapporto tra lavoratore e impresa. In tal senso abbiamo tutto un mondo da esplorare.

Non comprendo allora, francamente, alcune critiche mosse al decreto-legge per il fatto che, nell'articolo in cui si parla dei processi sperimentali, esiste un trasferimento al centro di risorse che, a detta di alcune colleghi, dovrebbero invece essere gestite alla periferia. Se la situazione è quella che ho descritto — e non credo che la si possa rappresentare molto diversamente —, è ovvio che un avvio ed un impulso, anche abbastanza poderosi, debbano essere dati da un centro. Quindi, i progetti in discussione, che nulla tolgono ai comuni ed alle regioni, in quanto per la loro definizione ed attuazione si pongono in rapporto con tali enti, debbono essere centralizzati, nel senso che debbono es-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

sere pensati attraverso alcune opzioni di fondo e non lasciati alla riproduzione di una edilizia di tipo ancora artigianale, sia pure sofisticata in questo o in quell'aspetto.

Ritengo, quindi, che una volta che si sia stabilito, come è stabilito, che questi 600 miliardi vengono utilizzati in un rapporto di edilizia convenzionata, i cui interlocutori fondamentali sono i comuni, che si avviano, perciò, a diventare operatori, in positivo, di programmi e di progetti, una volta che si siano stimulate, ad esempio, piccole imprese a consorziarsi, utilizzando anche le leggi esistenti, attorno ad un'impresa pilota, si creano le condizioni per un salto di qualità, i cui effetti positivi si potranno avvertire tra qualche anno.

Questa impostazione ci trova quindi consenzienti. Non per nulla, da vari anni sosteniamo i nostri programmi-guida, che non solo possono trovare attuazione nell'ambito dello stanziamento di 600 miliardi, ma possono anche dar luogo all'utilizzazione di risparmi e di capitali privati, in modo da raggiungere, specie nelle grandi aree metropolitane, attraverso l'edilizia convenzionata, un punto di equilibrio tra spese e ricavi che risulti accettabile per le parti contraenti. Pensiamo, da questo punto di vista, al problema del riscatto delle case degli istituti autonomi case popolari, ma anche a quello della cessione delle case degli enti previdenziali agli inquilini: potrebbe trattarsi di una manovra da basso impero, ma anche di un'operazione che, se ricondotta ad un piano generale di edilizia residenziale pubblica tale da consentire interventi in varie parti del paese, volta a realizzare un salto di qualità e di mentalità nel settore, darebbe modo di ottenere risultati complessivamente positivi. Dovremo riprendere l'argomento quando, dopo l'approvazione del decreto, prenderemo in esame la riforma degli IACP.

Un'ultima osservazione sul problema degli sfratti e sulle misure al riguardo contenute nel decreto-legge. Bisogna dire che, con riguardo a questo come agli altri problemi, si è assistito ad un fenomeno di questo genere: di volta in volta, il piano

decennale è stato demonizzato, ad esso attribuendosi la mancata realizzazione di un sufficiente numero di case. Si è omesso di considerare, signor ministro, che i finanziamenti riservati a tale piano sono, se deputati dal dato inflattivo, inferiori a quelli del 1970, o comunque non apprezzabilmente superiori, pur se nel frattempo la situazione si è aggravata, soprattutto nel settore privato.

Allo stesso modo si attribuisce all'equo canone la responsabilità del blocco del mercato degli alloggi. Che di blocco si tratti, dobbiamo riconoscerlo con la massima franchezza. È vero che, come rileva il CENSIS, in questi ultimi due-tre anni sono stati stipulati 400 mila contratti ad equo canone, ma se siamo onesti con noi stessi dobbiamo ammettere che una gran parte di questi contratti sono stati resi possibili solo dal contestuale pagamento di «quote nere» versate *brevi manu*. Ma ciò non deve indurci a concludere che la responsabilità di tale situazione è della legge sull'equo canone. Sappiamo che si tratta di una legge sperimentale, che intende porre una regolamentazione al meccanismo della domanda e dell'offerta, meccanismo che prima — tra l'altro — esisteva solo in apparenza, visto che di quando in quando intervenivano blocchi degli affitti e dei contratti. D'altra parte, credo che nessuno si scandalizzi per questa volontà di porre una regolamentazione: nessuno infatti sostiene più, nel nostro Parlamento, un concetto sacrale della proprietà, ma tutti riconoscono la valenza sociale che la Costituzione dà alla proprietà stessa. Una regolamentazione è dunque necessaria, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, in cui il libero giuoco della domanda e dell'offerta porterebbe alla riproduzione dei ghetti americani. I quartieri di Harlem, dei portoricani a New York, e così via, trovano spiegazione appunto nell'espulsione dei ceti meno abbienti dalle altre zone e nel loro raggruppamento in quartieri meno costosi.

Quindi, l'attacco, da questo punto di vista, non può essere portato anche se dobbiamo porci il problema di far funzio-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

nare questo meccanismo. I rilevamenti utili del censimento, infatti, hanno posto in evidenza, signor ministro, che le case sfitte sono molte ed è questo un problema sul quale finalmente si è fatta un po' di chiarezza. Non dimentichiamo che in questi ultimi due anni le forze politiche hanno avuto comportamenti contraddittori ed anche esponenti del Governo hanno brillato in simili atteggiamenti; infatti, per molto tempo non abbiamo saputo con esattezza il numero degli sfratti e i dati del SUNIA erano diventati una sorta di testo sacro anche per il Governo. Finalmente abbiamo avuto un dato certo ed è quello che è emerso dal censimento e relativo al numero delle case sfitte. Non credo che una simile situazione nasca dalla cattiveria degli uomini, ma dal fatto che siamo in un paese in cui c'è un'inflazione molto forte che stimola gli individui al potenziale lucro che li spinge a preferire di tenere sfitta una casa dal momento che una volta occupata avrebbe un valore sul mercato inferiore del 30-40 per cento.

In questo senso abbiamo proposto, attraverso il ministro Formica, delle misure fiscali che oggi fanno parte di un provvedimento che sarà discusso a parte, anche se tutto ciò ci pone nella condizione di riprendere in considerazione con maggiore forza il problema dell'edilizia pubblica residenziale.

Devo dire di non essermi mai entusiasmato alla polemica relativa al fatto se la casa sia un bene sociale, un bene di consumo od altro, perché molto spesso queste mi sembrano problematiche astratte quando non è chiaro dove si vuole arrivare. Mi rendo conto che per chi è proprietario in un momento di così alta inflazione la casa rappresenti un bene perché tutela abbondantemente da questo fenomeno, oltre a consentire un maggiore guadagno, però non c'è dubbio che noi socialisti non possiamo perdere di mira la casa considerata come servizio sociale, soprattutto per i ceti che non possono accedervi. Quindi, da questo punto di vista il rafforzamento dell'intervento nell'edilizia residenziale pubblica rappre-

sentata una necessità importante e vitale.

Credo che questa debba essere l'ispirazione che deve condurci ad analizzare simili fenomeni per comprendere — in questo senso presenteremo il nostro emendamento — che il problema relativo alla scadenza delle locazioni, per quello che riguarda in particolar modo i commercianti e gli artigiani, diventerà grave nel mese di agosto quando giungeranno a scadenza le relative locazioni. Questo lo dico, non tanto in rapporto ad una mancata volontà, dal momento che tutti i gruppi politici hanno più o meno le stesse idee sulla opportunità di evitare di doverci misurare a valle con gli sfratti di fine locazione e a monte con questo problema, ma perché una simile situazione dovrebbe sollecitare tutti i gruppi ad una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Se riusciremo ad inserire nel decreto-legge questo punto otterremo infatti un successo che potrà avere una sua rilevanza e che potrà impegnarci subito dopo a rivedere il problema dell'equo canone nel suo complesso, anche con le modifiche rese necessarie dall'esperienza. Comunque ritengo che sarebbe sbagliato non provvedere in un provvedimento legislativo, dai caratteri di urgenza come questo, un emendamento che sostanzialmente non fa altro che farsi carico dell'emergenza che si determinerà di qui a qualche mese. Penso quindi che da questo punto di vista sarebbe importante che il ministro prendesse una serie di iniziative, nei prossimi giorni, per consentirci di eliminare alcuni dubbi, alcune perplessità e alcune riserve e giungere ad una rapida conversione del decreto-legge.

Devo dire che, per quello che riguarda gli sfrattati, non ci ha convinto — lo diciamo anche in riferimento al precedente decreto-legge — il «tetto» dei dodici milioni relativo alla graduazione degli sfratti. Riproponiamo come tetto quello stabilito per l'accesso all'edilizia agevolata, perché rimuovendo il limite dei 12 milioni, considerato l'attuale stato dell'economia, non credo che molti po-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

trebbero godere della provvidenza della graduazione.

Concludendo, noi diamo un giudizio positivo sul complesso del decreto-legge, purché siano apportate quelle correzioni che fughino quelle ambiguità che possono dare l'impressione che il provvedimento abbia altre finalità, diverse da quelle che in realtà esso persegue. Noi continueremo a evidenziare questi elementi di riflessione, per quel che riguarda la GESCAL e i meccanismi di finanziamento. Penso che, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, occorrerebbe por mano a problemi altrettanto gravi, come quello dell'esproprio delle aree per effetto della sentenza della Corte costituzionale, la riforma degli IACP e il testo unico delle leggi urbanistiche, in modo che si possa avviare l'azione per una nuova e produttiva politica della casa (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, credo che l'esame nel merito di questo provvedimento non possa esimerci dal rievocare le modalità particolari attraverso le quali il provvedimento stesso è stato adottato e ci viene prospettato. Si è ricorsi alla decretazione d'urgenza abnorme, al di fuori delle norme costituzionali, in materie nelle quali mal si concepisce la possibilità, anche in astratto, del ricorso alla decretazione d'urgenza.

Abbiamo esaminato il decreto-legge ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, che sempre più evidentemente si palesa come uno strumento a favore dell'abuso dei decreti-legge; e molte questioni, anche se hanno una rilevanza sul piano della costituzionalità, non possono tuttavia non avere riflessi anche sul merito del provvedimento.

Credo che le incredibili norme di sconvolgimento sistematico dei principi fondamentali del nostro ordinamento, contenute in questo decreto-legge, si ricollegano necessariamente con il tipo di nor-

mativa adottata, cioè con la decretazione d'urgenza. Il sistema di mettere assieme norme della natura più diversa, per utilizzare situazioni di obiettiva sussistenza di condizioni, se non straordinarie, di urgenza e di necessità di provvedere, per rendere possibile anche l'intervento in ordine ad altri diversi problemi, dei quali molto più difficilmente si può parlare come di problemi che hanno un'intrinseca urgenza e che riflettono condizioni di assoluta necessità, porta questo sistema di legiferare, con il problema di abusare del decreto-legge, a mettere assieme norme come quelle che sono affastellate in questo decreto-legge e porta alla formulazione di norme addirittura ridicole, come alcune norme contenute in questo decreto-legge, varate attraverso una deliberazione del Consiglio dei ministri, nella quale naturalmente il ministro proponente è quello che ha la maggiore responsabilità politica e magari beneficia anche degli elementi di sfruttamento politico di ciò che il provvedimento può rappresentare sul piano dei meriti politici o dei meriti elettorali; il dicastero cui è preposto il ministro proponente naturalmente finisce con il dare la sua impronta, che molto spesso riflette chiaramente la totale incapacità di affrontare sul piano tecnico questioni che pure sono inserite nel decreto-legge, che nella sua complessità avrebbe bisogno di essere impostato in altro modo.

Questo decreto-legge mette assieme tre punti: il problema del finanziamento dell'edilizia pubblica, le norme relative ai procedimenti per la concessione delle licenze edilizie e, più in generale, relative a problemi urbanistici, il problema degli sfratti. Su quest'ultimo problema si è innestata la questione della necessità di provvedere con decreto-legge e si è creata artificialmente una concessione, addirittura sostenendo che sul piano costituzionale non sarebbe possibile approntare una normativa relativa agli sfratti attraverso una limitazione della possibilità di dar luogo alle esecuzioni degli sfratti senza, nello stesso tempo, emanare una normativa che dovrebbe far venire meno

quelle condizioni straordinarie di crisi dell'edilizia che dovrebbero giustificare il ricorso a queste proroghe degli sfratti. Non vorrei definire che razza di ragionamento è questo dal punto di vista costituzionale. Che una normativa propriamente attinente al regime delle locazioni sia articolata con norme relative alla limitazione della disponibilità da parte del locatore, che trovino compenso nell'ambito della stessa norma alla soddisfazione di altre esigenze, che devono tendere all'eliminazione di situazioni di crisi, è un conto; che invece bisogna inserire nello stesso strumento legislativo e nello stesso decreto-legge norme che in generale dovrebbero aprire prospettive per una diversa situazione di mercato, anche definendo addirittura diverse procedure per le concessioni edilizie, che bisogna inserire nello stesso strumento legislativo perché altrimenti diventa dubbia la costituzionalità delle norme relative agli sfratti, è una questione sulla quale credo che, per carità di patria, forse sarebbe meglio sorvolare, ma credo che farebbero meglio a sorvolare soprattutto quanti l'hanno invocata per sostenere che questo sistema di legiferare è legittimo e che ci troviamo veramente in una condizione di urgente necessità di ricorrere al decreto-legge anche in queste altre materie, che si sono volute mettere insieme con le norme relative agli sfratti.

Non pretendo di affrontare in questo intervento tutti i problemi contenuti in questo decreto-legge. Voglio solamente rilevare alcuni aspetti incredibili di questo provvedimento, anche formali, che riflettono la fretta ed il modo raffazzonato con cui si è proceduto; aspetti formali che sconvolgono non solo la grammatica e la sintassi, come pure avviene in alcuni articoli, ma alcuni principi del nostro ordinamento, per cui rimarranno certamente delle tracce di questo modo di formulare le norme. Rimarranno tracce, ad esempio, nelle norme relative all'introduzione del nuovo concetto del silenzio assenso, con la temporanea sostituzione di una normativa urbanistica, che, se ha un valore, lo ha proprio nel limite in cui riesce

a salvaguardare con anticipo le situazioni che si svilupperanno nel futuro. La normativa urbanistica dovrebbe guardare agli effetti anche dilazionati nel tempo. Pensare di poter allargare le maglie della normativa urbanistica, per poi restringerle successivamente, significa poi trovarsi di fronte a situazioni totalmente pregiudicate, rispetto alle quali non è il caso di insistere sull'imbarazzo del legislatore e delle amministrazioni interessate.

Mi limiterò pertanto a formulare un'osservazione formale che, con un brutto termine, potrei definire emblematica della fretta e dello scarso rispetto per il lessico, per la grammatica, per le norme del codice civile, per la terminologia giuridica, che caratterizzano questo provvedimento. È un dato su cui potremmo anche fare dell'umorismo.

Nel quinto comma dell'articolo 2, se non sbaglio (perché anche in questo articolo i commi sono numerosissimi: questo è un tipico decreto-legge con «articoli lenzuoli», che si protraggono per intere pagine della *Gazzetta ufficiale*), si legge questa amenità, che rappresenta oltretutto una norma vigente nel nostro ordinamento: «Un'aliquota pari al trenta per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione» — questo concetto di coppie di nuova formulazione è molto brillante, ma non è la sola cosa che ci rallegra in questo testo — «e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiamo già superato il sessantesimo anno di età». Qui viene la parte molto bella, signor sottosegretario, la annoti: «Sono parificate ai coniugi le coppie» — questa storia delle coppie parificate ai coniugi è una meraviglia! — «che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio». Quindi, vi è un termine entro il quale i coniugi non sono più tali, anche se contraggono matrimonio, ma sono parificati ai coniugi. Nel diritto romano si sarebbe parlato di «quasi matrimonio», che poi è il concubinato. Almeno potevate dire che le coppie non unite in matrimonio, cioè quelle che convivono

stabilmente, sono parificate alle coppie unite in matrimonio. Ma, per carità, questa formulazione avrebbe offeso la sensibilità di qualcuno! Dato che sento dire che il Governo porrà la fiducia (tra le tante voci che corrono c'è anche questa), mi auguro che almeno non la ponga su questo nuovo istituto del «quasi-matrimonio».

Ma passiamo ad un altro aspetto, sul quale non possiamo fare dell'umorismo: quello contenuto nell'articolo 8. Dell'articolo 8 abbiamo inteso fare l'apologia sostenendo che gravano sulle attività edilizie le incongruenze dei meccanismi di concessione per l'edificazione, le incongruenze dei meccanismi comunali, del raccordo fra i provvedimenti delle regioni e quelli dei comuni e così via, e affermando che queste norme dovrebbero realizzare un snellimento di tali procedure.

Se dovessimo parlare delle incongruenze e delle situazioni gravi che esistono in materia di concessioni, dovremmo dire cose molto pesanti, dovremmo evocare sistemi di concussione organizzati e lottizzati, di cui sono testimoni centinaia di migliaia, forse milioni, di cittadini italiani, che sono stati e sono quotidianamente oggetto di piccole e grosse concussioni, che si ripercuotono certamente sulla snellezza delle procedure. Credo che ormai le tangenti da pagare per superare i gravi ostacoli che si frappongono al rilascio delle concessioni edilizie rientrino nei costi di costruzione.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. È stato diminuito.

MAURO MELLINI. Non lo so se è stato diminuito! Io sono convinto che con questo strumento avete creato i presupposti per concussioni più facili da parte dell'amministrazione. E la dimostrazione di questa mia convinzione sta nelle parole con cui si apre l'articolo 8: «Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patri-

monio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio».

Se è vero quello che abbiamo inteso dire da quanti hanno sostenuto l'opportunità di questa norma, se ci troviamo di fronte ad atteggiamenti illegittimi delle amministrazioni, se ci troviamo di fronte ad uno scarso rispetto degli interessi legittimi dei cittadini, dei costruttori, comunque di coloro che intendono esercitare questa facoltà, come si spiega il termine «fino al 31 dicembre 1984»? Se il sistema previsto dalla legge — il sistema normale, diciamo — è inidoneo per se stesso, perché è troppo pesante, perché prevede incumbenti complicati, inadatti; se, pur prevedendo norme in se stesso idonee e congrue, tuttavia, in presenza di una dilatata corruzione nelle pubbliche amministrazioni, queste norme si traducono in una forma di vessazione per il cittadino, allora questo termine del 31 dicembre 1984 è assurdo. Cosa significa dire «fino al 31 dicembre 1984 non sarete vessati, dopo ricominceranno le vessazioni»? Oppure pensate che il piano di moralizzazione del presidente Spadolini avrà entro il 1984 sortito effetti tali che non ci saranno più amministratori ladri dediti alla concussione e quindi non avrete più bisogno di questa norma di «libera uscita» dalle maglie della concussione?

Mettiamoci d'accordo, spiegatecelo. Se entro il 1984 avremo la fine della corruzione, della concussione in materia edilizia e magari anche in altre materie, allora tutto andrà bene. Ma se questo piano di moralizzazione pubblica, con relativa scadenza non è alla base di questo provvedimento, allora delle due l'una: o è necessario abolire queste strettoie poste dalle amministrazioni comunali (e allora bisogna abolirle definitivamente, non fino al 1984, perché significa che è vero quanto dicono i sostenitori del silenzio-assenso e cioè che fa fare un passo avanti nella ricerca della tutela effettiva, con-

creta e rapida degli interessi legittimi dei cittadini); oppure siete convinti — come siete convinti — che questa non è altro che una provvisoria libera uscita e cioè che questa norma significa: arrangiatevi, visto che queste sono norme troppo restrittive, che i costruttori si lamentano e così via. Così, fino al 1984, l'arte di arrangiarsi consentirà, nelle intenzioni dei sostenitori di questa norma, un certo respiro con l'autorizzazione a violare le norme edilizie e con l'alleggerimento dell'addizionale ai costi di costruzione rappresentata dalle tangenti.

Io però sono convinto che le tangenti aumenteranno e vi spiego perché. Se c'è una amministrazione che pratica con diligenza (e ce ne sono) la tutela di interessi urbanistici o l'esercizio della concussione, nell'uno e nell'altro caso (ma il guaio è proprio in questo «nell'uno e nell'altro caso») farà entro il termine previsto il provvedimento, motivato come sarà possibile. Se lo farà per tutelare gli interessi urbanistici della comunità, chi potrà dargli torto? È vero qui vale la regola «non sappia la mano destra quello che fa la mano sinistra», ma già oggi avviene che gli uffici finanziari fanno gli accertamenti cautelativi quando sta per scadere il termine: prezzo denunciato cinquanta milioni, accertato 75 milioni ma intanto viene effettuato un accertamento cautelativo per un miliardo. Con la stessa logica, si effettuerà il «rifiuto cautelativo»: rifiuto il rilascio della concessione con una motivazione qualsiasi e nessuno potrà dire che sono un prevaricatore, in quanto l'ho fatto perché altrimenti mi sfugge di mano la situazione urbanistica. Se l'amministratore è invece dedito alla concussione, a maggior ragione emanerà i suoi provvedimenti di diniego e sparirà il metro per dire che vi è uno scandaloso provvedimento di diniego della concessione e che quindi vi è una concussione. Se per la fretta non voglio rischiare un silenzio-assenso, per non vedere sconvolta una situazione urbanistica, oppongo il rifiuto: andate pure al tribunale amministrativo regionale! Ma al TAR chi ci va? Ecco che la vostra demagogia è alle

corde: con questo meccanismo, si favorisce il rifiuto cautelativo e si creano determinate situazioni. D'altra parte se viene lasciato scadere il termine, chi parlerà di omissione di atti d'ufficio? Nessuno, perché questa è la logica della legge, che è stata formulata proprio per liberalizzare, per l'impossibilità dell'amministrazione di correre dietro a questi provvedimenti mentre nel frattempo la gente deve poter costruire. Nessuno potrà quindi più parlare di omissione d'atti d'ufficio: la corruzione si realizzerà mediante un atto negativo, non più necessariamente positivo; un atto puramente discrezionale, in pratica, senza bisogno di una motivazione, grazie alla semplice inerzia!

Nel nostro paese spesso è difficile stabilire quando si configurano corruzioni e concussioni, per quanto sono intricati i meccanismi: spesso non è chiaro quando corruttore o corrotto è il cittadino o l'amministratore; non sempre è agevole distinguere tra chi avviene la concussione. Ma ora verrà meno anche lo scandalo di un'abnorme motivazione con il relativo sospetto di concussione. Si dirà infatti che il rifiuto è cautelativo, ma il grosso costruttore avrà un esercito di avvocati per curare un eventuale ricorso al TAR e metterà prevedibilmente in atto tutti gli strumenti, che tuttavia non sono molti. Se qualcuno dice che chi dispone di molti mezzi e di una buona difesa legale, può ottenere tutto, non dice il vero perché tutti conosciamo i limiti che nel nostro paese incontra la giustizia amministrativa. Ma intanto il grosso costruttore ha questa risorsa: nel motivare un provvedimento per non lasciare scadere i termini, si sta attenti quando è noto che il terreno è stato preparato per i movimenti degli eserciti di avvocati. Viceversa, quel poveretto cui oggi raccontate che adesso se la sua concessione edilizia tarderà, potrà fare come vuole, si troverà di fronte ad un rifiuto, motivato che sia, ma certamente lo spauracchio di un ricorso al TAR, con le prevedibili conseguenze, lo dissuaderà da propositi di impugnazione verso un provvedimento sia pure mal motivato.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

La motivazione del resto è diversa dal motivo, come agli inizi della mia professione mi insegnava il maestro: in Italia — diceva — per andare in galera non occorre un motivo, basta una buona motivazione. Oggi forse manca anche la buona motivazione, credo che siate d'accordo!

Un meccanismo analogo a quello stabilito per gli interventi delle amministrazioni comunali, è previsto per tutte le altre amministrazioni e per tutte le concessioni ed autorizzazioni riguardanti l'iter del provvedimento di concessione edilizia, e qui cominciano a presentarsi alcuni allarmanti aspetti. Con questo tratto di penna le sovrintendenze alle belle arti, vigili del fuoco e genio civile si dovrebbero adeguare a questo meccanismo. Ma c'è una prima considerazione da fare: questo meccanismo riguarda anche il comportamento di amministrazioni che dipendono dal Ministero dei beni culturali. Tuttavia tra i ministri firmatari di questo decreto non vedo il ministro dei beni culturali; non vi è stato il concerto con quel ministro. Credo che il problema, che riguarda le sovrintendenze, con norme che riguardano demolizioni e ristrutturazioni, doveva riguardare anche il Ministero dei beni culturali. Forse ve ne siete dimenticati o non ci avete fatto caso! Forse il ministro Scotti aveva altro da fare. Comunque un rilievo, anche se formale, va fatto! Dunque manca la firma del ministro dei beni culturali, mentre una delle autorizzazioni soggetta a questa speciale procedura dei 60 giorni può essere proprio quella delle sovrintendenze. Pertanto dobbiamo sapere se le amministrazioni sono pronte a farvi fronte oppure se abbandoneranno il campo. Questo è il «messaggio» che dovrebbe essere implicito in questa disposizione: si dirà alle amministrazioni di chiudere un occhio, visto che questo è il significato della legge, oppure appena arriva una richiesta si risponde subito di no con una qualsiasi motivazione e poi si vedrà! E allora è frustrato completamente il beneficio!

ALDO TOZZETTI. Comunque sia, non serve a niente questa cosa!

MAURO MELLINI. Io temo di no! Infatti debbo rendermi ben conto del problema! Poi ci saranno le circolari interpretative, ma quali che siano esse porteranno a conseguenze abnormi. Quello che mi spaventa è che si tratta di una norma brutta, scritta con i piedi; la mancanza della firma del ministro dei beni culturali forse è ben determinata anche dal fatto che di fronte a tanti oltraggi alla sintassi ed alla grammatica quel ministro si sarebbe trovato a disagio.

ALDO TOZZETTI. Ci voleva il ministro della pubblica istruzione!

MAURO MELLINI. Il quattordicesimo comma dell'articolo 8 dice: «Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nella ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione...»: è bellissimo questo «tiene luogo della concessione»! Caso mai tiene luogo del documento, non della concessione! Evidentemente si voleva dire che tiene luogo della licenza con tanto di numero che deve essere inserito nel cartello, che viene richiesta con raccomandata: questo significa! L'articolo 8 continua: «...una copia della istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima». Ma qui c'è un piccolo particolare! Immaginiamo un comune, come quello di Roma, dove un certo numero di vigili urbani debbono correre disperatamente per tenere dietro alle costruzioni abusive. Infatti, proprio questo è uno dei compiti dei vigili urbani. Ci sono vigili che, malgrado una preparazione professionale non specifica, riescono a fare il loro mestiere; spesso quel poco che si fa dipende proprio dai vigili. Dai vigili urbani dipendono tante altre cose, anche le concussioni, ma di quelli che fanno il proprio dovere ce ne sono e fanno questo lavoro. In questi casi il vigile urbano va e che cosa trova? Trova una fotocopia di una istanza in carta da bollo spedita con ricevuta di ritorno al

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

comune. A parte le possibilità di alterazioni, di modificazioni (troveranno un altro sistema, faranno la copia con i bolli, ma il punto non è questo), mi chiedo come potrà chi deve esercitare il controllo appurare che non c'è stato il rifiuto.

ALDO TOZZETTI. Mellini, quelli non fanno neanche la lettera! Costruiscono e basta! Fanno le case abusive!

MAURO MELLINI. Tu dici che il caos è generale, e quindi non c'è da preoccuparsi. Certo, fanno le case abusive. Ma il problema sono quelle case che non sono più neanche abusive o che, per lo meno, sono tali ma non risulta che siano tali. Che cosa avviene, a questo punto? Basta presentare una raccomandata con ricevuta di ritorno, basta avere la prova che è stata fatta l'istanza, e poi c'è questa schizofrenia rispetto al momento della prova negativa. Si dice: «Io non ho ricevuto niente. Questa è la domanda. Buona notte». E tutto il meccanismo viene reso enormemente più complesso. Parlo delle grandi città, perché certamente in quelle piccole probabilmente è più facile controllare se rispetto a quella determinata istanza sia seguito un provvedimento negativo. Ma, nel *mare magnum* di una grande città, di una metropoli, questa è certamente una delle cose che rende tutto più difficile. Credo che queste considerazioni vadano fatte.

A questo punto, con le cose scritte qui dentro, con la grammatica, con la sintassi, con il lessico usati in questo modo, dopo avere decantato come un momento rivoluzionario nella vita della nostra legislazione urbanistica, nella vita delle nostre concezioni urbanistiche, il passaggio dall'autorizzazione alla concessione, introducete poi questo momento (che dovrebbe essere ulteriormente rivoluzionario non nella legislazione urbanistica, ma nella legislazione amministrativa) del silenzio-assenso. E non lo introducete per le autorizzazioni, lo introducete per le concessioni, il che — permettetemi di dirlo — è un passo un po' troppo lungo.

Introdurlo per le autorizzazioni passi! C'è una domanda di autorizzazione, non c'è un rifiuto, la domanda si intende autorizzata.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Questo era già nella legge precedente.

MAURO MELLINI. Certo, ma qui introduciamo questo meccanismo per le concessioni.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Ci sono gli strumenti attuativi approvati!

MAURO MELLINI. Ci sono gli strumenti attuativi approvati, ma essi non significano niente, perché altrimenti, dove ci sono gli strumenti attuativi approvati, non ci sarebbe ugualmente bisogno della concessione con tutto quello che segue e non ci sarebbe ugualmente bisogno di comprovare la corrispondenza con quegli strumenti attuativi approvati. Non perché lo strumento sia attuativo non c'è più bisogno d'altro.

È di tutta evidenza, quindi, che qui siamo arrivati ad un punto analogo a quello dell'equo canone. Accennerò per un momento alla questione dell'equo canone. La realtà è che questo provvedimento, come gli altri, prova che il meccanismo della legge sull'equo canone è fallito. Ci vogliono strumenti diversi perché quello non funziona. Si deve tornare esattamente, sotto mentite spoglie, ai provvedimenti che l'equo canone aveva detto di avere superato. Così, qui, da una parte si dà atto che quelle norme relative ai procedimenti urbanistici sono inadeguate; dall'altra, si pretende di dire che le norme sono meramente temporanee e che, quindi, si tratta di una mera libera uscita, con una contraddizione che è di tutta evidenza. A questo punto, mettetevi d'accordo! Io non sostengo né le norme dell'equo canone così come erano stabilite dalla legge originaria per dire che vanno bene le norme sulla proroga degli sfratti (per carità!), né che non bisogna fare nulla di fronte a certi meccanismi. Certo, innanzi tutto bisognerebbe fare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

piazza pulita degli amministratori corrotti, delle tangenti, della lottizzazione delle tangenti nella sede delle amministrazioni comunali. Questo è certamente fondamentale. Bisognerebbe certamente trovare degli strumenti più agili, ma non si può pretendere con una norma a tempo, che stabilisce questa parentesi di «libera uscita» per i costruttori e per coloro che richiedono le concessioni edilizie, di sopperire ad esigenze che, secondo voi, sono determinate da situazioni di fondo inadeguate. Se le situazioni di fondo sono inadeguate, provvedete in altro modo, suggerite altri provvedimenti, rendete eventualmente definitivi quelli in esame, senza nasconderli dietro l'alibi che, tanto, si tratta di provvedimenti temporanei aventi il carattere dell'eccezionalità.

E qui torniamo al punto da cui siamo partiti. Volete provvedere in questo modo con decreto-legge ma in realtà lo fate per sbandierare di fronte all'opinione pubblica il vasto respiro riformatore delle vostre maggioranze, quali che esse siano, e poi con i decreti-legge finite con il ritagliare, correggere, modificare, annullare le norme che avete fatto passare con grandi riforme. Aleggja sempre, in questo provvedimento, l'intento di andare incontro alle esigenze immediate di determinate corporazioni, piccole o grandi; provvedimenti come questo stanno a dimostrare che c'è aria di elezioni. Non potete respingere questo disegno di legge perché volete mantenervi la porta aperta e volete sbandierarlo come nuovo corso di una nuova politica economica nell'edilizia, una sorta di *NEP* ritagliata per esigenze elettorali e preelettorali.

Sta di fatto che ciò, ancora una volta, è espressione — con il dato formale della violazione del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione — di uno dei peggiori sistemi per legiferare, affliggendo il nostro paese con norme che, cadendo a cascata nelle pagine della *Gazzetta ufficiale* e da questa sulla testa dei cittadini, finiscono per rendere il nostro paese, che qualcuno ha l'ardire di chiamare «patria del diritto», patria della to-

tale assenza di ogni certezza del diritto e di ogni serietà nella legislazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il caso ha voluto che, nel giro di poche settimane, la Camera si sia trovata a doversi occupare di due testi legislativi destinati ad incidere profondamente sul quadro istituzionale della proprietà fondiaria. Mi riferisco al fatto che, non troppo tempo fa, è stata votata da questa Camera la legge relativa alla disciplina dei contratti agrari, che ha fortemente modificato lo statuto della proprietà terriera e che abbiamo ora avviato una discussione che dovrebbe concludersi — mi auguro di no — con l'approvazione di questo disegno di legge di conversione, ovviamente destinato ad innovare profondamente lo statuto della proprietà urbana.

Su questo fatto io credo che qualche riflessione vada fatta, qualche momento di attenzione vada speso perché, sia per ragioni socioeconomiche citate ripetutamente in quest'aula (e debbo dire con approssimazione che non mi pare degna né della sede né dell'argomento), sia dal punto di vista più strettamente giuridico-istituzionale, ci troviamo di fronte ad un tema che non può essere frettolosamente liquidato correndo dietro a presunte soluzioni di breve periodo indicate come tocasana rispetto a mali che sono profondamente radicati nella nostra struttura economica ed istituzionale. Devo ricordare che ci muoviamo, in materia, su un terreno fortemente segnato da dati costituzionali. Lo dico perché perdura la sensazione che di tutto questo non si tenga alcun conto. Nelle nostre discussioni è stata spesa, in più di un momento, l'autorità scientifica di un giurista come Massimo Severo Giannini. Ma qualcuno avrebbe, forse, fatto bene a seguire l'itinerario intellettuale di questo studioso che, dopo molte perplessità, è approdato ad una conclusione che, proprio con riguardo alla formula della funzione so-

ziale della proprietà, di cui parla il terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione, sottolinea come tale formula sia una delle poche cose nuove, originali e quindi importanti, che caratterizzano questa parte del nostro testo costituzionale.

Perché ricordo tutto questo? Perché nella attuale discussione, come in quella relativa ai patti agrari, ho avuto la sensazione di una singolare distorsione ottica, che guida coloro che discutono e poi votano questi testi di legge. Tutti, o molti, o troppi, sono attentissimi nello scorgere il pur minimo vincolo desumibile dalle sentenze della Corte costituzionale e nessuno ha la vista — forse per effetto di presbiopia — capace di cogliere i vincoli, molto più pressanti, che le norme costituzionali indicano al legislatore. Vincoli che, nella materia in discussione, sono caratterizzati dal fatto che l'intervento legislativo in ordine alla proprietà, contrassegnato com'è dal dato formale della riserva di legge (e siamo appunto in sede legislativa), deve essere accompagnato da un connotato sostanziale che è il suo dirigersi ad una funzione sociale, per il tipo di proprietà cui l'intervento legislativo si riferisce.

A che cosa assistiamo con il decreto-legge in esame? Lo accennavo stamane, discutendo della pregiudiziale di costituzionalità; vorrei dirlo più chiaramente in questa sede di discussione delle linee generali. Abbiamo due fenomeni in riespansione: il potere pubblico centrale, a danno del potere pubblico locale; il potere privato, a danno del potere pubblico. Due fenomeni contrari alla tendenza che si dovrebbe seguire qualora si volesse far muovere il provvedimento in questione lungo i binari segnati dalla Costituzione.

È stato già ricordato quale espediente sia stato utilizzato per giungere a tale risultato: agganciare un treno così sconnesso alla materia degli sfratti, con una preoccupazione ed uno scrupolo di rispettare le indicazioni della Corte costituzionale, che sono certamente meritori, ma che avrebbero senso se fossero poi portati a tutte le conseguenze. Rispettiamo le indicazioni della Corte costituzionale che

pare ci dica che altre proroghe non saranno accettate, senza una ridefinizione del quadro, e poi vedremo se questo è effettivamente un obiettivo raggiunto. Ma preoccupiamoci pure — torno a dirlo — della cornice costituzionale che rende plausibili e legittimi interventi di questo genere!

Siamo sicuramente di fronte ad una ridefinizione dell'assetto della proprietà, se questo — come è evidente — consiste nella disciplina dei poteri che la riguardano. Siamo di fronte a una redistribuzione di poteri: tra centro e periferia, tra pubblico e privato.

Lungo quali linee si sta muovendo questa ridefinizione? Se si analizzano i dati che abbiamo di fronte con il metro degli interessi in giuoco, è facile concludere che ci si trova di fronte non tanto al tentativo di far prevalere l'interesse del privato proprietario sull'interesse collettivo ad una corretta amministrazione del territorio, ma piuttosto ad un tentativo molto più impegnativo e, in questo senso, destinato a segnare molto più profondamente il corso istituzionale in questa materia, così come in altre occasioni è avvenuto per la storia istituzionale connessa alla materia della proprietà. Si sta cioè cercando di rimettere al centro del sistema quella logica proprietaria di cui si era cercato di ridurre la capacità di influenza attraverso un insieme di norme tendenti a spostare poteri di decisione dall'area del privato a quella del pubblico e connotando l'esercizio dei poteri pubblici come potere di programmazione.

Si dice, tuttavia, che ciò avviene per ragioni di efficienza, registrando il fallimento di questo disegno, sottolineando i ritardi che proprio l'azione degli enti locali, che tanta parte avevano in quel disegno di programmazione, ha determinato. Ammettiamo che tutto questo sia vero. Ma è davvero, non dico buona politica legislativa, ma modo assennato di ragionare, quello di chi, di fronte alla registrazione dei limiti operativi di un sistema che aveva precise finalità (quelle che ho, molto sinteticamente, ricordato e che tutti i presenti conoscono molto bene),

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

non si preoccupa di modificare il meccanismo, in modo che le stesse finalità possano essere raggiunte, ma procedere puramente e semplicemente alla distruzione del meccanismo stesso? Se volessi usare un'espressione che viene alla mente per un caso di questo genere, direi che siamo di fronte ad un legislatore — in questo caso il Governo — che, con l'approssimazione culturale che lo contraddistingue, ci propone di buttar via l'acqua sporca con il bambino. Questa è la realtà. Il sistema dei controlli viene smantellato, poiché si dice che esso ha rappresentato puramente e semplicemente un elemento frenante che ha ostacolato o addirittura bloccato il meccanismo dell'industria edilizia nel nostro paese. Ma allora si metta mano a modificare il sistema, in maniera tale da salvaguardare l'obiettivo! In questo caso, invece — parliamoci chiaro! —, il giudizio negativo sull'esperienza non viene pronunciato nell'intento di recuperare quanto di positivo e di importante c'è nella lunga storia dei provvedimenti legislativi che precedono questo decreto-legge, bensì nell'intento di liberarsi, grazie a questo argomento (direi meglio pretesto), di un insieme di norme scomode. Si tratta, quindi, di null'altro che di un tentativo di rivincita o, se il termine può apparire più previsto, di restaurazione.

Con quale strumento si sta perseguendo una simile operazione? C'è anzitutto uno strumento legislativo (il testo che stiamo esaminando), dal quale, per ragioni di dignità professionale, credo di dover prendere le opportune distanze. Si è tanto discusso, in questi tempi, ma non solo in questi, della bassa qualità tecnica delle leggi. Ricordava ieri la collega Galli che il ministro della funzione pubblica ha investito una commissione del problema della fattibilità delle leggi e che una relazione è stata consegnata dal ministro Darida. Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un Governo che non riesce neppure a gettare uno sguardo sui prodotti che esso stesso sforna. Perché se il ministro Nicolazzi avesse letto la relazione presentata al Parlamento dal suo collega

Darida non avrebbe sicuramente apposto la sua firma sotto un testo di questo genere; testo che sicuramente produrrà il medesimo effetto negativo che si imputa alla legislazione che vuole sostituire, con un effetto di moltiplicazione in più che già altri hanno sottolineato in questa sede e che è quello del sommarsi alle inefficienze burocratiche che necessariamente persisteranno di un ritorno in grande stile della speculazione sulle aree.

Ma c'è un secondo dato che va sottolineato e che altri già hanno richiamato all'attenzione di quest'aula relativo al quadro istituzionale che dovrebbe essere ridefinito. Ammettiamo pure che sia veritiera l'interpretazione che sorregge questo decreto e cioè la necessità di mettere a punto interventi di raggio più largo della semplice proroga degli sfratti; ammettiamo pure che tutte le critiche rivolte al sistema, così come si è venuto strutturando e soprattutto sul suo funzionamento, siano corrette. Credete davvero che questo tipo di intervento avrà questa capacità taumaturgica? Non voglio citare testi che provengono dalla fonte, sempre sospetta per un Governo, dell'opposizione, ma inviterei a leggere quanto è stato scritto in tema di politica della casa sul numero 1 di quest'anno di *mondoperaio* che, come tutti sanno è la rivista ufficiale di un partito di maggioranza. In quell'articolo, a proposito della critica rivolta agli enti locali, si dice: «Non a loro si deve infatti l'attuale *deficit* dell'edilizia residenziale pubblica, ma alle deficienze strutturali di un comparto dove esistono da sempre insoluti problemi di ordine creditizio, gradi elevati di arretratezza imprenditoriale, posizioni di rendite e altri fattori di natura speculativa che di per sé l'approvazione di un piano non poteva certamente azzerare nel breve periodo».

Di fronte a tutto questo qual è la risposta di questo decreto-legge se non quella che proviene dall'articolo 1 i cui limiti sono stati già messi in evidenza in questa discussione? Di fronte alla necessità di un intervento globale ci troviamo davanti un testo che non affronta nep-

pure i nodi che dice di voler sciogliere e che aggrava notevolmente le questioni connesse ad uno dei punti più delicati e destinati a venire, come si dice, al pettine a brevissima scadenza; cioè, quello relativo all'indennità di esproprio per la scadenza prossima, in maggio, della seconda «legge-tampone».

Ma allora che cosa c'è dietro questo tipo di legislazione? Non voglio imputarla ad una volontà caparbia di fare la legge peggiore come scelta di politica legislativa.

Ci troviamo di fronte a due fatti che si congiungono: la pressione degli interessi e una cultura vecchia, se il termine cultura può essere speso in un'occasione di questo genere. Questo difetto non è soltanto del provvedimento oggi al nostro esame e di questa maggioranza, ma si ritrova pure — bisogna dirlo con molta chiarezza — nella giurisprudenza della Corte costituzionale che in questa materia ha costruito un modello di garanzia contro le decisioni del Parlamento e che ha come unico obiettivo quello di tutelare la posizione più paleo-capitalista tra tutte le posizioni paleo-capitaliste, cioè quella della rendita fondiaria che rappresenta una rendita parassitaria per definizione e per eccellenza.

Una Corte costituzionale, dunque, che in questa materia non è stata neanche capace di scegliere tra quelle che, secondo la terminologia corrente, sono le proprietà dinamiche rispetto alle proprietà statiche, che ha fatto rifluire sulle proprietà statiche una somma di garanzie, che hanno finito con il costituire un fortissimo freno allo sviluppo in questo settore. E oggi il legislatore dovrebbe arrendersi a questa logica tra l'altro con il pretesto o l'argomento di voler rimettere in movimento il settore!

Ma per noi è estremamente semplice valutare; non c'è bisogno di inchieste conoscitive per sapere quali sono stati gli effetti del gioco combinato dell'arretratezza culturale e della mentalità speculativa: ci sono le città italiane di fronte a noi, ci sono le coste italiane. Non è retorica! I quartieri di Roma li vedete tutti. Lo

sviluppo delle città, i costi dell'edificazione, l'incidenza del prezzo delle aree, sono dati incontestabili: è da questa spirale che nasce la situazione che abbiamo di fronte; non è l'intervento legislativo di controllo, certamente inadeguato, ma per debolezza, per eccesso di compromessi, non perché sia andato fino in fondo; perché non è riuscito a stroncare questo meccanismo e quindi non è riuscito a romperlo sostituendo ad esso un meccanismo adeguato.

Ma vogliamo davvero tornare al disegno contro il quale la legislazione di almeno un decennio ha cercato di rivolgersi? Questa è la domanda che dobbiamo onestamente porci; dopo di che la pressione degli interessi potrà anche passare. Ma noi ci troveremo di fronte a conflitti sociali, ad uno spreco di risorse collettive senza precedenti con l'ulteriore argomento in più che questa volta non ci sono davvero né alibi né giustificazioni: c'è soltanto voluta ignoranza di dati, commissione diretta con alcuni interessi.

Qui ci troviamo di fronte al combinarsi di una serie di elementi che effettivamente rendono questa discussione per me particolarmente angosciosa, se posso usare questo termine, perché non è piccola la partita, di principio ed economica, che si sta giocando. È vero quello che è scritto nella relazione e che è stato ripetuto in questo dibattito: la questione è drammatica, e proprio per questo dobbiamo vedere se gli itinerari proposti sono pari alla gravità della situazione. Qui si effettuano alcune scelte, e ormai si afferma nella sostanza che solo i privati possono soddisfare i bisogni che sono stati mortificati nella fase che abbiamo dietro alle spalle. Ma, se questo fosse vero, avremmo dovuto nel passato avere questa risposta, che invece non è stata fornita.

AGOSTINO GREGGI. Fu fornita nel dopoguerra questa risposta!

STEFANO RODOTÀ. No, non fu fornita nel dopoguerra. Oggi ci sono costi sociali che le imprese edilizie hanno scaricato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

sulle collettività. È stata la collettività nel suo insieme che ha pagato questi costi. Forse c'è bisogno di procedere alle analisi sofisticate degli allievi di Richard Postner a Chicago o basta conoscere quello che è avvenuto a Roma negli anni '50, quando si sapeva benissimo che bastava costruire un gruppo di case al di là dei confini della città per acquisire — attraverso procedure che non sto qui ad analizzare — il diritto al trasporto urbano, al prolungamento della linea dell'autobus, agli allacciamenti del gas e della luce e a tutte quelle opere di urbanizzazione che venivano sopportate dalla collettività, senza che una lira entrasse poi nelle casse del comune?

Questa è storia. Sono tecniche banali e spudorate, che questa città ha pagato molto pesantemente. Questo è stato il dato reale. Sono i quartieri che circondano Roma, sono le strade impercorribili perfino dalle «volanti» della polizia, se una sola macchina si mette per traverso. Tale è stato il tipo di utilizzazione del territorio. Questa è la risposta che è stata fornita (*Interruzione del deputato Greggi*). È vero, onorevole Greggi, e quindi lei propone, mi pare, con questa sua interruzione che venga fornita ancora quella risposta.

AGOSTINO GREGGI. No, io propongo di liberare la legislazione urbanistica da tante soggezioni.

STEFANO RODOTÀ. Torniamo ai punti sostanziali. Noi ci troviamo di fronte, dunque, ad un punto di sostanza e ad un punto di principio. Il punto di principio è rappresentato dal fatto se il Parlamento italiano vuole continuare o no a prendere atto innanzitutto della consequenzialità delle proprie decisioni. Dobbiamo tornare integralmente indietro in ordine alla legge n. 10? Lo si dica esplicitamente. Questo è un dato. Perché qui c'è un punto essenziale che è quello che mi fa sottolineare la portata del principio del silenzio assenso. E il riferimento del silenzio assenso è un istituto come la concessione.

Lo ricordava poco fa l'onorevole Mellini. Il significato di cui quel passaggio dall'autorizzazione, dalla licenza alla concessione, è stato caricato in occasione dell'approvazione della legge n. 10. Era quello il passaggio formale attraverso il quale si sarebbe data evidenza allo scorporo dello *ius aedificandi* dal diritto di proprietà, un punto sul quale la Corte costituzionale, come ben sapete, con la sentenza n. 5 del 1980 è tornata criticamente affermando che questo scorporo non è stato effettuato dalla legge n. 10. Bene, non voglio polemizzare — l'ho già fatto con toni anche abbastanza vivaci — con la giurisprudenza della Corte costituzionale, ma nulla in quella sentenza è detto perché se ne possa trarre la conclusione che questo scorporo non è legittimo. La Corte costituzionale ha detto soltanto che lo scorporo non è stato consumato varando quel tipo di legislazione. Quindi ciò che, a mio giudizio, incombe oggi al Parlamento è dare chiarezza alla scelta effettuata con la legge n. 10 del 1977 per poter rispondere all'obiezione che proveniva dalla Corte costituzionale. Che cosa si fa, invece, nel momento in cui si legifera così come fa questo decreto-legge? Si compiono due operazioni, una rilevante sul piano istituzionale ed una rilevante sul piano socio-economico. Con il silenzio assenso, introdotto senza mediazioni e senza modifiche del quadro circostante, altro non si fa che rafforzare l'opinione formale del mancato scorporo dello *ius aedificandi* dal diritto di proprietà, perché, intervenendo dopo la sentenza della Corte, che addirittura ha ritenuto che l'istituto della concessione per il modo in cui viene configurato non può sostenere una conclusione così impegnativa come lo scorporo, nel momento in cui il «silenzio assenso» diventa lo strumento trainante su questo terreno, evidentemente quella conclusione della Corte costituzionale non solo non viene contestata, ma viene confermata. Mi pare che questo sia di tale evidenza che nessuno, fornito di un minimo di informazione tecnico-giuridica, potrebbe presentare obiezioni.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

PIETRO PADULA. Non lo dice neppure Predieri.

STEFANO RODOTÀ. Non lo dice neppure Predieri. Ti prego di credere che questa è un'opinione. Io manifesto questa opinione.

PIETRO PADULA. Siccome hai detto «nessuno», ce ne sono molti, da Sandulli a Predieri.

STEFANO RODOTÀ. D'accordo. Predieri non lo dice. Ritengo che questo sia, da parte di Predieri, persona provvedutissima su questo terreno, come dire, un infortunio di previsione, perché se sulla base di una situazione normativa estremamente più favorevole la Corte costituzionale non ha argomentato... Perché la sentenza n. 5 è priva di una sia pur minima argomentazione e contiene perfino errori di grammatica spaventosi, come la trasposizione dall'ambito tributario a quello sostanziale di argomenti per sostenere il mancato scorporo. Ma lasciamo stare. In questo caso, evidentemente, l'introduzione del silenzio assenso depotenziata la portata del riferimento all'istituto della concessione e sicuramente non è indicativa della volontà parlamentare di rispondere in senso contrastante alla decisione della Corte, cioè a quel tipo di sentenza della Corte. Su questo non credo vi sia nulla che possa essere contestato. Predieri tutt'al più dice che non altera l'equilibrio. Il mio giudizio è molto negativo, perché dal Parlamento in questo momento, se l'interesse è difendere la scelta operata nel 1977, non deve venire un'indicazione neutra, ma un'indicazione che sciolga questo nodo dell'appartenenza o meno dello *ius aedificandi* al diritto di proprietà. Perché non si tratta di una controversia tra accademici, ma si tratta di un punto chiave.

Se non rimuoviamo questo dato, manteniamo elevato l'ammontare degli indennizzi per gli espropri. L'argomentazione della Corte non era un discorso di puristi, aveva una praticissima conclusione: poiché lo scorporo non era avvenuto, il tipo

di calcolo dell'indennizzo non era legittimo. Nel momento in cui si sostiene che si vuole rilanciare l'edilizia, che si vuole far diminuire il costo della edificazione, che si vuole consentire un accesso popolare e più largo alla abitazione, non si abbatte proprio questo dato? Allora, o vi è ignoranza o vi è malafede o almeno vi è quella eterogenesi dei fini, dietro la quale i giuristi si nascondono quando hanno un tantino di cattiva coscienza e credo che questa cattiva abitudine dei giuristi vada trasferendosi anche sui legislatori.

C'è una restaurazione della logica proprietaria? Credo proprio di sì. A questo proposito vorrei indicare almeno quattro indici. Innanzitutto quello legato allo *ius aedificandi*. Mi sembra che dopo quanto ho appena detto, non abbia bisogno di insistere su questo. Il secondo indice molto chiaro mi pare si deduca dalla indubbia — su questo non credo vi possano essere opinioni in contrasto — riduzione della presenza degli enti locali.

Non torno sull'argomento, già sviluppato questa mattina, della contraddittorietà di questa linea con i principi costituzionali per ciò che attiene alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale o trasferite, in base all'articolo 117, per le regioni a statuto ordinario; mi soffermo su un altro punto. L'importanza della attribuzione agli enti locali era di particolare significato nel momento in cui si operava una ripartizione dei poteri di decisione tra il privato e il pubblico in ordine alle utilizzazioni del bene, tanto che uno studioso non sospetto come il Sandulli, riflettendo sulla legge n. 10 del 1977, concludeva rilevando come fosse ormai di competenza del comune il se, il come ed il quando della edificazione.

Il punto fondamentale era rappresentato proprio dal fatto che questo terzo non agiva più nell'esercizio di quelli che classicamente potremmo chiamare «poteri di supremazia», ma agiva esercitando per così dire un proprio diritto, in quanto titolare di quello *ius aedificandi* scorporato dal corpo tradizionale della proprietà ed imputato alla organizzazione pubblica.

PIETRO PADULA. Chiamalo esproprio generalizzato, non fare del nominalismo!

STEFANO RODOTÀ. Non faccio dei nominalismi, mi riferisco alla linea segnata dalla sentenza n. 55 del 1968 della Corte costituzionale. Non è un esproprio generalizzato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 55 ha detto questo.

PIETRO PADULA. L'ha detto l'intervista.

STEFANO RODOTÀ. La sentenza è chiarissima. Lasciamo stare l'intervista all'*Astrolabio* e le interpretazioni più o meno autentiche date da Sandulli. Con la sentenza n. 55, di cui mi dispiace di non avere qui il testo, innanzitutto veniva salvaguardato il contenuto della proprietà, quale era ricavabile dalla legislazione vigente nel concreto momento storico. E poiché in quel momento storico si riteneva che la facoltà di edificare fosse compresa nel contenuto del diritto di proprietà, si arrivava alla conclusione della indennizzabilità anche dei vincoli non espropriativi. La Corte costituzionale svolgeva un secondo tipo di discorso, che sviluppava nella sentenza n. 55 del 1968 e riprendeva nella n. 56 pubblicata nello stesso giorno e cioè che qualora, o per ragioni particolari, quelle analizzate per i vincoli paesistici nella sentenza n. 56, o inerenti ad una variazione dello statuto del bene, e quindi ad una incidenza non singolare, ma generalizzata, si determinasse una modifica dello statuto del bene con effetti sostanzialmente espropriativi, ci saremmo trovati di fronte ad una espropriazione, per cui non vi era obbligo di indennizzo.

Infatti, la stessa sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale non intacca questo punto del ragionamento: inficia il criterio di calcolo dell'indennizzo dicendo che non c'è stato ancora lo scorporo dello *ius aedificandi*. Non dice che non si possa fare lo scorporo dello *ius aedificandi*: questo è il punto fondamentale ed è il primo punto che dobbiamo tener pre-

sente anche nel momento in cui vogliamo costruire un equilibrio tra potere dell'ente locale e intervento per la gestione del territorio. Nel momento in cui si combinano i due elementi (riduzione del potere dell'ente locale e incidenza sullo statuto della proprietà, tendente, se non altro, a mantenere la configurazione di tale statuto nei termini indicati dalla sentenza n. 5 della Corte costituzionale), mi pare che ci troviamo di fronte ad indici sicuramente significativi di una volontà di restaurazione pura della logica proprietaria.

AGOSTINO GREGGI. È una sentenza piuttosto incostituzionale in quella parte!

STEFANO RODOTÀ. In che senso?

AGOSTINO GREGGI. Ne parleremo!

STEFANO RODOTÀ. D'accordo. Comunque, muoviamo da punti di vista molto diversi!

C'è un punto di dettaglio tecnico, ma molto importante in questa ottica, che vorrei sottolineare. Dando ascolto alle critiche rivolte al precedente decreto-legge, è stata abolita la lettera *d*) dell'articolo 7 relativa alle destinazioni d'uso; in questo modo si è ritenuto di rispondere correttamente ad una preoccupazione dell'opinione pubblica.

Direi però che questa pura e semplice soppressione della lettera *d*) — nel momento in cui, per violazioni legate alle altre situazioni mantenute nello stesso articolo, veniva previsto un regime di sanzioni — rischia di avere l'effetto completamente opposto. E cioè di incentivare i mutamenti di destinazione, di sostenere in questo modo la tesi della Cassazione che liberalizza di fatto i mutamenti di destinazione d'uso, e quindi di introdurre un altro elemento contraddittorio all'interno del decreto-legge, poiché rafforza il doppio mercato, fa crescere questa rendita anomala legata alla destinazione d'uso e incentiva la sottrazione al mercato delle abitazioni di una quota crescente di immobili.

Questo è un dato apparentemente minore, ma sul quale bisognerebbe tornare, proprio perché l'eliminazione della lettera *d*) insieme con l'introduzione del corpo di sanzioni rischia di provocare questa contraddittoria conclusione.

Altro punto importante è il deperimento complessivo del sistema dei controlli. Qui voglio essere veramente molto sommario. Bisogna dire che l'estensione che l'articolo 8 fa (dal comma sesto al nono) del silenzio-assenso a tutto l'*iter* dei piani di lottizzazione francamente mi pare eccessiva, intollerabile, perché il punto fondamentale è quello dell'esclusione del controllo sulla qualità delle proposte e l'attuazione del piano. Il dato macroscopico, opportunamente rilevato prima dal collega Querci, è che in quella che è una sorta di struttura bilaterale viene in considerazione una sorta di contratto *standard* per cui poi è il privato che impone la sua volontà all'amministrazione.

Un altro punto: viene rimosso in questo decreto-legge il vincolo della programmazione pluriennale di attuazione dei piani regolatori. E questa è un'altra caduta molto grave e significativa.

L'ultimo comma dell'articolo 8 introduce infatti una sorta di pregiudizialità amministrativa o giurisdizionale nei confronti dell'esercizio del potere di intervento del giudice penale. Anche qui dobbiamo stare attenti, mentre da una parte ci battiamo per restaurare certe forme di controllo intralciate da anacronistiche pregiudizialità amministrative, vogliamo introdurla proprio su questo terreno? E mi richiamo anche qui alle considerazioni di buon senso fatte prima dall'onorevole Querci.

Questo deperimento complessivo del sistema dei controlli è veramente molto grave e nella relazione c'è un passaggio che ancora una volta si colloca tra ignoranza e malafede, quando si dice «secondo principi fondamentali della nostra Costituzione e della legislazione vigente l'atto amministrativo eventualmente illegittimo perché in contrasto con lo strumento urbanistico può essere annullato,

oltre che sospeso, in sede amministrativa su istanza di chiunque vi abbia interesse». Il «chiunque» è non maliziosamente messo tra virgolette. Ma chiunque, appunto, conosca questa materia sa bene quale sia stata la storia di questo «chiunque» nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Introdotta non molti anni fa dal nostro Parlamento proprio per dar vita ad una sorta di azione popolare, è stata — con un gioco verbale secondo cui «chiunque» non vuol dire «chiunque» — ridotta dal Consiglio di Stato nei tradizionali termini dell'esercizio dell'azione nell'ambito del procedimento amministrativo.

Questo non è quindi uno strumento che possa surrogare la caduta degli altri controlli cui facevo precedentemente riferimento.

Devo dire concludendo che mi pare ci siano sufficienti motivi non solo per rileggere puntigliosamente, con la matita rossa e blu, questo decreto-legge, che pure vedrebbe poche delle sue norme esenti da censure molto pesanti; ma proprio per vedere se il terreno scelto sia oggi correttamente praticabile, quale che sia la maggioranza che vuole affrontare questi problemi.

Non voglio ripetere cose già dette in quest'aula, visto che molti colleghi hanno già messo con opportuna evidenza l'accento sul fatto che non siamo per nulla sicuri che tutto questo rimuoverà veramente le cause di inefficienza-ritardo o dolosa preordinazione che hanno intralciato il funzionamento delle leggi precedenti. Ma veramente pensate che il silenzio-assenso sarà uno strumento di efficienza e di moralizzazione? O non pensate che potremo trovare i comuni stretti in una morsa per cui da una parte ci può essere — usiamo la parola curiale — un eccesso di tuziorismo che finirebbe con l'essere molto più deleterio dell'attuale andazzo e dall'altra una inefficienza pilotata. A questo punto, non c'è più bisogno delle pratiche ben note seguite per concedere là dove concessione non potrebbe esservi: basta che il comune non si muova. E il prezzo che si paga è ancora una volta troppo basso, perché l'introdu-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

zione di questo istituto avviene al buio, non comportando alcuna modifica del sistema istituzionale, che non è conformato per il silenzio-assenso ma, buono o cattivo che sia, è conformato, provvisto di rimedi e sanzioni, sia pure deboli, per comportamenti positivi dell'amministrazione su questo terreno.

Allora, con questa introduzione, non possiamo sconvolgere il quadro complessivo e non prestare almeno alcune elementari garanzie.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

STEFANO RODOTÀ. Dico questo perché, da parte mia, non v'è alcuna pregiudiziale opposizione ad un istituto di questo genere, ma si tratta di vedere dove inserirlo; non credo che gli si possa attribuire uno spettro tanto largo che va da modeste modifiche che non incidono sull'assetto urbanistico, fino ai piani di lottizzazione od alla concessione. Si tratta anche di differenziare, con effetti che possono essere importanti, perché possono diminuire il carico del lavoro burocratico e mettere a nudo le inadempienze pilotate da parte delle amministrazioni. Vi è dunque da lavorare, su questo terreno, ma sicuramente non in questo quadro, né con questo spirito, né con questo metodo!

Non per amore di discorsi generali, ma per realismo, queste considerazioni di principio mi spingono non già a non entrare nei dettagli, perché pur nei limiti della discussione ho cercato di fare qualche esempio puntuale ma ad affermare che, siccome è questo il quadro che colora l'insieme dei problemi, non vi sono margini di praticabilità, se vogliamo essere seri, per un decreto di questo genere — e non intendo fare un discorso del prendere o del lasciare, perché non è questa la logica. Per trarre qualche coerente conclusione dalle stesse premesse dal Governo poste a fondamento dei suoi interventi, unica coerenza è quella di un voto negativo su questo testo, fermo restando che — poiché nessuno gioca qui al

tanto peggio, tanto meglio — ci adopereremo non per migliorare un testo che ritengo non migliorabile, bensì per limitare i danni, sperando poi che malgrado ciò non crescano i consensi, strada facendo, verso questo provvedimento! (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annuncio dell'assunzione della supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto copia del seguente decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, datato 6 marzo 1982:

«La supplenza prevista dall'articolo 86,, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato a partire dal 7 marzo 1982 sino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979» (3192) (*con parere della V, della XI e della XII Commissione*);

VII Commissione (Difesa):

AMALFITANO ed altri: «Norme per il re-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

clutamento degli insegnanti negli istituti militari di istruzione a livello di scuola media secondaria dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (3152) (con parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

REINA: «Modifica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativa all'inquadramento nella fascia dei professori associati» (3156) (con parere della I e della V Commissione).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (3220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Avranno facoltà di parlare il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non di più di quindici minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole La Penna.

GIROLAMO LA PENNA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame concerne la disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata: la Camera è chiamata ad esaminarlo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, così come è richiesto dall'articolo 96-bis del regolamento della Camera.

Questo decreto-legge costituisce la reiterazione del precedente decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, che — approvato dal Senato — prima di decadere per lo spirare del termine è stato esaminato in via preliminare ai sensi dell'articolo 96-bis dalla Commissione affari costituzionali della Camera, che, nella seduta del 26 febbraio scorso, ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità dell'urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Anche per questo secondo decreto-legge l'avviso della Commissione affari costituzionali della Camera è stato di piena conformità con il dettato dell'articolo 77 della Carta costituzionale, sia per le parti comprese nel testo originale del decreto-legge n. 788, sia per le integrazioni e le modifiche introdotte in esso dall'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento riguarda l'organizzazione della gestione stralcio della attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, il cui incarico è scaduto il 31 dicembre 1981. Il decreto-legge conferisce al ministro per il coordinamento della protezione civile, con uno specifico mandato della durata di un anno, i poteri già attribuiti al predetto commissario. Oltre a questa norma generale, gli altri articoli riguardano la destinazione definitiva dei fabbricati (articolo 2); la proroga di agevolazioni fiscali; la proroga di misure incentivanti in favore del personale operante in comuni disastri; misure dirette ad accelerare l'opera di ricostruzione, riparazione e miglioramento di opere pubbliche di pertinenza dello Stato; l'erogazione dei contributi per la riparazione degli immobili danneggiati, vietando la cumulabilità dei contributi già disposti dal commissario per le zone terremotate; l'assunzione, a carico del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 presso il Ministero del bilancio, della spesa per l'esecuzione dei piani di recupero edilizio predisposti dal comune di Napoli (è questa la parte specifica che è stata introdotta dal Senato); il potere di coordinamento, attribuito al Ministero per gli interventi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

straordinari nel Mezzogiorno, per gli interventi relativi agli insediamenti industriali nella zona epicentrale.

In questa fase della discussione non è in oggetto il merito del provvedimento, bensì la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. A questo fine si deve sottolineare che la fase dell'emergenza non è del tutto esaurita e che quindi è necessario prevedere un ulteriore periodo di esercizio dei poteri di cui si è avvalso il commissario per le zone terremotate, poteri che, per la loro eccezionalità, non potevano essere conferiti ad organi amministrativi. La mancata conversione in legge nei termini costituzionali del decreto-legge n. 788 del 1981 ha pertanto reso necessario reiterare il provvedimento decaduto al fine di assicurare la continuità delle norme in esso contenute, permanendo i motivi di urgenza che ne avevano determinato l'emana-

zione. Per questi motivi propongo alla Camera di dichiarare — ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento — il decreto-legge in oggetto pienamente rispondente ai requisiti indicati dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Zamberletti.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'urgenza e la indifferibilità di questo provvedimento che consente il completamento delle opere avviate nel periodo dell'emergenza, la continuazione dei flussi finanziari agli enti locali per il completamento del pagamento delle opere realizzate nell'anno 1981, l'operazione di recupero di tutte le strutture messe in sito nel periodo dell'emergenza ai fini della costituzione di un parco per la protezione civile; è a tutti evidente l'importanza di completare tutte le opere di collaudo delle iniziative di reinsediamento realizzate tempestivamente nell'anno 1981 a favore delle popolazioni terremotate.

È chiaro che il decreto-legge consente

di avere una struttura che, nella continuità delle procedure e quindi anche delle procedure eccezionali avviate durante il periodo dell'emergenza, eviti quello che potrebbe essere il totale collasso amministrativo di una amministrazione eccezionale e straordinaria, che deve completare tutte le iniziative che sono state messe in essere nel 1981 e che sono in fase di conclusione sul piano amministrativo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, cui ha fatto riferimento qualche collega anche nel dibattito svoltosi nella Commissione affari costituzionali, tale articolo rappresenta certamente l'unico punto che può rientrare in una più attenta valutazione per quanto riguarda la considerazione del decreto-legge come strumento volto ad inserire una misura che attiene alle opere della ricostruzione. Ma voglio fare presente che quell'articolo, che è stato modificato radicalmente dal Senato e che è stato da noi portato alla Camera in quel testo in occasione della reiterazione del decreto-legge, in sostanza tende a dare una risposta ad una domanda pressante nelle aree terremotate. Ad un anno circa dalla votazione della legge sulla ricostruzione, noi possiamo dire che non un mattone, non un chiodo, non un progetto in realtà è diventato esecutivo. Questo ha pesato ulteriormente sull'organizzazione dell'emergenza, comportando tutta una serie di opere rese necessarie per supplire al mancato decollo e attuazione della legge di ricostruzione.

Nella valutazione dell'articolo 8 e degli articoli successivi recepiti dal Governo in sede di formulazione del decreto-legge ed introdotti, per la verità, durante il dibattito al Senato, il Governo è certamente disponibile ad una valutazione nel corso del dibattito alla Camera nella fase di conversione in legge del decreto-legge. Ma certamente la parte principale, la parte fondamentale che ha suggerito il ricorso al decreto-legge e che, se si fosse fatto ricorso ad una iniziativa diversa, avrebbe portato ad un collasso totale del sistema amministrativo organizzativo delle zone terremotate, credo si evidenzi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

nell'estrema urgenza dell'approvazione da parte della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, una parte degli interventi svolti fino a questo momento riguarda il merito della ricostruzione, la fondatezza del provvedimento, l'opportunità politica del provvedimento. Noi siamo in sede di esame delle questioni di legittimità costituzionale collegate con l'articolo 77 della Costituzione. Siamo qui ai sensi dell'articolo 96-bis del nostro regolamento. Non entrerò nel merito. Non devo discutere adesso se sia opportuno o no un commissario governativo, se la ricostruzione sia stata svolta, realizzata o non realizzata, iniziata o proseguita bene. Questo non interessa il dibattito di questa sera. Noi dobbiamo soltanto dire se il Governo abbia fatto ricorso legittimamente o meno all'uso del decreto-legge. Ed è questo il motivo per cui noi abbiamo chiesto che il provvedimento venisse all'esame dell'Assemblea, affinché venga stabilito se questo decreto sia stato adottato senza che ricorressero i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La scadenza del commissario era una cosa nota da molto tempo, non era un evento al quale si potesse riparare se non con un provvedimento di immediata efficacia. Il Governo avrebbe dovuto provvedere da parecchio tempo alla presentazione di un disegno di legge che proponesse alla Camera quelle misure che poi invece ha adottato con decreto-legge. Questo è il motivo del nostro dissenso. Non entriamo nel merito, ripeto. Questa è un'altra manifestazione dell'uso, certamente fuori dei limiti previsti dall'articolo 77, della decretazione di urgenza. Per questo chiediamo che la Camera dichiari che non sussistano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

FIorentino Sullo. Onorevoli colleghi, non utilizzerò tutti i dieci minuti concessi; ho chiesto di parlare solo per esprimere il mio dissenso dal collega Pazzaglia (e me ne dispiace). Credo che rarissimamente si verifichi ciò che si è verificato in questo caso: questo decreto-legge è nato da una discussione tenutasi alla Camera quasi allo scadere del mandato del commissario, a conclusione della quale fu presentato dai partiti della maggioranza un ordine del giorno che fu approvato anche con il consenso delle opposizioni. Tale ordine del giorno non prevedeva soltanto la soluzione di problemi normali per la conclusione dell'incarico di un commissario, ma metteva in luce anche alcuni concreti aspetti economici e sociali che erano andati maturando indipendentemente dalle attese e dalle richieste della popolazione, anzi contro le attese e le richieste delle popolazioni.

Io ebbi l'onore di firmare quell'ordine del giorno per il gruppo al quale appartenevo, e non ho cambiato idea, almeno per quanto riguarda tali questioni. Debbo dire che posso oggi esprimere il mio pieno consenso non tanto a tutto ciò che è scritto nel decreto-legge, quanto al fatto che si è fatto ricorso al decreto-legge. Debbo poi aggiungere che, poiché abbiamo davanti un certo periodo di tempo ed il testo ci perviene dal Senato (cosicché abbiamo presente il suo punto di vista), ci è lecito esaminare serenamente eventuali emendamenti.

Dunque i terremotati, specialmente quelli che ho l'onore di rappresentare e che appartengono alla zona del cratere, attendono che la Camera affronti al più presto questo argomento con un'ampia discussione, esaminando le modifiche che sono state proposte ai colleghi deputati ed ai vari gruppi in occasione di una marcia svoltasi il 2 marzo. In quella data, infatti, sono venuti a farsi ricevere non solo dal sottosegretario Compagna ma anche da tutti i gruppi parlamentari i rappresentanti dei partiti politici locali e dei sindacati. Non c'è stato quindi nessun sopruso, nessun abuso da parte del Governo ed è per questo che voterò a favore del ricono-

scimento dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ordine a questo decreto-legge, salvo poi intervenire nel merito quando sarà necessario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, credo che ancora una volta ci avviamo ad un rito che deve sottolineare il fallimento della riforma che avrebbe dovuto essere rappresentata dall'introduzione nel nostro regolamento dell'articolo 96-bis. Ancora una volta, signora Presidente, vedremo passare un provvedimento che si aggiunge ad altri che piovono numerosi sul Parlamento per essere convertiti e che, per struttura e per condizioni in cui viene emanato, ribadisce la costante ed uniforme violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Proprio i voti con i quali la Commissione Affari costituzionali e l'Assemblea sottolineano non più la inopportunità di respingere *in limine* il disegno di legge di conversione, ma la inopportunità di dichiarare espressamente la conformità al disposto costituzionale di questi provvedimenti, fanno sì che ormai non si possa più parlare di violazione della Costituzione di una prassi modificatrice e soppiantatrice (mi si perdoni il brutto termine) delle norme della Costituzione stessa.

Il decreto-legge in esame è, innanzitutto, la reiterazione di altro decreto-legge, ma è anche un provvedimento (lo ha già sottolineato il collega Pazzaglia) che deve fronteggiare una situazione relativa ad una scadenza da tempo prevista. Dirò di più, se è vero quel che si vuol far credere, che quello in esame non sia — cioè — un provvedimento di semplice proroga della situazione creata con la istituzione del commissario, ma di stralcio, a maggior ragione si evidenzia un certo carattere del decreto-legge. La situazione conseguente la scadenza dei provvedimenti straordinari è, cioè, assolutamente prevedibile e prevista. Se si può dubitare, infatti, che la proroga di un provvedi-

mento a termine obbedisca a situazioni sopravvenute, lo stralcio della realtà creata con norme straordinarie, che istituiscono organi come quelli del commissariato, con un preciso termine, per il passaggio ad una situazione ordinaria, concerne una situazione che è la «più prevista» (mi si scusi ancora questo termine, certamente non elegante) tra quelle che possono comportare la necessità di un intervento legislativo.

È di tutta evidenza, quindi, che ci troviamo di fronte ad una situazione tipica di abuso della decretazione d'urgenza, salvo che non si voglia ammettere che tale decretazione d'urgenza è diventata una forma di intervento legislativo, ogni volta che non si intenda affrontare il maggior impegno, o la maggiore durata, di una discussione, di un intervento per le vie ordinarie del dibattito parlamentare. In conseguenza, credo che occorra prendere una posizione. Nessuno di noi può ritenere, dichiarando semplicemente di non condividere i presupposti del decreto-legge, di aver fatto fronte ai suoi doveri di parlamentare. Credo che non sia possibile sottrarsi ai propri doveri attraverso una semplice astensione. Mi si annunzia che il gruppo comunista, che è il principale gruppo di opposizione in quest'aula, adotterà la posizione di astensione. Ritengo che in materia costituzionale non ci si possa astenere. Le strade sono due: o il provvedimento è conforme alla Costituzione ed allora non è possibile l'astensione ma, in base all'articolo 96-bis del nostro regolamento, si deve votare a favore; o si riconosce che è stata violata una norma della Costituzione, quale che sia l'origine di questa violazione, quale che sia il motivo per il quale non ci si ritrova nell'ambito previsto dall'articolo 77 della Costituzione, ed allora si deve votare contro. Sulla Costituzione — io credo — agnosticismi non sono ammessi.

Il nostro voto sarà di netta opposizione al provvedimento, di netta opposizione ad una dichiarazione di legittimità costituzionale dello stesso. Voteremo contro la proposta della Commissione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alinovi. Ne ha facoltà.

ABDON ALINOVI. Innanzitutto, desidero confermare il giudizio negativo che i miei colleghi del gruppo comunista hanno espresso, nella Commissione affari costituzionali, su questo decreto. La nostra proposta, risultata minoritaria in Commissione, era basata su una precisa valutazione della natura di questo decreto, che da una parte contiene norme che riguardano questioni realmente urgenti, quali le esigenze di regolamentazione dell'attività-stralcio del commissario e delle amministrazioni, per quanto riguarda la fase dell'emergenza, che non è ancora terminata (non vi è dubbio, quindi, che una necessità di intervenire per decreto sussisteva), ma dall'altra parte — ecco l'aspetto negativo che è stato fortemente sottolineato dai nostri colleghi nella Commissione affari costituzionali — contiene pure norme che non hanno nulla a che fare con l'urgenza e l'emergenza del terremoto, bensì con temi che, come quelli relativi allo sviluppo delle attività produttive, costituiscono oggetto di un disegno di legge già presentato al Parlamento e in attesa di essere esaminato. Il modo, poi, con cui il Governo ha affrontato la questione, attraverso il famoso articolo 8 citato anche dal ministro Zamberletti, rafforza il nostro giudizio negativo.

Non possiamo e non vogliamo tuttavia prescindere dal fatto che le popolazioni della Campania e della Basilicata, gli uffici statali, le amministrazioni locali, attendono una regolamentazione da parte del Governo e del Parlamento per tutta la materia urgente che deve essere regolamentata: una forza responsabile, come la nostra, non può non farsi carico di questa attesa e della necessità da parte del Parlamento di corrispondervi. Ecco perché stasera assumiamo un atteggiamento di astensione rispetto al problema della esistenza dei presupposti costituzionali per questo decreto. Mantenendo il nostro giudizio negativo, a questo punto noi spostiamo la nostra battaglia sul merito di

questo decreto. Vogliamo però dare alla nostra astensione un valore di monito nei confronti della maggioranza e del Governo. In primo luogo per quanto riguarda la questione generale dei decreti-legge: questo voto deve suonare come campanello di allarme per il Governo (*Commenti del deputato Mellini*), perché non si può continuare ad emanare decreti-legge in relazione a materie che non sono realmente urgenti; in secondo luogo per quanto riguarda il merito del decreto: la contrarietà che si esprime in generale, in questa Camera, nei confronti del modo con cui vengono affrontate anche queste questioni deve indurre il Governo e la maggioranza ad aprirsi nei confronti delle opposizioni, per fare in modo che siano modificati tutti quegli articoli che non attengono strettamente all'urgenza ed all'emergenza del terremoto, particolarmente quell'articolo 8 che ella, ancora una volta, onorevole ministro, ha malamente difeso (o meglio: si è reso conto che è indifendibile!), che prevede un gruppo di lavoro di ministri per lo sviluppo futuro e la ricostruzione delle zone terremotate che meglio sarebbe definito come comitato del padrinaggio per quelle zone. Auspichiamo pertanto che la Camera possa cancellare queste norme, che sono negative per le zone terremotate e sotto il profilo costituzionale.

Per queste ragioni, volendo affrontare la battaglia di merito, noi dichiariamo la nostra astensione dal voto.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per l'emanazione del decreto-legge n. 57, di cui al disegno di legge di conversione n. 3220.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	407
Votanti	272
Astenuti	135
Maggioranza	137
Voti favorevoli	227
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Aliverti Gianfranco
 Allocca Raffaele
 Altissimo Renato
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzarro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Belussi Ernesta
 Benco Gruber Aurelia
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Biondi Alfredo
 Bodrato Guido

Boffardi Ines
 Bonalumi Gilberto
 Bonferroni Franco
 Bonino Emma
 Borgoglio Felice
 Borruso Andrea
 Botta Giuseppe
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brocca Beniamino
 Bubbico Mauro

Cabras Paolo
 Caccia Paolo Pietro
 Cafiero Luca
 Caiati Italo Giulio
 Caldoro Antonio
 Campagnoli Mario
 Cappelli Lorenzo
 Cappelloni Guido
 Caravita Giovanni
 Carelli Rodolfo
 Caroli Giuseppe
 Carpino Antonio
 Casalnuovo Mario Bruzio
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Cattanei Francesco
 Cerioni Gianni
 Ciampaglia Alberto
 Ciannamea Leonardo
 Ciccardini Bartolomeo
 Cicciolessere Roberto
 Cirino Pomicino Paolo
 Citaristi Severino
 Citterio Ezio
 Colucci Francesco
 Confalonieri Roberto
 C-onte Carmelo
 Corà Renato
 Cossiga Francesco
 Costamagna Giuseppe
 Covatta Luigi
 Crivellini Marcello
 Crucianelli Famiano
 Cusumano Vito

Dal Castello Mario
 Dal Maso Giuseppe Antonio
 Darida Clelio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Erminerio Enzo

Faccio Adele
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasnelli Hubert
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni Giuseppe
Grippio Ugo

Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredino
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Martini Maria Eletta
Mastella Clemente
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miceli Vito
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Moro Paolo Enrico

Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Padula Pietro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pennacchini Erminio
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santi Ermido
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefano
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Baldassari Roberto
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Belardi Merlo Eriase
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Cerquetti Enea
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conghiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corradi Nadia
Curcio Rocco

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio

Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Maraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

Pallanti Novello
 Palopoli Fulvio
 Pasquini Alessio
 Pastore Aldo
 Pavolini Luca
 Pecchia Tornati M. Augusta
 Peggio Eugenio
 Perantuono Tommaso
 Pernice Giuseppe
 Pochetti Mario
 Politano Franco
 Proietti Franco
 Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
 Rindone Salvatore
 Romano Riccardo
 Rosolen Angela Maria
 Rossino Giovanni

Sanguineti Edoardo
 Sarti Armando
 Satanassi Angelo
 Scaramucci Guaitini Alba
 Serri Rino
 Sicolo Tommaso
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino

Tamburini Rolando
 Tesi Sergio
 Tessari Giangiacomo
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Trombadori Antonello

Vagli Maura
 Vignola Giuseppe
 Violante Luciano
 Virgili Biagio

Zanini Paolo
 Zoppetti Francesco.

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio

Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Battaglia Adolfo
 Bernini Bruno
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Brini Federico
 Broccoli Paolo Pietro
 Bruni Francesco
 Canullo Leo
 Carta Gianuario
 Catalano Mario
 Cavaliere Stefano
 Cavigliasso Paolo
 Colombo Emilio
 Contu Felice
 Corder Marino
 Cristofori Adolfo Nino
 Dujany Cesare
 Fanti Guido
 Lobianco Arcangelo
 Manca Enrico
 Martinat Ugo
 Merloni Francesco
 Napoli Vito
 Palleschi Roberto
 Pellizzari Gianmario
 Pisoni Ferruccio
 Pucci Ernesto
 Sacconi Maurizio
 Scotti Vincenzo
 Tantalò Michele
 Tessari Alessandro
 Zambon Bruno
 Zarro Giovanni
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

**Per lo svolgimento di una
 interpellanza e di una interrogazione.**

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Chiedo di parlare per sollecitare lo svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, sollecito lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-05741, presentata dal

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

gruppo radicale, in cui si chiede al Governo di rispettare gli impegni assunti in varie sedi, soprattutto in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo, recependo le istanze provenienti da un appello presentato a suo tempo da 54 «premi Nobel», oggi giunti ormai a 67, che sollecitavano in particolare i responsabili politici ai rispettivi livelli, governativi, internazionali, eccetera, a varare nuove leggi, nuovi bilanci, nuovi progetti e nuove iniziative che «immediatamente» — questo dicevano i «premi Nobel» nel mese di giugno — «siano volti a salvare miliardi di uomini dalla malnutrizione e dal sottosviluppo».

Il Presidente del Consiglio, accogliendo, e facendo propria nel programma di Governo, una mozione di fiducia presentata alla Camera, l'istanza avanzata dai «premi Nobel» la portava ad Ottawa verso la fine di giugno assumendo l'iniziativa rispetto agli altri Stati industrializzati ed impegnandosi a portare avanti la elaborazione di un progetto per salvare da morte per fame 30 milioni di persone condannate dall'ordine politico che tutti avalliamo e del quale tutti siamo complici.

Successivamente, in una mozione approvata all'unanimità dal Parlamento il 30 luglio, il Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, la vorrei pregare di non svolgere adesso la sua interrogazione.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signora Presidente, chiudo rapidamente. Noi ci siamo permessi di chiedere al Governo, essendo venuti a conoscenza che il Governo avrebbe dovuto fare una riunione — annunciata per ottobre, poi rinviata a dicembre, poi rinviata a primavera — con gli Stati della CEE e le organizzazioni internazionali, di non aggiornare la suddetta riunione al prossimo settembre.

Poiché l'impegno è di salvare il maggior numero di persone possibile — come è ribadito da una risoluzione del Parlamento europeo, a partire dal 31 dicembre entro il 1982 —, il fatto che questa iniziativa venga dilazionata al settembre di

quest'anno significa che non sarà possibile un'azione entro il 1982.

Mi permetto, quindi, di invitare la Presidenza a sollecitare il Governo perché dia una risposta, in quanto la decisione del Governo significa inadempienza rispetto alle mozioni votate dal Parlamento, inadempienza rispetto agli impegni assunti in sede di votazione della fiducia e rispetto a tutte le dichiarazioni rese in sede internazionale.

Noi vogliamo sapere solo se il Governo ci ha preso in giro — e non solo noi, ma l'opinione pubblica e altri Stati — o se invece non ritenga di anticipare una riunione, che è prevista nel mese di settembre.

DOMENICO PINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO PINTO. Signora Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di una interpellanza, che insieme con altri colleghi ho presentato oggi. L'interpellanza riguarda la questione del riscatto Cirillo, sulla quale bisogna fare chiarezza, anche perché investe tutte le forze politiche.

Noi chiediamo di conoscere chi ha pagato questo riscatto, per quali ragioni e in base a quali promesse; se davvero sono stati dei costruttori o se c'è stata la presenza attiva della democrazia cristiana in questa trattativa. Vogliamo anche sapere — e questo interessa molto l'opinione pubblica — se oltre a finanziare la colonna napoletana delle Brigate rosse, si sia finanziata, stando a notizie che circolano, con 1350 milioni anche la camorra organizzata.

Sono interrogativi che vanno sciolti al più presto, e per questo prego la Presidenza di sollecitare il Governo a dare una tempestiva risposta.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli colleghi che, la Presidenza interverrà presso il Governo perché fissi al più presto la data per lo svolgimento di questa interrogazione e di questa interpellanza.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

**Annunzio di interrogazioni,
interpellanze e mozioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 10 marzo 1982, alle 15,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. (3108)

— *Relatore: Botta.*

(Relazione orale).

La seduta termina alle 20,35.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI**

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 23,15.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XI Commissione,

rilevato che:

la disponibilità mondiale del sughero causa il mancato incremento della forestazione è la stessa del 1943 e non si prevede alcun aumento prima del 2000, e che con la crescita qualitativa e quantitativa del vino la disponibilità di tappi di sughero « pieno » di buona qualità è diventata del tutto insufficiente rispetto alla domanda;

i tappi di sughero agglomerato, conglobato, composto permettono di compensare tali mancanze rimanendo nell'ambito di un materiale tradizionale quale il sughero e tali tappi hanno la stessa osmosi dei tappi di sughero « pieno » in quanto prodotti con le parti più pure del sughero legate da pellicola microporosa e permettono quindi il fedele affinamento delle caratteristiche del vino contenuto nel recipiente;

le cantine in Italia ed all'estero hanno decretato il successo della produzione più qualificata di tali tappi in quanto hanno verificato i risultati ottimali di conservazione ed invecchiamento del loro vino e quindi i tappi in sughero agglomerato e composto vengono normalmente impiegati da anni in tutti i paesi vinicoli europei ed extraeuropei, anzi la continua evoluzione ed innovazione tecnologica della produzione nazionale di tali tappi ha permesso che gli stessi vengano richiesti per le loro caratteristiche proprio nei paesi a più alta tradizione vinicola come la Francia in alternativa alla produzione della penisola Iberica;

le associazioni e confederazioni vinicole italiane hanno ripetutamente riconfermato che limitare l'utilizzabilità di tali

tappi idonei tecnicamente e sotto l'aspetto sanitario sarebbe estremamente dannoso per tutto il settore e contraddittorio con la realtà degli altri paesi vinicoli;

non esiste alcun divieto né sanitario, né generale sull'uso di tali tappi in campo enologico e tali tappi rientrano tra quelli consentiti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come confermato dal Ministero dell'agricoltura e foreste competente in materia ed essi usano i leganti ammessi in Italia ed all'estero dalle norme sanitarie, e precisamente in Italia dal decreto ministeriale 21 marzo 1973;

ai sensi dell'articolo 14 della legge di riforma sanitaria (24 dicembre 1978, n. 833) le misure per la tutela della salute pubblica relative all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande (legge 30 aprile 1962, n. 283) sono di competenza delle unità sanitarie locali;

in forza della predetta normativa, la regione Lombardia in data 14 gennaio 1981 ha disposto il ritiro dal commercio dei tappi agglomerati, conglomerati e composti e la stessa regione Lombardia in data 15 gennaio 1982 dopo attente analisi condotte su tali tappi ha riconfermato la validità sanitaria di tali prodotti ed ha revocato i sequestri; e similmente la regione Puglia ha disposto il ritiro dal commercio dei tappi in sughero conglomerato in data 20 gennaio 1982 ed ha revocato tali sequestri in data 1° marzo 1982;

ritenendo che tali iniziative, che sono in chiara contraddizione con la legge e con la realtà tecnologica ed economica, creino gravissimi danni alle aziende vinicole ed all'immagine stessa del vino italiano sul mercato nazionale ed estero e non debbano ripetersi,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative affinché, nel rispetto della legge, venga confermato l'uso dei conglomerati, agglomerati, composti di sughero come tappi per la conservazione del vino in bottiglia.

(7-00178)

« PICCOLI MARIA SANTA ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

La V Commissione,

in riferimento alla relazione del Ministro delle partecipazioni statali in merito all'attuale situazione dell'ENI;

ritenuta strumentale e contraddittoria la versione del Governo circa le motivazioni della richiesta di dimissioni del vertice ENI;

considerato che le numerose dichiarazioni di autorevoli esponenti politici di partiti della maggioranza tendenti a rivendicare una sorta di *ius primae nominiae* sui dirigenti dei maggiori enti, non hanno provocato alcuna reazione del Governo se non di consenso;

ritenuto che tutto ciò è fra le cause prime dei paurosi *deficit* degli enti a partecipazione statale,

impegna il Governo:

1) a rivedere i criteri sin qui adottati nelle nomine dei dirigenti degli enti a partecipazione statale ed in particolare a considerare eventuali precedenti esperienze caratterizzate dal mantenimento e dall'aumento dei *deficit* di bilancio un parametro negativo di valutazione, al contrario di quanto sinora seguito;

2) a considerare la presentazione e l'approvazione di disegni di legge di riforma e ristrutturazione degli enti, condizione necessaria per un'intervento sull'assetto dell'ENI;

3) ad applicare, invece, ove ne ricorreranno gli estremi, l'articolo 19 della legge istitutiva dell'ENI, che prevede lo scioglimento degli organi dell'ente « per gravi irregolarità », e nel caso a renderne pubbliche le caratteristiche.

(7-00179)

« CRIVELLINI ».

La V Commissione,

considerato che la riforma delle partecipazioni statali è venuta acquistando via via carattere di estrema urgenza ed indifferibilità;

considerato che i numerosi studi compiuti, da quelli più antichi ai più recenti, i dibattiti parlamentari, la risolu-

zione unitaria votata dalla V Commissione il 14 dicembre 1976 e, da ultimo, il rapporto del Ministro De Michelis e la relazione della Commissione Amato, offrono materia più che sufficiente per una definitiva valutazione delle linee di indirizzo da adottare per rendere la struttura ed i metodi di gestione e di controllo degli enti a partecipazione statale pienamente idonei ad assicurare il conseguimento delle relative finalità istituzionali secondo le più moderne esigenze di presenza valida e concorrenziale sui mercati interni ed internazionali;

considerato che a tali fini va condotto il più aperto confronto parlamentare sulla riforma delle partecipazioni statali;

considerate le iniziative assunte dal Ministro delle partecipazioni statali che sono state oggetto di esposizione dinanzi alla V Commissione in sede di audizione a norma dell'articolo 143 del regolamento;

preso atto che quattro membri della giunta esecutiva dell'ENI hanno posto a disposizione del Ministro il proprio mandato;

impegna il Governo:

a) a promuovere dinanzi alla Camera, attraverso le opportune iniziative, la riforma delle strutture e degli statuti degli enti a partecipazione statale, in modo che possa essere condotto al riguardo il più sollecito ed approfondito dibattito;

b) ad assicurare, intanto, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, la piena funzionalità degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

(7-00180) « BASSI, BIANCO GERARDO, LABRIOLA, BOZZI, REGGIANI, DEL PENNINO ».

La III Commissione,

preso atto della comunicazione con la quale il Governo ha fornito informazioni sulle imminenti prospettive relative alla costituzione della forza multinazionale e degli osservatori nel Sinai;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

considerate le ragioni di natura politica che hanno indotto il Governo, d'intesa con i Governi britannico, francese e olandese, e con l'avallo politico dei Dieci, a guardare con favore all'iniziativa;

riconosciuta la rispondenza agli obiettivi di pace che l'Italia, al pari di altri paesi, persegue nell'area mediterranea e mediorientale,

invita il Governo

a dare seguito agli opportuni adempimenti per la definizione, sotto il profilo giu-

ridico ed operativo, di un contributo dell'Italia a tale forza di pace;

impegna il Governo

a finalizzare a tale scopo le opportune intese che, dati i tempi brevi intercorrenti dal previsto inizio dell'attività della forza, potranno trovare applicazione provvisoria nell'attesa dell'avvio della prescritta procedura di ratifica parlamentare.

(7-00181) « CATTANEI, LABRIOLA, DEL PEN-
NINO, BIONDI, REGGIANI ».

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TOZZETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano di dover sollecitamente e finalmente definire la controversia insorta già da qualche anno tra i loro dicasteri e relativa ai destinatari degli importi corrisposti per la cessione in proprietà ai sensi delle leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978 di alloggi costruiti a totale carico dello Stato, stabilendo se i predetti importi debbano essere corrisposti allo Stato, e per esso agli uffici provinciali di tesoreria, ovvero agli IACP.

L'interrogante fa presente che la mancata soluzione a tutt'oggi della questione controversa tiene bloccati, e già da diversi anni, nella sola provincia di Ravenna circa 300 contratti di compravendita di alloggi costruiti a totale carico dello Stato stipulati tra gli assegnatari e lo IACP e regolarmente rogati dai notai.

(5-03006)

TOZZETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano di dover intervenire in tutta sollecitudine perché sia risolta la controversia insorta tra l'Intendenza di finanza e lo IACP di Ravenna relativa alla applicabilità o meno delle leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978 alla cessione in proprietà degli alloggi per i lavoratori agricoli dipendenti costruiti ai sensi della legge n. 1676 del 1960.

L'interrogante fa presente che la mancata soluzione a tutt'oggi della vertenza, con il conseguente perdurare di valutazioni diverse circa il prezzo di cessione, tiene ancora bloccata l'approvazione della quasi totalità dei contratti di cessione già regolarmente stipulati davanti ai notai.

(5-03007)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se nell'ambito dei nuovi finanziamenti sia stato incluso il progetto di costruzione della nuova sede dell'ufficio poste-ferrovia di Massa Carrara.

Per conoscere, eventualmente, secondo quali priorità verrà dato avvio all'opera di cui si tratta e quali potranno essere i tempi presumibili per la sua realizzazione.

(5-03008)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare perché - con la sollecitudine che il caso richiede - vengano eseguiti i lavori di sistemazione del pontile di ormeggio dell'Isola di Capraia (Livorno) al fine di consentire il ripristino dei servizi marittimi di collegamento con il continente, attese le condizioni di inagibilità del manufatto in conseguenza delle mareggiate invernali.

L'interrogante, inoltre, ritiene opportuno porre in evidenza il giustificato malumore della popolazione interessata che deve subire, per la mancata esecuzione dei lavori di cui si tratta, uno stato di pesante disagio motivo di gravi tensioni.

(5-03009)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MICELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

le condizioni nelle quali — nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1981 — da parte di mezzi navali della marina tunisina è stata operata la cattura dei motopescherecci *Jolly Marck* e *Michele* di Mazara del Vallo;

altresì, in relazione al nuovo incidente che colpisce la marineria di Mazara del Vallo, quali iniziative siano in atto per ottenere la restituzione dei nostri marinai e dei due motopescherecci.

(4-13201)

FACCIO — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quanti sono i detenuti di nazionalità straniera ristretti nelle carceri italiane e le loro nazionalità.

(4-13202)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza dei vasti allagamenti, e dei relativi ingenti danni, causati dal torrente Uso nel territorio del comune di Bellaria-Igea Marina ed in altre zone del riminese (provincia di Forlì) nei primi giorni del corrente mese di marzo.

A parte la ovvia necessità di intervenire a favore dei colpiti, l'interrogante ritiene ormai improrogabile dare un assetto più efficace e garantito al corso dello Uso, ad evitare che i suoi straripamenti — ed i relativi danni — continuino ad essere quasi un fatto di ordinaria amministrazione, con costi economici ed umani che per le zone interessate stanno diventando insopportabili.

(4-13203)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non reputi opportuno esprimere valutazioni ufficiali sui rapporti valu-

tari e bancari esistenti fra la Repubblica italiana e quella di San Marino, ad evitare allarmismi ed ingenti movimenti di depositi e di capitali nei due sensi, movimenti che possono danneggiare gli istituti di credito e gli operatori delle zone interessate.

Per conoscere, altresì, se i notevoli movimenti di depositi verificatisi negli anni passati verso gli sportelli bancari sammarinesi, e che in questo periodo sembrano rientrando in Italia, tranquillizzano contestualmente i due Stati circa il rischio — affacciatosi in questi ultimi giorni a seguito di scandali che hanno investito operatori della zona — sia per i cittadini italiani sia per quelli sammarinesi, di meglio poter esportare i loro capitali in altri paesi europei.

(4-13204)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza delle risultanze delle rilevazioni FORMEZ a proposito dell'assenteismo negli uffici ministeriali il quale, fra assenze, ritardi, permessi e affari personali è mediamente del 34,60 per cento, con punte al Ministero della marina mercantile addirittura del 42,21 per cento, con un totale di ore annue pagate e non lavorate di molte centinaia di migliaia e con un costo orario del lavoro prestato che, da una media sulla carta di lire 5.193, sale di fatto a ben lire 15.751.

L'interrogante, sulla base di tale deplorabile stato di cose, che tanto incide sui tempi burocratici delle pratiche e sul loro costo, con danni rilevanti per i cittadini utenti e contribuenti e per l'azienda Italia, anche per questo non più competitiva nei confronti dei paesi industrializzati e moderni, chiede di conoscere:

quale strategia esprime il Governo per recuperare rapidamente tale stato di cose che tanto esaspera la pubblica opinione con conseguenze negative anche sulla credibilità del sistema democratico, che mortifica i molti dipendenti pubblici seri ed onesti, ecc. È infatti chiaro che il problema non è risolvibile soltanto coi pur

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

utili interventi della magistratura e con altre azioni dimostrative le quali, non modificando il sistema organizzativo, delle responsabilità, del costume sono destinate a lasciare il tempo che trovano;

quali responsabilità sono rilevabili nello scadimento generale della situazione la quale, se negli anni passati non ha interessato gli ambienti ministeriali, politici e sindacali, è però stata ripetutamente denunciata a livello parlamentare e sulla stampa, ottenendo risposte di *routine* o non risposte. Su questo piano l'interrogante non può non ricordare le sue ripetute interrogazioni, risalenti ad una decina di anni fa e da allora via via succedutesi anche con larga diffusione sulla stampa, con le quali si faceva riferimento alla funzione nefasta dei bar, dei negozi, dei parrucchieri e dei bagni nei Ministeri, e si portavano esempi di tempi burocratici italiani e stranieri, di lavoro straordinario preteso e non svolto (la formula per pretenderlo era: fa di fatto parte del trattamento economico complessivo), di distacchi di personale aventi soltanto lo scopo di giustificare l'assenza, di scrivanie poste nei bar ministeriali per sbrigare pratiche assicurative e varie per terzi, di telefoni e centralini ministeriali o sempre occupati o squillanti permanentemente a vuoto, ecc.

L'interrogante ritiene che sulla base di tali segnalazioni qualcuno avrebbe dovuto provvedere e che questo qualcuno debba oggi rispondere politicamente e contabilmente nei confronti della collettività, come e più degli assenteisti diretti.

(4-13205)

FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che in data 20 ottobre 1978 il Provveditorato agli studi di Roma comunicò all'amministrazione provinciale di Roma che il Ministero della pubblica istruzione aveva disposto lo stanziamento di fondi per la costruzione di un edificio scolasti-

co (Istituto superiore) per sopperire almeno in parte alle esigenze di edilizia scolastica della città di Roma e chiedeva alla provincia di segnalare un'area;

che già il 3 ottobre 1978 la provincia, su informazioni non ufficiali, aveva segnalato con telegramma l'area in zona 167 a Colli Aniene;

che il 1° dicembre 1978 il Provveditorato agli studi chiedeva le planimetrie dell'area di Colli Aniene;

che il 29 novembre 1979 veniva trasmessa dalla provincia al Ministero la planimetria dell'area e il 4 gennaio 1979 la stessa veniva trasmessa al Provveditorato agli studi;

che il 21 febbraio 1979 il Ministero della pubblica istruzione faceva presente che le scuole nelle quali si progettava la costruzione erano due: un liceo scientifico (di competenza della provincia di Roma) e un Istituto professionale (di competenza del comune di Roma) e che la progettazione e costruzione erano di competenza del Ministero stesso;

che nella stessa lettera del 21 febbraio 1979 veniva richiesta dal Ministero la formalizzazione della domanda da parte dell'amministrazione provinciale;

che la domanda richiesta, corredata dai documenti necessari, veniva trasmessa al Ministero immediatamente;

che il 28 febbraio 1979 con una delibera il comune di Roma si esprimeva nel senso della costruzione di un Istituto professionale;

che il 29 luglio 1979 il comune di Roma — quinta ripartizione — confermava alla provincia e per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione di mettere a disposizione un'area di circa 19 mila 500 metri quadrati per la costruzione di un liceo scientifico.

che in data 29 giugno 1979 la quinta circoscrizione del comune di Roma sottolineava con una risoluzione l'urgenza di costruire scuole a indirizzo superiore;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

che il 30 agosto 1979 il Ministero della pubblica istruzione chiedeva parere alla regione per la costruzione di un liceo scientifico e di un Istituto professionale;

che il 20 novembre 1980 la provincia proponeva al Ministero della pubblica istruzione di modificare l'indirizzo di studi dell'Istituto da costruire in Istituto tecnico commerciale anziché liceo scientifico, in quanto la costruzione di quest'ultimo era già avviata in zona San Basilio dalla provincia -

quali siano i motivi per i quali il Ministero a 4 anni dalla prima comunicazione non ha più fornito notizie all'amministrazione provinciale di Roma circa gli impegni assunti e che interessano un quartiere di oltre 200 mila abitanti e in forte espansione edilizia, e se intenda provvedere. (4-13206)

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai non è stata data a tutt'oggi alcuna risposta a Platania Biagio, nato a Catania il 25 settembre 1905, e a Catania abitante, in via Cronato 12, carabinieri in congedo assoluto per riforma, fruente di pensione di guerra con aggiunta dell'assegno integrativo per anzianità di servizio, il quale, in data 13 settembre 1977 con raccomandata A/R n. 3053, diretta al Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra, inoltrò domanda di opzione per la pensione privilegiata ordinaria, in luogo dell'assegno integrativo (vedi articolo 37 della legge 18 marzo 1968, n. 313; e articoli 63 e 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973) posizione 202443/D e iscrizione 59106117. (4-13207)

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai alla signora Bruno Rosa nata Picciotto, abitante in via De Branca 59, Catania, titolare della pensione provvisoria di reversibilità n. 2166814 del defunto marito Bruno Giuseppe, a

decorrere dalla data 17 dicembre 1974, comunicata all'interessata in data 5 gennaio 1976, dopo oltre sei anni non è stato mandato il libretto di pensione, sicché le hanno rifiutato il pagamento con il foglio provvisorio e rimane quindi priva della modesta somma a cui ha diritto. (4-13208)

CRUCIANELLI, MAGRI, MILANI E GIANNI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per sapere - in relazione alla notizia riportata dal n. 17 della rivista *Realtà sudafricana* circa un *cocktail* offerto il 30 novembre 1981 dal signor R. Darrol, consigliere all'informazione dell'ambasciata sudafricana a Roma, ad esponenti del mondo finanziario ed imprenditoriale milanese -:

1) per quale motivo abbiano partecipato al *cocktail* qualificati dirigenti di banche pubbliche, quali il dottor D. Tosato della Banca commerciale e il dottor Franco Maiocchi, direttore della Banca nazionale del lavoro di Milano, e in particolare se tale partecipazione significhi un diretto interessamento dei principali istituti di credito pubblici o a partecipazione pubblica alla promozione di nuovi scambi economici tra Italia e Repubblica sudafricana, come nelle intenzioni dell'organizzatore del *cocktail*;

2) quali siano gli istituti bancari italiani - pubblici o a partecipazione pubblica - interessati in rapporti finanziari con imprese od enti sudafricani;

3) quale sia l'attuale livello degli scambi economici e commerciali tra Italia e Sudafrica, e quale sia l'andamento di tali scambi negli ultimi anni. (4-13209)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - considerato che da ieri oltre 15 mila agenti di assicurazione hanno messo in atto la « disattenzione amministrativa » per quanto riguarda il mecca-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

nismo « CID » (convenzione indennizzo diretto), quella cioè che consente, in certi casi, di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia - se non ritenga assolutamente insufficiente la provvigione fissata nella misura del 13 per cento per le polizze RC Auto, se è vero che quando fu fissata la percentuale dei cosiddetti « caricamenti » (costi sostenuti dalle compagnie), non si è tenuto conto del maggiore lavoro derivante alle agenzie dal nuovo sistema, che permette un risparmio sulla gestione dei sinistri, scaricando però una parte dei costi sugli agenti, che hanno maggiori aggravii, soprattutto di personale, per offrire questo genere di servizio.

Per sapere inoltre se non ritenga opportuno rivedere il compenso riconosciuto dalle compagnie agli agenti di assicurazione, in quanto, se messa in atto in modo massiccio, la vertenza potrebbe causare notevoli disguidi a tutti coloro che potrebbero valersi del « CID », i quali dovranno o rinunciare a questa procedura, oppure rivolgersi direttamente agli « uffici sinistri » delle società, con le complicazioni inevitabili per il controllo della loro posizione assicurativa. (4-13210)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in relazione ai problemi del collocamento obbligatorio, se non ritenga che i figli dei grandi invalidi di guerra di prima categoria ciechi dovrebbero poter essere iscritti alle liste speciali degli uffici provinciali del lavoro per essere collocati anche se il padre cieco lavora o ha lavorato.

Per sapere inoltre se non ritenga che al cieco di guerra che lavora si dovrebbe lasciare anche la scala mobile e la tredicesima mensilità sulla pensione di guerra. (4-13211)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, considerato che a Collegno (Torino) l'assistenza sanitaria è molto precaria, se è vero che una locale se-

zione SAUB oltre a servire migliaia di persone abitanti a Collegno assiste anche una parte di Grugliasco, ma in essa prestano la loro opera solo due odontoiatri, costringendo le persone a code interminabili per prenotare una visita numerosi mesi più tardi. (4-13212)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - considerato che gli uffici interregionali di Torino dell'ENPAS sono sempre più affollati da numerosi pensionati da enti pubblici che sollecitano la corresponsione dell'indennità di anzianità da parte degli uffici romani dell'ente stesso - se è vero che in detti uffici esisterebbe una certa inerzia che creerebbe negli interessati, che hanno operato in pubblici uffici in tempi nei quali il lassismo, il permissivismo e l'assenteismo erano ancora abbastanza sconosciuti, gravi disagi per la lentezza dello svolgimento delle pratiche che fa ritardare gli adempimenti nell'ordine di tre, quattro anni e spesso provoca proteste e sfiducia nelle istituzioni, arrivando gli uffici preposti al disimpegno delle pratiche a non rispondere neanche quando vengono richiesti chiarimenti a mezzo raccomandate con ricevuta di ritorno.

Per sapere, inoltre, dato che l'unico tipo di colloquio concesso da questi uffici sarebbe quello a mezzo legale e quindi insopportabile per l'elevato costo ai più che non dispongono del denaro necessario, se il Governo non ritenga di intervenire costituendo un organismo nazionale (non sindacale) che possa tenere sotto controllo l'attività degli uffici romani sia dell'ENPAS e sia del CPDEL-Ministero del tesoro-Direzione generale degli uffici di previdenza e se non ritenga che tale organismo potrebbe essere composto da rappresentanti delle categorie dei pensionati di livello professionale tale da consentire il *trait d'union* tra utenti ed amministratori, oppure, in alternativa, se non ritenga opportuno provvedere al trasferimento di competenze dagli uffici romani ad uffici decentrati nelle varie regioni. (4-13213)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerata la grave situazione che riguarda decine di migliaia di insegnanti della scuola secondaria vincitori di concorso per titoli ed esami che, da alcuni anni a questa parte, sono continuamente lesi nei loro diritti più basilari, avendo detti insegnanti lavorato, studiato e superato regolari esami scritti ed orali, vincendo concorsi spesso difficili e credendo così di essersi conquistati il loro posto di lavoro — se è a conoscenza della situazione creatasi dopo le recenti leggi speciali, che invece penalizzano i detti insegnanti, relegandoli talvolta agli ultimi posti o addirittura privandoli della cattedra che avevano vinto per concorso, il tutto a favore di chi li scalza non con titoli di studio, ma con anzianità anagrafica e carichi di famiglia, in quanto, in effetti, sia il sistema dei trasferimenti, sia quello della individuazione dei soprannumerari in base alle graduatorie di istituto, è basato esclusivamente sugli anni di servizio, sul carico di famiglia e sugli anni di permanenza in uno stesso istituto, senza tenere assolutamente conto del titolo specifico di vincitore di concorso, che già da solo presupporrebbe una inamovibilità, che nella pratica non esiste.

I vincitori degli ultimi concorsi infatti sono i primi a diventare soprannumerari, in quanto si trovano spesso ad avere meno anni di servizio dei loro colleghi immessi in ruolo con leggi speciali, verificandosi così una discriminazione e una violazione del dettato costituzionale che invece afferma che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e che si accede ai pubblici impieghi mediante pubblici concorsi (un solo esempio: molti docenti iscritti all'ultimo concorso a 23 mila cattedre non hanno superato le prove e sono stati dichiarati non idonei ad entrare nei ruoli dello Stato e dopo pochi mesi la legge speciale n. 463 del 1978 li immetteva, contraddittoriamente, ugualmente in ruolo).

Per sapere infine se non ritenga che occorra riconoscere il buon diritto di questi insegnanti, indiscutibile sul piano morale, professionale e della giustizia, ponendo

allo studio conseguentemente opportune iniziative per modificare tale situazione. (4-13214)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la scuola elementare di Collegno (Torino) si trova all'interno del vecchio manicomio e se non ritenga, senza voler criticare l'apertura delle case di cura, almeno poco opportuno far assistere questi bambini quotidianamente a spettacoli, a dir poco, ambigui. (4-13215)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso che la *Gazzetta Ufficiale* non è di facile reperibilità a Torino, e che la *Stampa*, al riguardo, pubblica un servizio che certo non può accontentare tutti — se non ritengano che detta pubblicazione debba essere di facile reperibilità da parte del libero e democratico cittadino e che dovrebbe essere messa in vendita anche nelle edicole, vista l'indubbia utilità di tale pubblicazione.

Per sapere inoltre se non ritengano che la *Gazzetta Ufficiale* debba presentarsi in veste tipografica migliore, contenendo anche ampie spiegazioni ed informazioni tali da farla diventare quasi un manuale per il cittadino attento agli sviluppi legislativi, considerato che peraltro un tale rinnovamento renderebbe anche commercialmente più valida la pubblicazione. (4-13216)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — dato che è di attualità il problema dell'assenteismo e del controllo delle presenze con sistemi efficaci, mentre ora si fa anche avanti la società Olivetti con il *mini-computer* anti-assenteismo — se risulti al Governo che nelle tanto bersagliate aziende private ed a partecipazione statale da diversi decenni è già in uso per il controllo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

lo delle presenze-assenze del personale un orologio marca tempo collocato nelle portinerie presso il quale ciascun dipendente effettua la timbratura mediante un apposito cartellino individuale, venendo così controllati i movimenti del personale, i ritardi, le assenze e le eventuali uscite durante l'orario di lavoro.

Per conoscere il pensiero del Governo al riguardo e quali iniziative intenda prendere per far sì che nelle amministrazioni pubbliche l'assenteismo non sia più tanto di casa. (4-13217)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione degli abitanti nel Villaggio Fiorito del comune di Collegno (Torino), zona decentrata dove migliaia di persone, nonostante ripetute richieste, mancano di un mezzo pubblico per raggiungere il paese e sono costrette a sobbarcarsi diversi chilometri al giorno. (4-13218)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga che il servizio attuale di trasmissione radiofonica dovrebbe essere sfrondata da tante cose inutili o fuori luogo. Come ovviare in particolare per le trasmissioni che vanno in onda dalle 6 alle 6,30 del mattino, in cui chi conduce la trasmissione ricorda continuamente di essere scrittore o giornalista, tutte cose che non interessano affatto alla maggioranza degli ascoltatori. (4-13219)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, considerato che l'erario riceve numerosi introiti dal gioco del lotto, perché si continua a lasciare le cose allo stato attuale nel tempo dell'elettronica e non si trova un modo migliore per la scritturazione delle firme e l'emissione delle ricevute di giocate.

Per sapere inoltre se non ritenga che le vincite dovrebbero essere pagate con sollecitudine, migliorando tra l'altro il modo di fare le giocate per far duplicare o anche triplicare gli introiti, dato che forse non pochi non giocano perché non se la sentono di fare la coda, che a volte giunge in qualche botteghino del lotto sino alla strada, proprio per le difficoltà pratiche che si riscontrano nell'eseguire le giocate. (4-13220)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

considerata la riforma pensionistica e la « dimenticanza » del dramma dei mutilati ed invalidi di guerra in attività lavorativa;

visto che non tutti i mutilati ed invalidi di guerra aventi diritto ai benefici della legge n. 336 del 1970 hanno potuto beneficiare dell'abbuono dei dieci anni previsto dall'articolo 3 di detta legge sia perché all'epoca non avevano ancora maturato l'anzianità di servizio utile per conseguire la pensione minima o perché trasferiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, trovandosi quindi pregiudicati nei loro interessi dal disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, il cui articolo 68 colpisce i soggetti transitati dall'amministrazione statale a quella regionale, poiché i benefici previsti non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 336;

considerato che le anzidette categorie di pubblici dipendenti hanno dovuto, per colpa di certe incongruenze legislative, sopportare una pesante penalizzazione —

se il Governo abbia allo studio provvedimenti per favorire il recupero dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970: pensionamento anticipato ed abbuono dei 10 anni sull'anzianità di carriera, l'abbassamento per i mutilati ed invalidi del limite dell'età pensionabile e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

concessione per i mutilati ed invalidi maggiormente menomati (prima, seconda, terza e quarta categoria) di una flessibilità dell'orario di lavoro in considerazione delle loro precarie condizioni fisiche nonché del congedo straordinario annuale per le cure termali o terapeutiche.

(4-13221)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — ricorrendo il prossimo anno il centenario della scomparsa di Francesco De Sanctis, considerando che nel 1927 fu deciso di erigere un monumento nella città di Avellino, decisione rimasta finora senza attuazione — se il Governo non ritenga opportuno realizzare qualcosa di più concreto a vantaggio ed utilità per i giovani, soprattutto dopo il cataclisma abbattutosi anche sulla regione della Campania,

(4-13222)

GIURA LONGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

1) non è stato ancora insediato nessuno degli organismi e comitati ai quali la legge n. 219 del 14 maggio 1981 prescrive di decidere sulle attività organizzative e didattiche della istituenda Università della Basilicata;

2) pertanto non è stata ancora compiuta nessuna scelta in ordine a quanto occorre per il funzionamento dell'università medesima;

3) la predetta legge non demanda alla giunta regionale della Basilicata nessun compito specifico né diretto né di surroga agli organismi e comitati di cui sopra —

come giudica il Presidente del Consiglio le iniziative che la giunta regionale della Basilicata ha arbitrariamente posto in essere, senza aver neppure ascoltato il consiglio regionale, con proprie

delibere dei giorni 1 e 13 febbraio 1982, che purtroppo hanno ottenuto in data 3 marzo il visto del Commissario del Governo, tese a:

1) destinare lo stabile ex ENAOLI sito in Potenza a sede parziale dell'istituenda università, senza per altro dar tempo agli organi della unità sanitaria e del comune di Potenza di concorrere in maniera formalmente ineccepibile a tale decisione;

2) ritenere di aver titolo per disporre di ben 3 miliardi e 800 milioni di lire (dei 5 complessivamente posti a disposizione del CIPE a norma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, non ancora convertito) e di utilizzarli nei lavori di adeguamento del suddetto stabile;

3) dare inizio alle procedure di intervento e quindi ad impegnare la somma di cui sopra mediante invito fatto pervenire ad alcune ditte costruttrici per l'assegnazione di lavori a cottimo.

(4-13223)

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il ripristino del posto di polizia nel comune di Pachino (Siracusa) in considerazione del crescente aumento del fenomeno delinquenziale.

(4-13224)

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare il distaccamento della Guardia di finanza a Santa Maria La Scala di Acireale (Catania).

Sarà a conoscenza del Ministro che la soppressione del distaccamento, da anni esistente nella frazione, ha determinato vivo malcontento e preoccupazione fra gli abitanti della frazione che hanno sottoscritto ed inviato al comando generale della Guardia di finanza in Roma, una specifica richiesta di ripristino del distaccamento in parola.

(4-13225)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

PISICCHIO. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che i dipendenti delle ferrovie in concessione del sud-est lamentano i gravi ritardi nell'applicazione dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981;

che i motivi di disagio si sono ulteriormente acuiti a causa del ritardo nella corresponsione delle retribuzioni correnti;

che la situazione di questa azienda sta diventando sempre più precaria ed insostenibile, stando anche alle allarmanti notizie che fanno prevedere la mancanza di finanziamento per il 1982 e quindi la non sicurezza del pagamento degli stipendi;

che i lavoratori ormai al limite della sopportazione di questo stato di cose, ove non intervenga una urgente concreta chiarificazione, saranno costretti a programmare azioni sindacali con evidenti enormi disagi per le migliaia di cittadini, operai, studenti, utenti di queste ferrovie, e danni per l'economia di quelle zone già tanto provate dal bisogno —

quali iniziative intendono assumere per avviare a soluzione tali problemi, e in particolare quelli relativi alle sovvenzioni di esercizio e al piano di ristrutturazione delle aziende. (4-13226)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quale seguito sia stato dato (o sarà dato) alle ripetute lamentele avanzate dai nostri operatori circa la scarsa efficienza del sistema doganale italiano che non sarebbe in condizioni né di consentire un rapido disbrigo delle formalità all'esportazione, né di assicurare un efficace controllo delle merci oggetto di contingenti all'importazione.

Tale carenza interesserebbe in particolare le merci rientranti nel noto accordo Multifibre, che verrebbero importate spesso in quantitativi eccedenti i limiti convenuti, con grave danno, sul piano concorrenziale, per i similari prodotti italiani, quali le confezioni.

L'interrogante, mentre riconosce che in questi ultimi mesi si è tentato di semplificare le formalità alla frontiera mediante alcuni provvedimenti di carattere normativo, ribadisce tuttavia la necessità che il problema del funzionamento delle dogane venga affrontato in modo globale (cioè sul piano degli organici, delle strutture organizzative, delle regolamentazioni, ecc.), così come auspicato dagli operatori economici interessati anche nel corso di recenti dibattiti.

È noto che il sistema doganale italiano, concepito nell'immediato dopoguerra per soddisfare le esigenze d'un paese ad economia essenzialmente agricola, non è in grado di sopportare il ritmo dei traffici d'un paese (come l'Italia d'oggi) interamente integrato nell'economia internazionale, traffici che richiedono alla frontiera efficienza, rapidità e capacità operativa. Il problema si pone anche per le dogane portuali, le quali, con le loro carenze, contribuiscono a dirottare il traffico mercantile verso i grandi porti del Nord Europa. (4-13227)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere a breve termine per rimediare, sia pure in parte, alla difficile situazione dei servizi portuali italiani i quali non sembrano in grado di fronteggiare le accresciute esigenze dei traffici internazionali.

È noto infatti che, a causa delle carenze dell'armatura portuale italiana, i nostri operatori farebbero sempre più ricorso, per i loro trasporti, ai porti del nord Europa (come Brema, Rotterdam, Anversa, Le Havre, ecc.) con evidenti riflessi negativi sia sulla puntualità delle consegne al committente estero, sia sull'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti per l'aggravio dei noli da corrispondere alle compagnie di navigazione straniere. Queste ultime, inoltre, allo scopo di consolidare la loro posizione sul mercato italiano, avrebbero posto in atto un vero e proprio *dumping* nel campo dei noli, in quanto ai nostri esportatori verrebbero praticati sconti sino al 60 per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

cento, assumendo altresì a proprio carico le spese di trasporto ferroviario dal terminale italiano al porto d'imbarco.

Pur riconoscendo che una tale pratica avvantaggia i nostri operatori nei confronti dei concorrenti esteri, non può negarsi, però, che essa costituisce una grave minaccia per le compagnie di navigazione del Mediterraneo e per i porti della penisola che vengono sempre più emarginati rispetto ai porti del Nord Europa, i quali attraggono invece tonnellaggi sempre più elevati.

L'interrogante ritiene pertanto necessario che il problema di cui sopra venga affrontato con urgenza, sia perché è vecchio di almeno un decennio, sia perché è ormai tempo di arrestare la caduta verticale del ruolo mediterraneo dei nostri porti, nei loro rapporti sia con le Americhe sia con i paesi dell'Africa e dell'Oriente. (4-13228)

CALONACI, BELARDI MERLO E FAENZI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che la « vertenza Amiata », riguardante le popolazioni delle zone amiatina, senese e grossetana, durata lungamente e non ancora conclusa, ha richiesto un costante impegno e una intensa multiforme mobilitazione unitaria in campo sociale, politico e istituzionale delle comunità interessate per la riconversione produttiva e per l'occupazione;

che detta « vertenza » sta producendo i primi risultati, costituiti dall'avviamento di alcune attività produttive in Val di Paglia e dalla possibilità di iniziarne altre nei prossimi mesi nel quadro della realizzazione dell'impegno assunto dal Governo, anche in sede parlamentare, e dall'ENI, di garantire 1.100 nuovi posti di lavoro sostitutivi della precedente occupazione nel comparto minerario;

tenuto conto che ogni eventuale comportamento in contrasto o in difformità con i principi e i criteri di equità, di giu-

stizia sociale e di professionalità che devono presiedere all'avviamento al lavoro sarebbero destinati a provocare uno stato di malessere tra i giovani e le popolazioni del comprensorio;

considerato che le organizzazioni sindacali dell'Amiata hanno già denunciato vari mesi orsono alcune unilateralità nelle assunzioni, senza che, a quanto pare, l'Indeni sia intervenuta verso gli imprenditori privati per porvi fine, e hanno richiesto il pieno e costante rispetto della legislazione sull'avviamento al lavoro —:

1) se sono a conoscenza della denuncia avanzata dalla CGIL di zona, secondo la quale alcune assunzioni tra quelle effettuate alla Rivart e ad altre nuove aziende, alle quali l'Indeni, impresa pubblica, partecipa col 50 per cento del capitale, più che rispettare criteri oggettivi concernenti la graduatoria nelle liste di collocamento, le professionalità possedute, ecc. sono state effettuate, invece, mediante la richiesta di « personale di fiducia », sulla base di scelte unilaterali degli imprenditori o di sollecitazioni e spinte di vario tipo;

2) come intendono intervenire di conseguenza e per garantire in ogni azienda in questione la piena attuazione dei principi e delle norme legislative in materia di collocamento;

3) quali iniziative intendono prendere per stimolare gli imprenditori pubblici e privati dell'Amiata a presentare tempestivamente il programma delle necessità occupazionali delle nuove aziende, le qualifiche occorrenti e le prevedibili tappe di assunzione. Ciò anche al fine di consentire alla regione di predisporre e realizzare nei tempi necessari un nuovo, adeguato piano comprensoriale di formazione e riqualificazione professionale rispondente ai predetti programmi e alle nuove necessità produttive. (4-13229)

RALLO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per avere notizie più precise sulle modifiche statutarie e sull'in-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

gresso di privati nell'operazione di ricapitalizzazione del Banco di Sicilia.

Per sapere in particolare:

perché tale operazione è stata effettuata con tanta urgenza e riguarda soprattutto le banche meridionali (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna);

se non si ritiene che la prevista ipotesi che il Banco di Sicilia emetta titoli partecipativi di risparmio, senza diritto di voto, ma privilegiati nella distribuzione del 50 per cento degli utili, possa penalizzare i diritti del personale come sono garantiti dagli articoli 79 e 81 dello Statuto del Banco;

se la suddetta operazione, apportando ai capitali investiti dai privati solo il 2 per cento o il 3 per cento di utile, non significhi un preciso invito ai capitali esteri e, in tal caso, quali garanzie sono state previste perché il controllo del credito meridionale italiano non vada a finire, per esempio, nelle mani di Ghedafi;

se non si reputi modifica statutaria accettabile, anzi auspicabile, quella concernente la concreta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, cioè la cessione e il conseguente ingresso nel consiglio di amministrazione del Banco delle rappresentanze del personale dipendente. (4-13230)

RALLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritiene lecito il comportamento della SIP di Catania, V zona, che ad una richiesta di circa 10 aspiranti utenti (n. 102 del 1980 Bottiglieri), presentata circa 2 anni fa per l'installazione dei relativi apparecchi telefonici (categoria B grado I), risponde in data 5 marzo 1982 chiedendo a sua volta un contributo di maggior costo per la costruzione dell'occorrente tratto di linea fuori del perimetro abitato di lire 3.122.000 cadauno, oltre alle altre spese;

se ritiene congrua la richiesta tenendo conto che esiste già un apparecchio

pubblico a circa 1.000 metri di distanza e che la somma globale supera i 30 milioni;

se ritiene possa dirsi che in questo modo la SIP assolve ad un servizio pubblico;

se non ritiene che tutto questo significhi, al contrario, che la SIP viene meno ai precisi impegni assunti, e come intende intervenire per fare rispettare gli impegni stessi. (4-13231)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se è al corrente del fatto che la direzione generale demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile, con sua circolare n. 15 titolo: Polizia e sicurezza dei Porti - Vigilanza costiera - Serie II, in data 7 dicembre 1981, avente l'oggetto: « Crude oil washing (COW) sulle petroliere » trasmetteva alle Capitanerie di porto le « Norme da osservare per l'effettuazione del lavaggio con crudo delle cisterne delle navi petrolifere » precisando che esse erano state « predisposte dal Registro italiano navale ». Il secondo capoverso del titolo 1) di tali Norme stabilisce che: « L'impianto per il lavaggio delle cisterne, e le relative tubolature, devono essere permanentemente installate a bordo e devono essere conformi alle norme del Rina o equivalenti ».

Per conoscere, dato che non risulta che il Rina abbia mai pubblicato nei suoi regolamenti tecnici una organica normativa sulla realizzazione degli impianti COW, da potersi utilizzare per la verifica di conformità richiesta nella disposizione ministeriale citata, se ritiene che le disposizioni emanate siano gravate da una pregiudiziale incongruenza e che pertanto tali disposizioni debbano ritenersi sospese fino a quando il Rina non avrà provveduto alla pubblicazione di precise norme regolamentari che permetteranno le previste verifiche di conformità.

Per conoscere in conseguenza in quale modo si intenda regolare la questione evidenziata e come si intenda istruire i di-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

pendenti organismi tecnici della Amministrazione per ovviare a inconvenienti analoghi a quello qui lamentato, verificatisi o che potranno verificarsi in futuro.

(4-13232)

ACCAME. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere —

in riferimento a precedenti interrogazioni dello stesso interrogante;

alla luce degli specifici contenuti della legge n. 382 del 1978, là dove recita (articolo 17) « È vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari... *omissis*... » —:

quale riscontro di verità trovino notizie secondo le quali, in occasione del precedente primo turno elettorale (marzo-maggio 1980) per la designazione dei delegati eletti con mandato biennale negli Organi della rappresentanza militare ai diversi livelli, sarebbe stata predisposta ed attuata una analisi dei « documenti/fogli di propaganda elettorale » presentati dai militari che si candidavano, analisi che si prefiggeva di individuare le diverse matrici di ispirazione politica dei singoli;

quali siano stati, in particolare, i reparti/comandi che sarebbero stati interessati all'analisi di cui trattasi, suddivisi rispettivamente a seconda dell'appartenenza a: esercito; marina; aeronautica; Corpo della guardia di finanza; Corpo delle capitanerie di porto; Arma dei carabinieri.

Per conoscere altresì se, ad ogni buon fine, in previsione del prossimo turno di elezioni per il rinnovo delle cariche (di durata biennale e semestrale) nei consigli della Rappresentanza ai diversi livelli, si intendono dare precise disposizioni affinché siano sicuramente evitati interventi quali quelli sopra descritti, essendo essi capaci — per loro stessa natura — di rendere vano il principio di democrazia che deve essere proprio di ogni manifestazione a carattere elettorale, nonché di mortificare quel discorso di aperta partecipazione che è alla base dell'istituto delle rappresentanze militari.

(4-13233)

ACCAME. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

in riferimento a precedenti interrogazioni dello stesso interrogante e concernenti la situazione urbanistico-architettonica della città di La Spezia;

appurato che la stessa « carta tecnico-turistica del territorio comunale » edita nel dicembre 1980 dal comune di La Spezia, là dove segnala i « monumenti e luoghi di interesse storico, artistico ed ambientale » esistenti nell'area urbana e nei dintorni della città, individua un ridottissimo numero di strutture degne di menzione;

considerato che, in un tale contesto, la salvaguardia e la conservazione dell'esistente ed il recupero di quanto sopravvissuto dei secoli trascorsi diviene naturalmente impegno prioritario, in termini di recupero culturale ed ambientale, prima che il poco rimasto vada irreparabilmente perduto

quali tempestive iniziative si intendono avviare, in accordo con le autorità locali competenti per giurisdizione, al fine di salvaguardare le strutture superstiti dell'antica cinta muraria del 1300, con particolare riguardo: per la parte a monte, ai tratti ancora abbastanza integri che si congiungono all'antico Castello-Fortezza di San Giorgio; per la parte a valle, agli spezzoni sopravvissuti nell'area retrostante la chiesa di Santa Maria (già cattedrale) nonché alle componenti che — per quanto noto — ancora esistono, in parte in superficie in parte sotto l'attuale livello stradale, su un tratto di via F. Cavallotti (là dove congiunge via del Prione con via Ferruccio) e inglobate in alcuni edifici o nelle aree delle antiche porte di San Francesco e di San Bernardino, di Piazzetta del Bastione, di Vicolo delle Mura.

Per conoscere altresì se — nella prospettiva sopra individuata — si intende effettuare prospezione e portare avanti le conseguenti azioni di recupero, salvaguardia e conservazione delle fondamenta del-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

l'antico Palazzo Comunale che insisteva su piazza Beverini e fu distrutto dai bombardamenti nel corso del secondo conflitto mondiale, riportando in luce quanto sepolto nell'area della piazza e recuperando quegli elementi strutturali dello stesso che in parte (elementi di colonnato) risulterebbero conservati nell'area che fiancheggia l'edificio sede dell'Accademia Lunigianese di scienze « Capellini » affacciandosi su via XX settembre, ed in parte sarebbero ammassati a protezione della radice del Molo Italia. (4-13234)

ACCAME. — Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — Per conoscere —

con riferimento a precedenti interrogazioni dello stesso interrogante;

alla luce dei contenuti delle immagini - rese pubbliche con larga diffusione sui canali di informazione televisivi e sulla stampa - concernenti l'avvio, presso il Tribunale Militare Territoriale di Napoli il giorno 8 marzo 1982, del procedimento a carico dei 19 militari di leva i quali, essendo comandati di servizio presso la caserma « Pica » di Santa Maria Capua Vetere, il 9 febbraio 1982 subirono l'incursione di un nucleo di terroristi presumibilmente appartenenti all'organizzazione eversiva delle Brigate Rosse;

constatato che dette immagini - la cui ripresa è stata evidentemente oggetto di preventiva autorizzazione - hanno presentato alla nazione cittadini in servizio di leva ammanettati, incatenati assieme, in linea con schemi culturali e di costume propri di altre epoche storiche e di altri regimi, circondati da nutrita scorta quasi a protezione del collegio giudicante da possibili attentati contro la sua incolumità, vestiti in tenuta di dubbia apparenza militare;

rilevato il diretto, immediato contrasto che dette immagini hanno trovato - per quanto relativo a situazione d'ambiente ed a prassi poste in essere - con le immagini trasmesse o pubblicate nello stesso giorno e relative alla traduzione in

tribunale, a Verona, dei membri del nucleo delle Brigate Rosse che rapì il generale statunitense James Lee Dozier e dei quali è stata tra l'altro vietata la ripresa televisiva in aula -:

da quale normativa discendente (circolari ministeriali; direttive; ecc.) sia regolamentata la prassi relativa alla traduzione di militari imputati di reato militare dal luogo in cui sono ristretti al luogo in cui si svolge il processo e viceversa;

a quale periodo risalga detta normativa e quale data portino i documenti più significativi che la concernono;

che cosa esplicitamente preveda detta normativa per quanto ha tratto con: 1) uso delle manette; 2) uso di catena per costringere assieme più imputati; 3) uniforme che debbono indossare gli imputati nel corso del processo; 4) tipo di scorta;

se detta normativa preveda puntuale pariteticità di trattamento a prescindere dalla categoria di appartenenza (ufficiali; sottufficiali; graduati e militari di truppa) dei singoli interessati;

quanti militari dell'arma dei carabinieri siano stati impegnati nel servizio di traduzione dei 19 imputati e nel servizio di sorveglianza in aula degli stessi;

in quale luogo siano stati ristretti gli imputati di cui sopra in attesa del trasferimento in aula e negli intervalli tra le diverse udienze del processo.

Per conoscere altresì - posto che la legislazione attuale contempla responsabilità di polizia militare e, secondo circostanze, di polizia giudiziaria militare non solo per i membri dell'arma dei carabinieri ma altresì per membri dei diversi corpi/armi delle tre forze armate e di altri corpi armati, e ciò sia continuativamente sia per determinati periodi di tempo, in relazione alle caratteristiche/specificità dell'incarico ricoperto dai singoli - quale vincolo specifico abbia imposto che il servizio di traduzione e di sorveglianza in esame dovesse essere espletato da militari dell'Arma dei carabinieri. (4-13235)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui si trovano le popolazioni terremotate della Val Canale (Udine) che alcuni giorni fa si sono viste arrivare, da parte dell'URAR di Torino, diversi solleciti di pagamento di canoni relativi al periodo post-terremoto. Le proteste nascono dal fatto che i solleciti pervenuti si riferiscono a pagamenti già fatti, anche se con normali conti correnti postali e non tramite cartoline-vaglia appositamente distribuite. Parecchie persone pa-

zientemente hanno risposto all'URAR di Torino, comunicando gli estremi dei pagamenti, ma ciò nonostante i solleciti continuano a pervenire con minacce di azioni legali.

L'interrogante chiede di conoscere come mai la RAI-TV è così sollecita a richiedere i pagamenti già effettuati, mentre non si preoccupa di far ricevere nella Val Canale l'intera rete TV; infatti si riceve il primo canale, in alcuni paesi anche il secondo, mentre il terzo canale non si riceve in tutta la zona. (4-13236)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

TAMBURINI, BERNINI E FACCHINI.
— *Al Ministro delle partecipazioni statali.*
— Per sapere:

se è a conoscenza degli orientamenti della « Società Acciaierie di Piombino », relativi alla richiesta di cassa integrazione per 800 operai e 500 impiegati che vengono ad aggiungersi ad altri provvedimenti, quali la riduzione di turni di lavoro al treno medio piccolo e ad analoghe decisioni annunciate dalla società Tekid per 3.500 lavoratori e dalla società BREDA per 1.200 lavoratori e al blocco generalizzato delle assunzioni;

se intende chiedere chiarimenti alla « Società Acciaierie di Piombino », rispetto alle motivazioni addotte, tutte concentrate sulle difficoltà di bilancio che si intendono superare con il ricorso alla cassa integrazione con margini di risparmio limitatissimi (basti pensare che un anno fa l'azienda aveva un organico superiore di 426 operai in conseguenza della non applicazione del *turn over* e un attivo di bilancio di circa 2 miliardi al mese), mentre le vere difficoltà sono di altra natura;

se non ritiene preoccupante il fatto che per il ricorso alla cassa integrazione per i 500 impiegati, non siano state definite le eventuali date del loro rientro in fabbrica;

se non ritiene deleterio, anziché procedere ad una accelerazione del miglioramento del ciclo produttivo attraverso la messa in attività della 3^a colata continua, della metallurgia in siviera, dell'amministrazione dei turni al treno medio piccolo di laminazione, per conseguire rapidamente un aumento della produzione e un miglioramento della qualità, il ricorso unilaterale alla temporanea riduzione degli organici che non hanno alcun effetto pratico sulla riduzione del *deficit*;

se ritiene prevedibile che si possano rispettare i parametri stabiliti dal CIPI, per l'acquisizione dei fondi previsti nel piano siderurgico che per le acciaierie di Piombino, richiedono un saldo positivo di più di 70 miliardi di margine operativo lordo alla fine del 1982 con siffatta politica aziendale;

infine, se non ritiene che questo modo di comportarsi dell'azienda sia in contrasto con gli stessi obiettivi fissati nel piano siderurgico per il rilancio e una riqualificazione del comparto degli acciai speciali, facendo leva sullo stabilimento di Piombino, con il concorso di tutto il settore, da realizzarsi attraverso precisi investimenti finalizzati a una corretta e non traumatica politica di relazioni industriali all'interno delle aziende nel rapporto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che possono minacciare gli stessi propositi e le stesse finalità che il Ministero delle partecipazioni statali si era riproposto con il piano della siderurgia. (3-05784)

TROMBADORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se nei piani del Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario della morte di Giuseppe Garibaldi:

1) è stata prevista una attenta ricognizione dello stato dei luoghi e dei monumenti garibaldini nella penisola e nelle isole;

2) sulla base di tale ricognizione sono state adottate idonee misure di conservazione e restauro ove tali luoghi e monumenti ne abbisognino;

3) in particolare è stata presa in esame — ciò che all'interrogante sembra assurdo non essere ancora avvenuto — l'acquisizione allo Stato della Villa Medici del Vascello in Roma e la sua trasformazione in Museo della Repubblica Romana del 1849;

4) siano state progettate iniziative congiunte del Governo della Repubblica e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

del Municipio di Roma affinché nel quadro dell'anno centenario l'idea garibaldina di Roma, vista alla luce degli sviluppi e della critica storici, non abbia a sbiadire e ottenga anzi adeguato risalto anche fino all'ingresso nello stradario della capitale dei garibaldini esclusi - quali Amilcare Cipriani - e con la messa in evidenza di luoghi fino ad oggi aboliti dalla memoria storica quali, ad esempio, il Monte Pariolo, ossia l'attuale Villa Strohl Fern, che cannoneggiata dalle artiglierie francesi quasi un secolo e mezzo fa è oggi sottoposta, poiché di proprietà dello Stato francese, al vandalismo della scolaresca abusiva del liceo Chateaubriand;

5) si intende porre rimedio alla già avvenuta distruzione di Villa Zanetto in quel di Comacchio da dove Garibaldi, Anita morente e Leggero, salirono sulla barca che spinta dai rematori Marianno Cavallaro detto « lo schiorzo » (cioè il « fischione », uccello di valle come verseggia Montale) e Gaetano Carli detto Carlone, li portò fino a Mandriole: dato che la Villa Zanetto, dove fino a due anni fa figurava una lapide commemorativa, è stata abbattuta (con quali licenze? L'interrogante desidera avere informazione dettagliata) e sostituita da un orribile fabbricato;

6) la Galleria nazionale d'arte moderna è stata sollecitata a immaginare una mai avvenuta grande mostra garibaldina (non già di cimeli e non tanto di interesse esclusivamente iconografico che pur c'è ed è ricco) improntata allo spirito che animò non solo nell'azione ma anche nell'arte, e al di là d'ogni gretto contenutismo illustrativo, taluni fra i più eccellenti maestri italiani del XIX secolo come, meglio di ogni altro, sa e potrebbe lavorare in proposito il nuovo Soprintendente alla galleria medesima professor Dario Durbé, storico e critico di qualificata dottrina;

7) si è posto mente alla lacuna storiografica del rapporto fra Garibaldi e la Comune di Parigi non tanto sotto l'aspet-

to dell'esegesi quanto sotto l'aspetto della pubblica e popolare documentazione; stando di fatto che non esiste un testo nel quale siano mai stati (se c'è si perdoni l'ignoranza dell'interrogante) raccolti e tramandati i nomi degli italiani, « garibaldini » tutti *ipso jure*, che alla difesa della Comune presero parte o che per essa caddero;

8) si è pensato alla pubblicazione di massa in foglio a colori da appendere (o, come oggi si dice, *poster*) di tutti i nomi e le effigi esistenti dei « mille »;

9) si è pensato a una edizione nazionale della poesia garibaldina in lingua, dagli *Amori garibaldini* di Nievo a Carducci, alla poesia e canzone popolare garibaldina, agli inni e canti militari che quei fatti accompagnarono. (3-05785)

MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, MAGRI, CAFIERO E CATALANO. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere - a seguito delle sconcertanti immagini diffuse dai quotidiani del 9 marzo 1982, che ritraggono i giovani militari di leva imputati per l'assalto BR alla caserma « Pica » di Santa Maria Capua Vetere mentre assistono ammanettati e incatenati al processo dinanzi al tribunale militare di Napoli -:

1) se vi è qualche disposizione che impone un tale umiliante e severo trattamento per gli imputati in un processo dinanzi alla magistratura militare, dato che, nei processi dinanzi alla magistratura ordinaria, anche i più efferati criminali e terroristi sono trattati con maggiore civiltà, essendo tradotti sino all'aula con manette individuali e quindi liberati dalle manette stesse mentre assistono al processo;

2) se tale disposizione tassativa non esiste, quali siano le gravissime ragioni di ordine pubblico che hanno indotto le competenti autorità ad adottare il provvedimento relativo, ordinando l'incatenamento dei diciannove militari di leva;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

3) se, alla luce delle nuove comunicazioni giudiziarie nei confronti di sei ufficiali responsabili del servizio di vigilanza alla caserma « Pica », il Ministro della difesa confermi di non aver adottato alcun provvedimento — disponendo indagini amministrative o denunciando responsabilità penali alla magistratura militare — nei confronti dei superiori dei 19 militari della caserma « Pica », secondo la linea di responsabilità gerarchica. (3-05786)

CATALANO, GIANNI E MILANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quale motivo non si sia ancora provveduto a sospendere dai rispettivi incarichi il presidente e l'amministratore delegato del Banco di Roma, dottor Giovanni Guidi e dottor Alessandro Alessandrini, essendo ambedue iscritti negli elenchi della Loggia massonica « P 2 ».

Il dottor Guidi risulta infatti essere iscritto al n. 830 dell'elenco sequestrato negli uffici di Licio Gelli, appartenente al gruppo « G », codice E.19.79, tessera numero 2087, valida dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985. Il dottor Alessandrini è invece al n. 728 della lista; anch'esso nel gruppo « G », codice E.19.79, tessera numero 1999 valida dal 22 marzo 1979 al 31 dicembre 1985; risulta inoltre che il dottor Alessandrini avrebbe pagato quote per 150.000 lire alla Loggia P 2.

Per sapere pertanto per quale motivo non siano stati adottati nei confronti dei due alti esponenti del Banco di Roma i medesimi provvedimenti già adottati per altri dirigenti di imprese, uffici o servizi pubblici o a partecipazione pubblica.

(3-05787)

RIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che nel novembre 1981 erano stati presi accordi tra i ministeri competenti e la provincia di Piacenza, in relazione

alla centrale elettronucleare di Caorso, per dare un contenuto al piano di emergenza mediante la organizzazione di adeguate strutture sanitarie;

che gli accordi prevedevano l'assunzione di personale delle unità sanitarie del territorio interessato al piano, l'acquisto di attrezzature e materiali per il centro di decontaminazione ed altri provvedimenti;

che fino ad ora questi impegni del Governo non sono stati rispettati, pur essendo in funzione la centrale —:

1) quali siano i motivi del ritardo in questione;

2) quanto ancora occorrerà attendere, prima che il Governo rispetti gli impegni assunti;

3) quale sia la risposta che il Governo ha dato o intende dare al telegramma che l'amministrazione provinciale di Piacenza, il comune di Caorso e le unità sanitarie locali hanno inviato al Presidente del Consiglio, e con il quale comunicano che, se il Governo non darà sollecita risposta alle richieste, gli enti locali provocheranno la fermata della centrale elettronucleare, vietando la immissione nel Po delle acque di raffreddamento degli impianti. (3-05788)

RIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso:

che l'immagine che si presenta a chi capita al SIM (Servizio di igiene mentale) di Molfetta è quella di una stanza da dividere con il servizio di guardia medica, due poltrone, due sedie, una scrivania (personale) di un dirigente amministrativo e 18 persone che fanno a turno anche per sedersi;

che fino a qualche tempo fa la sede era in un deposito di bombole di gas, concesso da uno degli infermieri;

che i dipendenti di questo delicato settore sono esasperati e non hanno pre-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

sentato finora le dimissioni solo perché trattenuti da una coscienza professionale che impedisce loro di abbandonare i circa 200 assistiti del loro territorio (che comprende anche Terlizzi e Giovinazzo);

che a Molfetta si registra l'insensibilità delle autorità sanitarie, tanto che gli operatori del SIM hanno anche minacciato azioni sindacali, essendo in gioco la salute dei cittadini;

che anche recentemente si è registrato un episodio certamente emblematico della situazione: un malato di mente recatosi al SIM e bisognoso di un ricovero è stato rilasciato per mancanza di strutture idonee; poco dopo essere uscito ha aggredito tre vecchiette;

che in un documento preparatorio degli operatori del SIM al termine di una assemblea è stata ribadita la necessità di trovare una sede adeguata, dopo aver « bivaccato » presso il locale di un esercizio commerciale, che « grazie al costante interessamento del responsabile sanitario, lo psichiatra Giuseppe Massari, c'è stata l'attuale assegnazione » (ancora provvisoria e mai confermata ufficialmente con un atto pubblico, anzi spesso sbandierata dalle autorità comunali come atto di... solerte magnanimità);

che i dipendenti del SIM (2 medici, 2 amministrativi, 8 infermieri, 2 psicologi, 3 assistenti sociali, 1 ausiliario) lamentano la mancanza di volontà politica per trovare una soluzione adeguata, in quanto è già stata da tempo individuata la sede idonea (i locali dell'ex pensione Marta, oppure parte dell'Istituto « Apicella ») e che nell'attesa si resta in una situazione di confusione generale che finora ha causato solo denunce penali con intervento dei vigili urbani, dei carabinieri e del pretore;

che del problema è stata interessata anche la USL, ma inutilmente;

che le richieste di un minimo di suppellettili e di materiale di cancelleria (armadietti, sedie, tavolini, registri, macchine per scrivere, ecc.) sono rimaste senza seguito, come pure non sono mai state rim-

borsate ai dipendenti del SIM spese di benzina per gli interventi urgenti e le terapie a domicilio sul territorio, che avvengono con auto personali, le quali talvolta vengono danneggiate dai malati;

che le carenze e le disfunzioni sono notevolissime e tutto a danno dei malati, per i quali non esiste neppure una saletta, ed essi sono costretti ad esporre i loro problemi personali allo psichiatra davanti a tutti, nell'unica stanza disponibile;

che mancano i turni pomeridiani e il servizio di « pronta reperibilità » a causa delle citate carenze, per cui solo dalle 8 alle 14 può essere fornita assistenza con i limiti descritti -

quali urgentissimi provvedimenti il Governo e il Ministro della sanità intendano adottare perché detta situazione sia risolta. (3-05789)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere - in relazione alla sorprendente risposta della Soprintendenza ai beni culturali di Reggio Calabria, relativa al proposito espresso dal Presidente della Repubblica di « portare con sé in America, fra tre settimane, i famosi Bronzi di Riace » (ove centinaia di migliaia di persone potrebbero vederli e milioni di altre persone sarebbero domani indotte a visitare l'Italia e Reggio Calabria, appunto per vedere i due bronzi); considerato che, secondo quanto riportano i giornali, la Soprintendente di Reggio Calabria avrebbe « replicato con educata fermezza », riassumendo lo stato d'animo dei calabresi che « un viaggio sembra prematuro e che negli Stati Uniti i Bronzi di Riace non sarebbero a casa loro »; di fronte a tanta « sorprendente fermezza », e di fronte ad argomenti tanto assurdi - se il Governo intenda adoperarsi affinché i famosi Bronzi (che costituiscono ovviamente patrimonio « nazionale », e non regionale o cittadino) possano essere nel modo migliore - ed in definitiva più degno - utilizzati nel-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

l'interesse generale del popolo italiano e quindi non soltanto trasferiti negli Stati Uniti in occasione del viaggio del Capo dello Stato ma anche collegati - secondo un altro progetto - alle prossime Olimpiadi che avranno luogo prossimamente nello stesso paese (e tutto questo a definitivo vantaggio della stessa Calabria e della città di Reggio). (3-05790)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il pensiero del Governo sul progetto di riforma della scuola media superiore (che evidentemente risente dei lunghi anni di incubazione parlamentare e della parentesi dei governi di « compromesso », sostenuti dai comunisti), in base al quale:

1) sarebbe in pratica definitivamente distrutto in Italia « il liceo », che è stata la scuola che ha alimentato gli studi superiori e quindi i superiori livelli della cultura italiana;

2) sarebbe ancora prolungata, di due anni, la uniformità e massificazione degli studi post-elementari, danneggiando ancora, fra gli studenti italiani, quelli che sono « più capaci e meritevoli » (contro le stesse indicazioni e prescrizioni della Costituzione).

L'interrogante si permette ricordare che la scuola media inferiore (unica, massificante e senza latino) fu giustificata con la necessità di non imporre a 10 anni una scelta che poteva apparire prematura e dannosa: oggi, con la nuova riforma, questa scelta risulterebbe di fatto prolungata di altri due anni, risultando così mortificate per ben 5 anni (oltre il periodo preparatorio delle scuole elementari), le capacità degli studenti « capaci e meritevoli », che sarebbero appunto mortificati a dover viaggiare « in convoglio », secondo le capacità della maggioranza degli studenti, evidentemente, statisticamente, naturalmente, meno dotati e capaci. (3-05791)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia.* — Per sapere - anche in relazione al recente ordine di sequestro di un centinaio di pellicole *sexy* cosiddette « a luce rossa » ordinato dal procuratore della Repubblica di Civitavecchia e in considerazione della denuncia della Associazione nazionale per il Buon Costume - se è vero che - nei soli cinema di Roma - tra il novembre-dicembre 1981 ed il gennaio-febbraio 1982, sono stati programmati oltre 200 di tali film (200 in quattro mesi, con una media di circa 600 in un anno), quando in tutto l'anno 1981 hanno avuto il visto di programmazione soltanto 103 film italiani (di cui 24 film in coproduzione) e 370 film stranieri. Ed è da pensare, cioè che almeno una parte dei film « a luce rossa » in programmazione non siano neanche passati per il visto delle commissioni di censura, oltre che essere stati in gran parte « manipolati » rispetto alla copia presentata per il visto. (3-05792)

ZANFAGNA E PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che non soltanto da fonte brigatista ma anche dalle dichiarazioni del responsabile della DIGOS di Napoli viene confermato il riscatto di oltre 1 miliardo pagato per l'ex assessore regionale Cirillo, fatto che il MSI-DN denunciò per primo, e considerato che la democrazia cristiana nega qualsiasi complicità - quali provvedimenti si intendano prendere per scoprire la verità e svelare chi abbia pagato e quali convivenze politiche o di altro genere ci siano state nell'accaduto. (3-05793)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso:

che ormai da tempo si vanno accavallando (puntualmente riprese dai mezzi di informazione) notizie contraddittorie e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

preoccupanti circa il futuro delle Acciaierie di Piombino;

che in questo quadro di progressivo appesantimento della situazione si va facendo strada l'ipotesi di un massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni se non addirittura quella di arrivare ad una consistente riduzione di organici;

che, per generale ammissione ed opinione, le Acciaierie di Piombino sono una azienda « sana » con grandi potenzialità di sviluppo nel quadro del riassetto organizzativo delle aziende a partecipazione statale operanti nel settore della siderurgia, attraverso un miglioramento della qualità soprattutto nel settore degli acciai speciali;

che, nel perdurare di una non definita situazione di incertezza, lo stato finanziario della struttura continua a subire un progressivo peggioramento, confermato dai dati relativi all'anno 1981;

che, per le ragioni di cui sopra, si vanno aggravando le preoccupazioni delle forze politiche e sociali, degli stessi enti locali e delle popolazioni circa il futuro dell'economia dell'intero comprensorio, già pesantemente colpita dalla crisi di nuove aziende e tra queste particolarmente di quelle « dell'indotto » (per altri versi anche in relazione alla crisi delle Acciaierie, a causa del perdurante ritardo dei pagamenti) -

se il Presidente del Consiglio non intenda assumere una immediata iniziativa volta a promuovere un definitivo chiarimento sull'intera vicenda e - sperabilmente - a restituire tranquillità (nelle prospettive) ad una zona già abbondantemente colpita nelle proprie strutture produttive e bombardata da continue « docce fredde » che non consentono di affrontare i gravi problemi sul tappeto, malgrado le responsabili disponibilità dei sindacati, nel modo dovuto. (3-05794)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere - premesso che:

il 30 settembre 1981 il Parlamento europeo, a larga maggioranza assoluta dei suoi membri, ha adottato una risoluzione nella quale al punto 4 « chiede alla Commissione di elaborare un piano di emergenza volto a strappare dalla morte per fame e malnutrizione almeno cinque milioni di vite umane, già condannate dalla situazione, entro il 1982 e di presentarlo non oltre trenta giorni dall'adozione della presente risoluzione »; e al punto 5 « chiede alla Commissione di progettare, di conseguenza, un bilancio suppletivo straordinario per l'anno 1982 di 5.000.000.000 UCE, finanziato da contributi straordinari ponderati degli Stati membri, al fine di fornire gli strumenti tecnici e finanziari adeguati per la realizzazione del piano di emergenza e di presentare il progetto al Consiglio entro e non oltre quarantacinque giorni dall'adozione della presente risoluzione »;

in una lettera inviata al deputato Marco Pannella il 4 marzo 1982 il commissario Pisani indica, come risposta alle citate direttive della risoluzione, da una parte una risibile mobilitazione di 40 milioni di unità di conto per il solo aiuto alimentare, così disattendendo le richieste del Parlamento europeo, e dall'altra l'adozione del metodo delle strategie alimentari come soluzione a lungo termine del problema dello sviluppo;

dalla stampa risulta che il Consiglio dei Ministri CEE il 2 marzo 1982 avrebbe scelto i primi quattro paesi tra cui Mali, Zambia, Alto Volta, con i quali attuare immediatamente le predette strategie alimentari;

l'attuazione delle strategie alimentari non è alternativa all'attuazione di un pia-

no di emergenza per salvare immediatamente chi è destinato a morire di fame e malnutrizione nel 1982 ma ben si concilierebbero i due interventi, almeno nelle zone prescelte -:

se condividano questa possibile linea di intervento, così come indicata dagli interpellanti, che risponderebbe almeno in parte alle richieste del Parlamento europeo;

in caso positivo, quali iniziative intendano intraprendere affinché le istituzioni europee deliberino di integrare le strategie alimentari con una vera e propria « operazione sopravvivenza 1982 ».

(2-01648) « BONINO, AJELLO, AGLIETTA, CICIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIÒ, MELEGA, MELLINI, RIPPÀ, ROCCELLA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere - premesso che:

il direttore della Divisione per i diritti umani delle Nazioni Unite, l'olandese Theodor Van Boven è stato informato che il suo contratto non sarà rinnovato alla scadenza del prossimo aprile;

il Segretario generale delle Nazioni Unite Javier Perez de Cuellar ha motivato questa decisione con il fatto che Van Boven avrebbe pronunciato « dichiarazioni non del tutto consone con il suo stato di funzionario internazionale » (International civil servant) e che tutti i funzionari delle Nazioni Unite che si occupano di materie importanti e delicate devono garantire che le dichiarazioni che essi rilasciano riflettano una decisione politica meditata e coordinata;

il comportamento contestato a Van Boven consiste nell'aver lanciato, all'apertura della sessione della Commissione per i diritti umani ai primi di febbraio, un attacco ai Governi che praticano esecuzioni sommarie e assassinii politici, segna-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

lando esplicitamente sette regioni fra cui El Salvador e Guatemala che ha accusato di essere colpevoli di assassinii deliberati;

Theodor Van Boven si è segnalato, durante il suo mandato, per il rigore con cui ha svolto il suo lavoro e per le convinzioni espresse a più riprese, che « il nostro dovere è verso le persone in nome delle quali la Carta delle Nazioni Unite è stata scritta » e che ogni volta che è necessario, « dobbiamo essere espliciti su questioni di principio senza alcun riguardo per chi possiamo compiacere o dispiacere, dentro e fuori l'Organizzazione »;

l'attività della Divisione per i diritti umani delle Nazioni Unite, sotto la direzione di Van Boven, particolarmente per quanto riguarda la scomparsa di persone, ha irritato alcuni regimi dittatoriali latino-americani;

molti paesi latino-americani e gli Stati Uniti d'America hanno recentemente condannato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite per « l'ingiusta denuncia » (sic) di violazione dei diritti umani nelle loro regioni col risultato di erodere la credibilità e l'imparzialità delle Nazioni Unite -

1) quale giudizio il Governo italiano dia di questa sconcertante vicenda che mina, essa sì, la credibilità delle Nazioni Unite in una materia così delicata e di tanto rilievo, facendo venire meno ogni fiducia sui margini di obiettività e di imparzialità di cui dispongono i suoi funzionari ai quali si vuole imporre una sorta di censura preventiva;

2) quali iniziative il Governo italiano intende prendere per comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la propria ferma condanna e disapprovazione e la propria preoccupazione che il licenziamento di Van Boven induca i Governi dittatoriali dell'America Latina e di altre aree del mondo a proseguire e ad identificare la loro scellerata azione di violazione sistematica dei diritti fondamentali dell'uomo;

3) quali misure infine il Governo italiano intenda adottare per assicurarsi

che al posto di direttore della Divisione per i diritti umani delle Nazioni Unite vada un funzionario capace di seguire l'esempio di Van Boven e di restituire dignità all'Organizzazione così gravemente compromessa da questa inqualificabile vicenda.

(2-01649) « AJELLO, BONINO, AGLIETTA, BOATO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, MELLEGA, MELLINI, PINTO, RIPPÀ, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

l'ex assessore campano *Cirillo* nel corso di una intervista al quotidiano napoletano *Il Mattino* ha ammesso che per il suo rilascio, nel corso della nota vicenda del sequestro ad opera delle BR, è stata pagata dalla sua famiglia e da alcuni amici una somma pari a 1 miliardo e 450 milioni;

nonostante le decise smentite da parte dello stesso *Cirillo* gravano sulla DC, partito di maggioranza relativa e membro del Governo, sospetti di un intervento diretto per il rilascio del sequestrato attraverso una trattativa -:

se risulti al Governo che esista un coinvolgimento diretto o indiretto della democrazia cristiana nella trattativa per il rilascio dell'esponente del suo partito;

se rispondano al vero le voci secondo le quali gli amici del *Cirillo*, che hanno versato parte del riscatto, sarebbero dei costruttori a cui sarebbero stati assicurati incarichi e commesse importanti nell'opera di ricostruzione delle zone terremotate;

se risulti che nella trattativa un ruolo attivo sia stato svolto da alcuni personaggi legati ad ambienti camorristici e se risponda al vero la notizia che la stessa camorra sarebbe stata destinataria di una somma di riscatto pari a quella versata ai terroristi;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

se il Governo non ritenga di dover fornire al Parlamento in tempi rapidi tutte le notizie in suo possesso circa il sequestro Cirillo e il suo rilascio.

(2-01650) « PINTO, RIPPA, BOATO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere -

considerato che l'Italia manca delle risorse naturali (quali il petrolio, il carbone, il ferro, le grandi foreste) che costituiscono nel mondo contemporaneo la parte prevalente del lavoro e della ricchezza delle nazioni;

considerato d'altra parte, che l'Italia ha in misura notevole e mediamente superiore di quella di altri paesi e nazioni, la naturale ricchezza, arricchita nei millenni della sua storia, civile e religiosa,

costituita dall'intelligenza e fantasia creatrice dei suoi uomini -

secondo quale linea generale di politica il Governo intenda muoversi per quanto riguarda tutto il settore della scuola, nei vari ordini e gradi, statale e non statale, apparendo chiaro che soprattutto da una ventina di anni in Italia, nessuno sforzo particolare è stato fatto e nessun coerente provvedimento è stato preso per sviluppare (e non per umiliare) le notevoli, e diverse (e non riducibili a massificazione) attitudini e capacità dei giovani d'Italia, che soltanto in una scuola fortemente stimolante (e quindi anche, normalmente, selezionatrice) possono trovare le condizioni perché, appunto « tutti i talenti » possano essere al massimo stimolati e quindi utilizzati, a beneficio non soltanto dei « capaci e meritevoli », ma ovviamente a beneficio della intera società e di tutto il popolo italiano.

(2-01651)

« GREGGI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1982

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma